

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

RESOCONTO STENOGRAFICO

754.

SEDUTA DI MARTEDÌ 28 GENNAIO 1992PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **ALFREDO BIONDI**

INDI

DEL PRESIDENTE **LEONILDE IOTTI** E DEL VICEPRESIDENTE **ALDO ANIASI****INDICE**

	PAG.		PAG.
Missioni	94434, 94475	(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa).	94443
Missioni valevoli nella seduta del 28 gennaio 1992	94526	PRESIDENTE	94443, 94444, 94445, 94446
Assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede legislativa	94434	BAGHINO FRANCESCO GIULIO (gruppo MSI-destra nazionale)	94446
Disegni di legge:		FAGNI EDDA (gruppo DP-comunisti)	94443
(Approvazione in Commissione).	94527	GORGONI GAETANO (gruppo repubblicano)	94446
(Assegnazione a Commissione in sede referente).	94528	MACCIOTTA GIORGIO (gruppo comunista-PDS)	94444
(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa).	94474, 94475	PIRO FRANCO (gruppo misto)	94445, 94446
(Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)	94475, 94521	TESSARI ALESSANDRO (gruppo federalista europeo)	94443
(Rimessione all'Assemblea).	94522	(Trasmissione dal Senato).	94526
		Disegno di legge di ratifica (Discussione e approvazione):	

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

PAG.	PAG.
Ratifica ed esecuzione dei protocolli agli accordi di cooperazione tra la CEE da una parte ed il Regno hascemita di Giordania, la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e lo Stato di Israele dall'altra, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmati a Bruxelles rispettivamente il 9 luglio 1987, il 10 dicembre 1987 ed il 15 dicembre 1987 (4863).	a Roma il 5 novembre 1990 (<i>articolo 79, comma 6, del regolamento</i>) (5822)
PRESIDENTE 94452, 94453	PRESIDENTE 94458, 94459, 94461
SCALFARO OSCAR LUIGI (gruppo DC), <i>Relatore</i> 94452	DUCE ALESSANDRO (gruppo DC), <i>Relatore</i> 94458, 94461
VITALONE CLAUDIO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> 94453	VITALONE CLAUDIO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . 94459, 94461
Disegno di legge di ratifica (Discussione e approvazione):	Disegno di legge di ratifica (Discussione e approvazione):
S. 1956 — Ratifica ed esecuzione della convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987 (<i>approvato dal Senato</i>) (4971)	Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, fatto a Roma il 18 novembre 1990 (<i>articolo 79, comma 6, del regolamento</i>) (5823)
PRESIDENTE 94454, 94455	PRESIDENTE 94462, 94463, 94464
MAMMONE NATIA (gruppo comunista-PDS), <i>Relatore</i> 94454	RUBBI ANTONIO (gruppo comunista-PDS), <i>Relatore</i> 94462, 94464
VITALONE CLAUDIO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> 94455	VITALONE CLAUDIO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . 94463, 94464
Disegno di legge di ratifica (Discussione e approvazione):	Disegno di legge di ratifica (Discussione e approvazione):
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica coreana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo, fatta a Seoul il 10 gennaio 1989 (<i>articolo 79, comma 6, del regolamento</i>) (5804)	Ratifica ed esecuzione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con tre protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatta a Lugano il 16 settembre 1988 (<i>articolo 79, comma 6, del regolamento</i>) (5824)
PRESIDENTE 94456, 94457	PRESIDENTE 94465, 94466
DUCE ALESSANDRO (gruppo DC), <i>Relatore</i> 94456, 94457	SCALFARO OSCAR LUIGI (gruppo DC), <i>Relatore</i> 94465
PIRO FRANCO (gruppo misto) 94456	VITALONE CLAUDIO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> 94466
VITALONE CLAUDIO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . 94456, 94457	Disegno di legge di ratifica (Discussione e approvazione):
Disegno di legge di ratifica (Discussione e approvazione):	Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per l'istituzione di una unità del centro europeo per l'ambiente e la salute, firmato a Roma il 14 giugno 1990 e del protocollo aggiuntivo a detto accordo, firmato a Roma il 1° marzo 1991 (<i>articolo 79, comma 6, del regolamento</i>) (5826)
Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica italiana e Malta, con allegato, fatto	PRESIDENTE 94466, 94467, 94468
	DUCE ALESSANDRO (gruppo DC), <i>Relatore f.f.</i> 94467, 94468
	VITALONE CLAUDIO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . 94467, 94468

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

	PAG.		PAG.
Disegno di legge di ratifica (Discussione e approvazione):		Proposte di legge:	
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Venezuela per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte di reddito e per prevenire l'elusione, l'evasione e la frode fiscali, con protocollo, fatta a Roma il 5 giugno 1990 (<i>articolo 79, comma 6, del regolamento</i>) (5827)		(Annunzio)	94526
PRESIDENTE	94469, 94470	(Approvazione in Commissione)	94527
DEL DONNO OLINDO (gruppo MSI-destranazionale)	94470	(Assegnazione a Commissione in sede referente)	94446, 94521, 94528
DUCE ALESSANDRO (gruppo DC), <i>Relatore</i>	94469, 94470	PRESIDENTE	94446, 94447, 94448
VITALONE CLAUDIO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	94470	PIRO FRANCO (gruppo misto)	94447
		(Autorizzazione di relazione orale)	94446, 94521
Disegno di legge (Seguito della discussione):		PRESIDENTE	94446, 94448
S. 1935 — Autonomia delle università e degli enti di ricerca (<i>approvato dal Senato</i>) (5460) e della concorrente proposta di legge: ANDREOLI ed altri (1120)		PIRO FRANCO (gruppo misto)	94447
PRESIDENTE	94475, 94476, 94477, 94478, 94488, 94489, 94491	(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa)	94474
BUONOCORE VINCENZO (gruppo DC), <i>Relatore</i>	94487	(Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) 94475, 94521	
MARTINAT UGO (gruppo MSI-destra nazionale)	94476, 94477, 94488	(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)	94435
POLI BORTONE ADRIANA (gruppo MSI-destra nazionale)	94477, 94478	PRESIDENTE	94435, 94436, 94437, 94438, 94439, 94440, 94441, 94442, 94443, 94444, 94445, 94446
RUBERTI ANTONIO, <i>Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>	94488	ALBERINI GUIDO (gruppo PSI)	94438
RUSSO FRANCO (gruppo verde) 94476, 94477, 94488, 94489		BAGHINO FRANCESCO GIULIO (gruppo MSI-destra nazionale)	94446
SERVELLO FRANCESCO (gruppo MSI-destra nazionale)	94476, 94489, 94491	BARZANTI NEDO (gruppo DP-comunisti) 94436	
SOAVE SERGIO (gruppo comunista-PDS) 94477		BINELLI GIAN CARLO (gruppo comunista-PDS)	94438
		FAGNI EDDA (gruppo DP-comunisti)	94441, 94443
Disegno di legge (Seguito della discussione ed approvazione):		GITTI TARCISIO (gruppo DC)	94437, 94438
S. 2931 — Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991) (<i>approvato dalla Camera e modificato dal Senato</i>) (5497-b)		GORGONI GAETANO (gruppo repubblicano)	94438, 94439, 94446
PRESIDENTE	94491	MENZIETTI PIETRO PAOLO (gruppo comunista-PDS)	94442, 94443
		PIRO FRANCO (gruppo misto)	94437, 94440, 94441, 94445, 94446
		SERVELLO FRANCESCO (gruppo MSI-destra nazionale)	94435, 94439
		TESSARI ALESSANDRO (gruppo federalista europeo)	94436, 94443
		(Trasmissione dal Senato)	94526
		Proposta di legge di iniziativa popolare:	
		(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)	
		PRESIDENTE	94435, 94436, 94437, 94438, 94439
		ALBERINI GUIDO (gruppo PSI)	94438
		BARZANTI NEDO (gruppo DP-comunisti) 94436	
		BINELLI GIAN CARLO (gruppo comunista-PDS)	94438
		GITTI TARCISIO (gruppo DC)	94437, 94438
		GORGONI GAETANO (gruppo repubblicano)	94438
		PIRO FRANCO (gruppo misto)	94437

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

	PAG.		PAG.
SERVELLO FRANCESCO (gruppo MSI-destra nazionale)	94435	Proposta di regolamento parlamentare per la verifica dei poteri:	
TESSARI ALESSANDRO (gruppo federalista europeo)	94436	(Annunzio)	94527
Risoluzioni, interpellanze e interrogazioni:		Provvedimenti concernenti amministrazioni locali:	
(Annunzio)	94535	(Annunzio)	94534
Petizioni:		Richiesta ministeriale di parere parlamentare.	94534
(Annunzio)	94434	Risposte scritte ad interrogazioni:	
Atti e progetti di atti normativi comunitari:		(Annunzio)	94535
(Assegnazione a Commissione)	94530	Sull'ordine dei lavori:	
Commissione parlamentare d'inchiesta:		PRESIDENTE	94448, 94449, 94450, 94451, 94452, 94475
(Trasmissione di una relazione)	94530	ANGELINI GIORDANO (gruppo comunista-PDS)	94448
Gruppi parlamentari:		ANSELMI TINA (gruppo DC)	94451
(Modifica nella composizione)	94434	BRUNI GIOVANNI (gruppo repubblicano)	94451
Messaggio del Presidente della Repubblica al Parlamento:		FAGNI EDDA (gruppo DP-comunisti)	94450
PRESIDENTE	94471	FRANCHI FRANCO (gruppo MSI-destra nazionale)	94448, 94452
Messaggio del Presidente della Repubblica per il riesame della proposta di legge n. 5845:		PIRO FRANCO (gruppo misto)	94449
PRESIDENTE	94521	ROMITA PIER LUIGI, <i>Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie</i>	94451
Ministro della difesa:		Sul processo verbale:	
(Trasmissione di documento)	94535	PRESIDENTE	94433
Per la discussione di una mozione e per lo svolgimento di interrogazioni:		PIRO FRANCO (gruppo misto)	94433
PRESIDENTE	94522, 94523	Su lutti dei deputati Mongiello e Salvoldi:	
BAGHINO FRANCESCO GIULIO (gruppo MSI-destra nazionale)	94522	PRESIDENTE	94434
DUTTO MAURO (gruppo repubblicano)	94522	Votazione finale di un disegno di legge	94519
FIANDROTTI FILIPPO (gruppo PSI)	94523	Votazioni finali di disegni di legge di ratifica	94519
POLI BORTONE ADRIANA (gruppo MSI-destra nazionale)	94522	Votazioni nominali	94476, 94478, 94489
Presidente del Consiglio dei ministri:		Ordine del giorno della seduta di domani	94523
(Trasmissione di documenti)	94534		

La seduta comincia alle 9,40.

MAURO DUTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 24 gennaio 1992.

Sul processo verbale.

FRANCO PIRO. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO PIRO. Signor Presidente, dal processo verbale della seduta di venerdì scorso, di cui si è testé data lettura, non emerge con sufficiente chiarezza — data la natura dello strumento in questione — la ragione per la quale ho formalizzato la proposta di inserire all'ordine del giorno la discussione sui provvedimenti relativi alla moralizzazione della campagna elettorale.

In particolare, mi riferisco a quel passaggio del processo verbale dal quale risulta che l'onorevole Labriola ha insistito affinché il provvedimento sia inserito all'ordine del giorno dell'Assemblea sostenendo l'esistenza di un testo che ha raccolto il consenso di diversi gruppi parlamentari. Onorevole Presidente, io conosco quel testo e vorrei che rimanesse agli atti che in ogni seduta — anche attraverso richiami al processo verbale — il sottoscritto cerca di far discutere ed approvare la proposta di legge che introduce

un tetto alle spese per le campagne elettorali; si tratta di un provvedimento di cui, peraltro, sono primo firmatario, essendo stato uno tra i primi deputati a proporre l'adozione di misure di questo tipo.

Vorrei che lo strumento del processo verbale, che per sua natura è sintetico, non inficiasse comunque l'espressione del pensiero. Un chiarimento, come quello oggetto del mio richiamo, può essere brevissimo, ma è ugualmente necessario per evidenziare che qui tutti facciamo finta di volere la moralizzazione delle spese elettorali, mentre la relativa proposta di legge, già presentata, non viene iscritta all'ordine del giorno. Allora, «la domanda sorge spontanea»: dal momento che in ogni seduta si continua a dire che vogliamo la moralizzazione delle spese elettorali, chi deve approvare la relativa legge se non noi deputati?

Sono queste le ragioni del richiamo con cui ho voluto chiarire il mio pensiero. Ringrazio l'estensore del processo verbale per la correttezza e l'onorevole Dutto che ne ha dato lettura; mi scuso con i colleghi se ho voluto aggiungere queste poche osservazioni. Ciò detto, desidero esprimermi a favore dell'approvazione del processo verbale.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto delle sue osservazioni, onorevole Piro, che resteranno agli atti della seduta odierna.

Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

(È approvato).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma del regolamento, i deputati Astori, Augello, Borruso, Breda, Cafarelli, Cristofori, d'Aquino, de Luca, De Michelis, D'Onofrio, Fausti, Fornasari, Garavaglia, Martinazzoli, Mongiello, Rebullà, Ricciuti, Rossi, Emilio Rubbi, Sacconi, Santonastaso, Scovacicchi e Seppia sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono ventitré, come risulta dall'elenco allegato ai resoconti della seduta odierna.

Su lutti dei deputati Mongiello e Salvoldi.

PRESIDENTE. Informo la Camera che il deputato Giovanni Mongiello è stato colpito da grave lutto: la perdita della madre.

Informo altresì che il deputato Giancarlo Salvoldi è stato colpito da grave lutto: la perdita del padre.

Ai colleghi così duramente provati negli affetti familiari il Presidente della Camera ha già fatto pervenire le espressioni del più vivo cordoglio che desidero ora rinnovare a titolo personale e a nome dell'intera Assemblea.

Modifica nella composizione di gruppi parlamentari.

PRESIDENTE. Il deputato Rosa Filippini, con lettera in data 24 gennaio 1992, ha comunicato di essersi dimessa dal gruppo parlamentare verde.

Pertanto l'onorevole Rosa Filippini si intende iscritta al gruppo parlamentare misto.

Annunzio di petizioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura dei sunti delle petizioni pervenute alla Presidenza.

MAURO DUTTO, *Segretario*, legge:

Antonio Gentile, da Moncalieri (Torino),

chiede che lo Stato sia tenuto a risarcire i danni morali e materiali illegittimamente arrecati ai cittadini (481);

Vincenzo Fontana, da Chioggia (Venezia), chiede l'immediata soppressione degli enti dichiarati inutili (482);

Vincenzo Fontana, da Chioggia (Venezia), chiede che sia vietato ai dipendenti dello Stato insegnare discipline sportive in palestre private (483);

Vincenzo Fontana, da Chioggia (Venezia), chiede che gli organizzatori di incontri di pugilato siano puniti per il reato di istigazione a delinquere, a norma dell'articolo 414 del codice penale (484) (*Commenti del deputato Piro*);

Bruno Lo Chiatto, da Grottaminarda (Avellino), chiede che i lavoratori pendolari siano considerati con particolare favore ai fini del computo degli anni per il collocamento in quiescenza (485);

Aldo Lavatelli, da Novara, chiede che l'obbligo del servizio di leva sia esteso anche alle donne (486).

PRESIDENTE. Le petizioni testé lette saranno trasmesse alle competenti Commissioni.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta del 24 gennaio scorso, a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento, che il seguente progetto di legge sia deferito alla XI Commissione permanente (Lavoro), in sede legislativa:

S. 3057-3090. — Senatori PIZZO ed altri e SPITELLA ed altri: «Validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale della scuola e norme per l'organizzazione delle procedure» (*approvato, in un testo unificato, dalla VII Commissione del Sena-*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

to) (6309) (con parere della I, della V e della VII Commissione);

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Trasferimento di proposte di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver comunicato nella seduta del 24 gennaio che, a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento, le sottoindicate Commissioni permanenti hanno deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa delle seguenti proposte di legge, ad esse attualmente assegnate in sede referente:

XIII Commissione (Agricoltura):

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE e proposte di legge di iniziativa dei deputati FIANDROTTI ed altri; FIANDROTTI ed altri; LODIGIANI; GROSSO e PROCACCI; MARTINAZZOLI ed altri; MARTELLI ed altri; MINUCCI ed altri; DIGLIO ed altri; ANIASI ed altri; SCOTTI VINCENZO ed altri; BASSANINI e TESTA ENRICO; BERSELLI ed altri: «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» (già approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato con l'unificazione delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Boato ed altri; Serri e Cascia; Berlinguer ed altri e Scevarolli ed altri) (61-626-745-1832- 3185-3669-3721-3874-4143-4271-4402-4467-4577/B);

FRANCESCO SERVELLO. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SERVELLO. Come è noto, signor Presidente, la scorsa settimana sul provvedimento in esame si è svolta un'ampia e serrata discussione in Assemblea, al termine della quale non si è proceduto alla

sua assegnazione alla Commissione agricoltura in sede legislativa.

Nel frattempo sono intervenute una serie di polemiche intorno alla vicenda, soprattutto sotto il profilo del diritto-dovere del Parlamento di decidere comunque su questioni di tale rilevanza.

Siamo stati sollecitati a rimuovere gli ostacoli frapposti la settimana scorsa, attraverso la raccolta delle firme necessarie. È stata anche avanzata una richiesta di chiarimenti alla Presidenza circa l'autenticità delle firme in questione. Mi sembra che il problema sia del tutto irrilevante, in quanto si tratta di firme raccolte direttamente e quindi sicuramente autentiche.

La questione, tuttavia, è di natura politica. Da parte di esponenti della democrazia cristiana, del PDS e di altri partiti si parla della necessità di varare comunque una nuova legge sulla caccia e di decidere in materia prima della chiusura della legislatura, quindi in tempi brevi.

Non desideriamo impedire che ciò avvenga, ma ad una condizione: in sede di dibattito in Commissione si deve consentire che siano presi in considerazione alcuni emendamenti significativi del testo già modificato dal Senato. A questa condizione il gruppo del MSI-destra nazionale non si opporrà al trasferimento alla Commissione in sede legislativa di tale provvedimento, riservandosi di presentare due o tre emendamenti tesi a modificare il testo licenziato dal Senato e lasciando comunque il tempo a quel ramo del Parlamento per approvare in via definitiva la legge sulla caccia.

Ciò è quanto auspico e ritengo che altre forze politiche possano essere dello stesso avviso. In tal modo si potrà approvare una legge che non rappresenti un messaggio elettorale di questo o di quel partito, ma costituisca invece un momento di convergenza e di riflessione critica da parte di tutte le forze politiche, senza pregiudicare la possibilità di apportare in futuro ulteriori modifiche a tale legge, collegate eventualmente alle direttive CEE emanate in questa delicata e importante materia.

PRESIDENTE. Prendo atto che non vi è un'opposizione al trasferimento alla sede

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

legislativa del provvedimento sulla caccia, ma una motivata riserva di opposizione condizionata all'evolversi dei lavori della Camera.

ALESSANDRO TESSARI. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO TESSARI. Il nostro gruppo non si opporrà al trasferimento del provvedimento sulla caccia alla Commissione competente in sede legislativa, anche perché riteniamo giusto che resti agli atti che i radicali non impediscono al Parlamento di lavorare presentando valanghe di emendamenti a scopo ostruzionistico.

Siamo convinti che la maggioranza, resa più sensibile dalle circostanze, saprà valutare le proposte emendative che le varie opposizioni presenteranno nella Commissione competente. Siamo certi che vi sarà lo spazio per migliorare ed approvare tale provvedimento. Credo inoltre che vi siano i tempi tecnici per consentire al Senato di pronunciarsi in via definitiva su di esso. Manteniamo comunque alcune riserve su determinate questioni, che esporremo nella Commissione di merito.

PRESIDENTE. Prendo atto che anche in questo caso non vi è una opposizione nei confronti del trasferimento alla sede legislativa, ma solo l'espressione di alcune riserve in materia.

NEDO BARZANTI. Chiedo di parlare per oppormi al trasferimento del progetto di legge in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEDO BARZANTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a mio avviso il provvedimento — data la sua portata — non può essere sottratto alla discussione ed all'esame dell'Assemblea. Esso, infatti, recepisce direttive emanate dalla Comunità economica europea, ed interviene sul problema delicatissimo dei diritti acquisiti dai cittadini; mi rife-

risco, ad esempio, all'incidenza che può avere l'abrogazione dell'articolo 842 del codice civile.

Siamo contrari al trasferimento alla sede legislativa — al di là delle ragioni che ho sentito avanzare in senso contrario e che posso comprendere — proprio per la portata di carattere internazionale e per i riflessi sui regolamenti e sulle direttive comunitarie del provvedimento in questione. Va aggiunto che esso — come dicevo — incide sulla sfera dei diritti generali dei cittadini.

D'altra parte, sarebbe necessario apportare alcune modifiche essenziali al testo in discussione, per esempio per quanto riguarda il calendario venatorio, la programmazione del territorio, il problema legato all'articolo 842 del codice civile (di cui ho già parlato). Tuttavia ho l'impressione, signor Presidente, che non vi sia assolutamente il tempo per apportare tali modifiche, dal momento che il provvedimento deve tornare al Senato.

Vi è infine una questione, onorevoli colleghi, sulla quale vorremmo che l'Assemblea ed anche le Commissioni di merito esprimessero un loro parere preciso. Mi riferisco ad una grave alterazione presente nel provvedimento. L'articolo 1, signor Presidente, recepisce integralmente le direttive comunitarie in materia, con tutti gli allegati relativi alle specie cacciabili, mentre l'articolo 18 capovolge la situazione, ripristinando la possibilità di cacciare talune specie che sono invece considerate protette proprio da quelle direttive comunitarie.

Siamo di fronte ad una contraddizione che renderebbe il provvedimento immediatamente impugnabile; il suo scopo sembra dettato da pura demagogia e propaganda elettorale e non dalla reale volontà di intervenire a difesa dell'ambiente e della natura ed anche a salvaguardia della passione venatoria.

Per tali motivi, ci opponiamo all'assegnazione in sede legislativa del progetto di legge in questione.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 92, commi 1 e 6, e 45 del regolamento, sull'opposizione dell'onorevole Barzanti darò la parola ad un oratore per ciascun gruppo che ne faccia richiesta.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

FRANCO PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO PIRO. Signor Presidente, esprimo il mio parere contrario all'assegnazione in sede legislativa del provvedimento in discussione. Mi sembra infatti che, sul finire della legislativa, si rincorra una serie di effetti-annuncio. Ci stiamo prendendo un po' in giro, Presidente Biondi! Facciamo finta di voler approvare la legge sulla caccia; poi faremo finta di voler varare la legge sulle OPA; dopo faremo finta di voler condurre in porto la legge sulla campagna elettorale: in realtà stiamo solo facendo finta!

A pochi giorni, anzi a poche ore dalla fine della legislatura, fingiamo di voler portare a termine provvedimenti importanti. Non so come andrà a finire; ad ogni modo ci lasciamo dietro la legge sulla caccia da moltissimo tempo. Anche durante la discussione sulla legge finanziaria — e ringrazio l'onorevole Rosini per aver attirato la mia attenzione sulla circostanza — siamo riusciti ad approvare alcune norme di tutela del diritto delle persone in sedia a rotelle di andare a divertirsi a modo loro e come meglio credono — pur rispettando i requisiti stabiliti dalla legge — nonché di poter avere un rapporto con la natura e addirittura di sparare!

Chi parla — voglio essere molto chiaro — è contro l'uso delle armi da fuoco. Ognuno ha le proprie idee; la mia è che le armi da fuoco devono possederle solo la polizia, i carabinieri, la Guardia di finanza e l'esercito. Io sono contrario al porto d'armi... Ho sentito una battuta in questo momento — non dico chi l'ha pronunciata —, ma io non mi sono riferito a Bologna e ai fatti del marzo del 1977 (altrimenti l'onorevole Pier Ferdinando Casini andrebbe a rinfocolare tristi ricordi!).

Parliamoci chiaro: pensate veramente che su una materia come questa, che ha diviso il paese (vi è stato un referendum, vi sono state forzature ideologiche)... Vedo in aula il collega Chicco Testa, il quale venerdì sera, nel corso di una nota trasmissione televisiva di Ferrara, *L'Istruttoria*, è stato fatto segno di attacchi da parte di una signora che lo accusava di malizie particolari! Una volta il

Presidente Biondi si è rivolto al sottoscritto affermando che in questo periodo nutrei un intento venatorio...!

PRESIDENTE. Ho citato Calamandrei, il quale diceva che i sostenitori delle accuse hanno spesso un istinto venatorio!

FRANCO PIRO. Mi sto difendendo, Presidente, e le giuro che siamo in tanti a farlo. In questo momento, allora, difendiamo la dignità del Parlamento!

Comprendo le osservazioni del collega Servello e, a maggior ragione, le considerazioni tecniche del collega Barzanti. Ma pensiamo veramente che la materia di cui si parla possa essere trattata dal Senato perché la Camera, con un *rush* finale, scaricherà sull'altro ramo del Parlamento la responsabilità di quello che non è riuscita a fare?

È questa la ragione per la quale vorrei che, nei limiti del possibile, non si proponessero nuove assegnazioni in sede legislativa. L'Assemblea è sovrana e può assumere decisioni; stiamo comunque facendo la figura dei «*peracottai*» in relazione all'articolo 81 della Costituzione, visto che in questi giorni stiamo varando una marea di leggi e leggine prive di copertura (ieri lo ha detto il procuratore generale della Corte dei conti). Diamo una regolata, cerchiamo di far morire la legislatura con un minimo di dignità! Per questo mi sono permesso di proporre una sorta di «*eutanasia*», decidendo di non continuare ad assegnare provvedimenti in sede legislativa. Devo dire che sarò contento se verrò battuto perché, come ha detto il rappresentante della lista caccia e pesca, penso che non dovrebbero esserci persone che fanno politica in veste di cacciatori. Egli ha affermato con molta correttezza che è stato costretto a fare politica per le inadempienze dei partiti ed anche per qualche nostra eccessiva furbizia. Gli esponenti di quella lista, quindi, si candideranno alle elezioni e prenderanno voti: la colpa è solo nostra ed anche di certe finzioni eccessive. Siccome prima o poi tutte le volpi finiscono in pellicceria, cerchiamo almeno di non fare la parte delle faine!

TARCISIO GITTI. Chiedo di parlare.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARCISIO GITTI. Sarò brevissimo, signor Presidente, anche perché il dibattito che si è aperto sull'assegnazione in sede legislativa è piuttosto singolare.

Desidero solo ricordare all'Assemblea che, tenuto conto dei provvedimenti già iscritti nel calendario e di quelli che probabilmente vi dovranno essere inseriti (perché, pur essendo già stati approvati da Camera e Senato, sono stati rinviati dal Capo dello Stato), non è realisticamente possibile prevedere che l'Assemblea approvi il provvedimento in materia di caccia. Dico questo anche se, in astratto, il gruppo della democrazia cristiana non sarebbe contrario ad esaminare tale provvedimento in terza lettura. Il fatto di essere a favore o contro l'assegnazione in sede legislativa significa molto semplicemente, collega Barzanti, volere o non volere approvare il provvedimento sulla caccia.

Lo scorso anno, quando la nostra Assemblea ha approvato la legge di cui parliamo, tutti i capigruppo hanno detto più volte che l'iter di questo provvedimento si sarebbe dovuto concludere nell'attuale legislatura. Credo quindi che schierarsi a favore dell'assegnazione in sede legislativa significhi onorare un impegno politico che risale, oltretutto, alle legislature precedenti. Per questi motivi, voteremo a favore dell'assegnazione in sede legislativa del provvedimento sulla caccia e diciamo con molta chiarezza che quanti assumeranno una posizione contraria avranno la responsabilità della sua mancata approvazione.

GIAN CARLO BINELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAN CARLO BINELLI. Signor Presidente, è vero che il provvedimento sulla caccia ha un'ampia portata, ma è altrettanto vero che è giunto alla terza lettura ed è già passato al vaglio della nostra Assemblea. Esso quindi, a differenza di molti altri provvedimenti assegnati in sede legislativa, è già stato ampiamente discusso dall'Assemblea di Monte-

citorio ed ora ritorna alla Camera (per questo siamo favorevoli alla sua assegnazione in sede legislativa) solo per un esame delle modifiche apportate dal Senato.

Credo quindi che non vi sia alcuna sottrazione di prerogative all'Assemblea, che ha già esaminato attentamente il provvedimento.

Del resto, onorevoli colleghi, siamo di fronte ad un progetto di legge che ha raggiunto un difficile equilibrio in una materia che ha generato nel paese molti contrasti. Sarebbe a mio avviso delittuoso lasciar cadere gli sforzi compiuti da tutti — dal fronte ambientalista come da quello dei cacciatori — per raggiungere questo difficile equilibrio, senza tentare di approvare il provvedimento, proprio perché il futuro incerto potrebbe ingenerare situazioni in cui quello che oggi è possibile domani potrebbe non esserlo più.

Per queste ragioni, il gruppo comunista-PDS è favorevole al trasferimento del progetto di legge alla sede legislativa.

GAETANO GORGONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO GORGONI. Signor Presidente, si tratta di un progetto di legge di ampia portata. Noi non ci opporremo al suo trasferimento a Commissione in sede legislativa, ma a condizione — e concordo con quanto ha affermato poc'anzi il collega Servello — che non sia preclusa la possibilità di eventualmente esaminare ragionevoli e significative proposte emendative, che il nostro gruppo intende presentare.

GUIDO ALBERINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDO ALBERINI. Signor Presidente, anche il gruppo socialista è favorevole al trasferimento del progetto di legge alla sede legislativa. Il provvedimento è stato largamente ed ampiamente dibattuto non solo in questa legislatura, ma anche nel corso dell'ottava e della nona.

L'esigenza di una nuova legislazione in

materia di caccia è portata avanti da tutte le forze politiche, anche da quelle ambientaliste. Credo sia garantito il diritto di ogni parlamentare di presentare in Commissione agricoltura emendamenti, qualora ritenga che essi siano tesi al miglioramento del testo pervenuto dal Senato. L'importante è che il provvedimento venga esaminato e possa essere approvato nei tempi, indubbiamente brevi, che abbiamo a disposizione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta della Presidenza di trasferire alla sede legislativa la proposta di legge nn. 61-626-745-1832-3185-3669-3721-3874-4143-4271-4402-4467-4577-B.

(È approvata).

Ricordo altresì di avere comunicato nella seduta del 24 gennaio scorso che, a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento, la sottoindicata Commissione permanente ha deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa della seguente proposta di legge, ad essa attualmente assegnata in sede referente:

VI Commissione (Finanze):

S. 576. — Senatori BERLANDA ed altri: «Disciplina delle offerte pubbliche di azioni e obbligazioni» *(approvata dal Senato)* (2889).

FRANCESCO SERVELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SERVELLO. Signor Presidente, su questa materia già la settimana scorsa si è svolto un dibattito, a seguito del quale era stato negato il trasferimento in sede legislativa. Sui giornali, anche economici, ho visto dilagare la polemica in proposito, particolarmente in relazione a talune norme (una delle quali addirittura retroattiva) che indubbiamente fanno riflettere. Occorre pertanto tener conto di questa realtà, nonché delle preoccupazioni che sono affiorate negli ambienti finanziari in ordine all'attesa

di un provvedimento di questo tipo. Tuttavia, considerati i tempi ristrettissimi, è difficile poter adottare misure emendative, soprattutto in merito alla retroattività che è prevista in una norma significativa di questo provvedimento.

Chiediamo quindi che sia respinta la richiesta di trasferimento della proposta di legge in sede legislativa.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 92, commi 1 e 6, e 45 del regolamento, sull'opposizione dell'onorevole Servello, darò la parola ad un oratore per ciascun gruppo che ne faccia richiesta.

GAETANO GORGONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO GORGONI. Signor Presidente, già in occasione di un'analoga discussione, l'onorevole Del Pennino, a nome del gruppo repubblicano, si oppose al trasferimento in sede legislativa di questa proposta di legge. Si tratta di un provvedimento estremamente importante e delicato, che non può essere sottratto all'esame dell'Assemblea. In questo periodo, molti progetti di legge affollano le aule delle Commissioni: sembra quasi di trovarsi a Porta Portese, alla svendita delle leggi, all'approvazione inconsulta, irragionevole, irrazionale ed antieconomica di provvedimenti che hanno soltanto mire elettorali.

È un fatto veramente vergognoso che non si ricorra alla sede legislativa per l'approvazione urgente di alcune leggi solo con riferimento a materie che non siano molto importanti e che possono quindi essere sottratte all'esame dell'Assemblea. Quella di cui trattiamo, per le grosse implicazioni che ha, è una legge sulla quale l'Assemblea dovrebbe soffermarsi. Mi pare assolutamente inaccettabile che un provvedimento di tale portata e così importante sia trasferito a Commissione in sede legislativa.

Per tali ragioni, noi repubblicani ancora una volta ribadiamo la nostra dura e ferma

opposizione al trasferimento di questo progetto di legge in sede legislativa.

FRANCO PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO PIRO. Presidente, si tratta di materia che conosco bene giacché la Commissione finanze se ne è occupata per anni. In questa sede mi corre l'obbligo di dire che il collega Servello e il collega Gorgoni hanno sviluppato osservazioni pregne di fondamento.

Mi permetto di integrare l'intervento del collega Servello riferendomi esplicitamente all'articolo 37 del provvedimento in questione, al quale egli ha fatto riferimento. L'articolo 37 del testo che voi, onorevoli colleghi, potreste trasferire in sede legislativa contiene una norma sulla retroattività. Ci si riferisce specificatamente all'operazione Generali, cioè ad una operazione che coinvolge 168 mila azionisti e che quando (ma parlo di parecchi secoli fa) ero presidente della Commissione finanze provocò una significativa levata di scudi. E noi (a quell'epoca la Commissione finanze lavorava molto) organizzammo una serie di audizioni. Venne il presidente Saja; venne l'ex presidente della CONSOB Bruno Pazzi. Al riguardo, colgo l'occasione per esprimere la mia riconoscenza al Presidente del Consiglio perché un auspicio che avevo levato in quest'aula qualche tempo fa si è ieri concretizzato con la nomina del senatore Enzo Berlanda a presidente della CONSOB.

Ebbene, questo progetto di legge è stato voluto dal senatore Berlanda e dai colleghi della Commissione finanze del Senato in un testo radicalmente diverso da quello che è oggi all'esame della Commissione finanze della Camera.

L'articolo 11 del testo all'esame della Commissione finanze della Camera introduce una sorta di offerta pubblica di acquisto progressivo che può avere conseguenze gravi nel nostro ordinamento, nel quale già sono stati introdotti degli irrigidimenti, come il secondo comma dell'articolo 27 della legge anti-trust, al quale diedi il mio consen-

so unicamente perché in quel periodo ero relatore del provvedimento sulle società di intermediazione immobiliare (le SIM), che con la legge 2 gennaio 1991 entrarono nel nostro ordinamento riformando la legge istitutiva della borsa valori del 1913.

Allo stato attuale, onorevole Gorgoni, onorevole Servello, onorevoli colleghi, abbiamo diciotto (dicasi diciotto!) presunzioni assolute di controllo. Ciò significa che un magistrato che oggi dovesse per avventura applicare la legge per sapere quando scatti la presunzione di controllo non saprebbe quale legge applicare. Noi abbiamo svolto un lavoro enorme in Commissione finanze, tant'è vero che giovedì la Commissione finanze del Senato (e vorrei esprimere la mia riconoscenza) ha approvato una mia iniziale proposta di legge che l'onorevole Minervini aveva portato avanti nella precedente legislatura. Mi riferisco al provvedimento sulla trasparenza bancaria che, dopo essere stato bloccato un anno al Senato, è diventato finalmente legge dello Stato. Questo vuol dire che i risparmiatori potranno essere più tutelati e che un artigiano o un commerciante avranno diritto di sapere quanto costi il credito. Ma è evidente cosa significhi introdurre in Italia un'OPA come quella prevista in questo testo, quando esiste la banca universale tedesca e quando esiste il combinato disposto banche-assicurazioni che consente di fatto di partecipare alle nostre offerte pubbliche di acquisto, laddove i nostri imprenditori all'estero sono stati trattati a pesci in faccia. Pensiamo al caso dell'acqua minerale, cioè al caso del collega Gianni Agnelli — perché è un collega — cioè al caso Exor-Perrier, o ancora al caso della Continental, quando la Pirelli ha cercato di fare un *take-over* non ostile rispetto all'azienda tedesca.

Io credo che si debba fare un'OPA sulla base dei principi della Comunità europea e non, invece, irrigidire il nostro mercato: si tratta di far crescere i piccoli e non di paralizzare i grandi, giacché i nostri grandi sono piccoli rispetto agli altri grandi!

Quando la COMIT tentò legalmente e in modo amichevole un *take-over* non ostile nei confronti di Irving Bank — vi parlo di quattro anni fa — il *Wall Street Journal* fece

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

una campagna terribile contro la pretesa delle banche italiane di scalare l'Irving Bank.

Allora, onorevoli colleghi, non possiamo per venature ideologiche che meravigliano in alcuni colleghi della democrazia cristiana dar luogo ad un'OPA che rischia di paralizzare il riassetto del mercato azionario italiano.

Proprio perché come presidente della Commissione finanze ho cercato di concludere un iter riformistico della legislazione dei mercati finanziari, voglio dire in questa sede che se avessimo voluto fare una legge non contro qualcuno ma per i piccoli azionisti, l'avremmo fatta da tempo. La verità, invece, è che non si legifera in modo da non consentire più, ad esempio, le «porcherie» che fece la Fondiaria (con azioni oscillanti tra 55 e 85 mila lire) nei confronti di piccoli azionisti che, comprando un titolo assicurativo, si trovarono improvvisamente proprietari di vacche in Argentina... Questo può avvenire in Italia dove uno cerca di comprare magari petrolio e gli vendono tutt'altro materiale, non sempre beneodorante! Però, onorevoli colleghi, in questo testo vi è una cattiveria anti-FIAT che capisco solo perché c'è di mezzo il *Corriere della Sera*. Mi rendo conto che forse bisognerebbe toglierlo alla FIAT, però noi non possiamo fare danni ai nostri industriali, non possiamo recare danni alla nostra economia.

Ha ragione il collega Servello: l'articolo 37, così com'è, è incostituzionale. Queste sono le ragioni per le quali voterò contro il trasferimento della proposta di legge in sede legislativa, anticipando che, qualora la Camera lo approvasse, interverrei articolo per articolo in Commissione finanze, una Commissione che mi è ben nota e che amerò con tutte le mie forze anche quando non sarò più deputato!

FRANCESCO SERVELLO. Una dichiarazione d'amore un po' singolare!

PRESIDENTE. D'altra parte spesso gli amori non sono ricambiati!

FRANCO PIRO. Se uno ama una Commissione, che male c'è?

EDDA FAGNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EDDA FAGNI. Intervengo molto brevemente per dire che siamo contrari al trasferimento della proposta di legge n. 2889 in sede legislativa. Non ho molte motivazioni, ma se me lo consente, signor Presidente, vorrei illustrarne una politica.

Ho visto alleanze molto variegiate su talune questioni, che sono anche rilevanti. Stranamente ed improvvisamente — e non cito il titolo di un film (*Improvvisamente l'estate scorsa*), come fa spesso il collega Piro — stamane vengono espresse posizioni favorevoli nei confronti di alcuni provvedimenti e negative nei confronti di altri. Poco fa sulla caccia si è vista un'ampia alleanza che andava dal gruppo verde al gruppo del MSI-destra nazionale. Adesso sull'OPA vi è un'alleanza diversa.

Presidente, noi manterremo la nostra contrarietà su tutte le proposte di assegnazione in sede legislativa per una semplicissima ragione: non vogliamo prestarci a manovre propagandistiche o elettorali per le quali ognuno nelle proprie Commissioni si accaparra una fetta di «leggina» elettorale, nella dirittura d'arrivo di quest'ultima settimana, per poi spendersela nel collegio. Noi intendiamo essere molto coerenti e chiari: diremo quindi «no» a tutte le proposte di assegnazione in sede legislativa, proprio perché ci siamo accorti — mi basta essere qui per vederlo — che vi sono accordi sottobanco anche con chi, nei confronti di alcune proposte, era profondamente contrario.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, comunico i divisamenti della Presidenza in relazione ai rilievi espressi in questo dibattito.

La Presidenza ha sottoposto ad ulteriore esame le questioni regolamentari sollevate nella seduta del 23 gennaio scorso in ordine al procedimento di assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa ed è pervenuta, in relazione a questo ulteriore approfondimento, alle seguenti conclusioni.

Quando all'assegnazione si procede su

proposta autonoma del Presidente della Camera, ai sensi del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento, l'opposizione annunciata da uno o più presidenti di gruppi ricomprensenti almeno un decimo dei componenti la Camera appare motivo sufficiente affinché il Presidente revochi la sua proposta. In questo senso è la prassi interpretativa costante del penultimo periodo del citato comma 1 e, del resto, considerato che la proposta della Presidenza di norma è preceduta dall'accertamento del parere dei gruppi e del Governo, soltanto in casi eccezionali, a seguito di un mutamento di avviso di alcuni gruppi sulla base di rilevanti circostanze sopravvenute, si potrà di norma realizzare la fattispecie ipotizzata.

Diversa è la situazione quando si procede al trasferimento dalla sede referente a quella legislativa. In questo caso la proposta della Presidenza è preceduta da una serie di adempimenti, elencati dal comma 6 dell'articolo 92 del regolamento, tra i quali la richiesta unanime dei rappresentanti dei gruppi nella Commissione o di più dei quattro quinti dei componenti la Commissione stessa. In presenza di tale presupposto, soprattutto allorché, come nel caso specifico, la richiesta della Commissione, corredata dal prescritto numero di firme, fa immediatamente seguito, per la seconda volta, ad una precedente opposizione in Assemblea di alcuni rappresentanti di gruppo, non sembra che l'opposizione annunciata in Assemblea da uno o più presidenti di gruppi ricomprensenti almeno un decimo dei componenti la Camera possa senz'altro considerarsi ostativa alla sottoposizione al voto dell'Assemblea della proposta che trae origine da una deliberazione qualificata della Commissione, a meno che l'opposizione non sia corredata dall'assenso, effettivamente espresso, di un decimo dei deputati, nel qual caso trova immediata applicazione il comma 4 del citato articolo 92.

Per il momento, ad esempio, le firme raccolte dal gruppo del MSI-destra nazionale sono 29 contro la consistenza di quel gruppo, che è di 34 deputati. Non vi è quindi l'effettivo riscontro della presenza delle firme necessarie, pari a 63 parlamentari.

Pongo pertanto in votazione la proposta

della Presidenza di trasferire alla VI Commissione finanze in sede legislativa la proposta di legge n. 2889.

(È respinta).

SILVIA COSTA. Ma cosa è successo?

FRANCO PIRO. Cosa è successo?

PRESIDENTE. La proposta della Presidenza è respinta. Onorevoli colleghi, ho messo in votazione la proposta della Presidenza e ho constatato, con la collaborazione del segretario, quante mani fossero state alzate e ho notato che la proposta della Presidenza era stata respinta.

GIORDANO ANGELINI. Ma come?

PRESIDENTE. Lo ripeto, la proposta della Presidenza è stata respinta. Io prendo atto di quello che vedo, non delle intenzioni. È già successo altre volte che io abbia pregato i colleghi di compiere lo sforzo «ginnico» di alzare le mani; oggi non è stato fatto e me ne dispiace.

Ho già comunicato il risultato, quindi è inutile continuare la discussione e mi dispiace che sia stato sollevato il problema.

PIETRO PAOLO MENZIETTI. Signor Presidente, la questione non può che essere sollevata successivamente alla proclamazione del risultato, perché prima non avremmo potuto farlo.

PRESIDENTE. Ribadisco di aver constatato, con conforto del deputato segretario qui presente, quante fossero le mani alzate nel corso della votazione. Prendo atto dell'obiezione da lei sollevata, ma mantengo la decisione che ho assunto.

PIETRO PAOLO MENZIETTI. Signor Presidente io insisto perché vi sia una verifica del risultato della votazione, attraverso controprova mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi. Infatti abbiamo visto come diverse, in dissenso dai segretari.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

PRESIDENTE. Il deputato segretario, a seguito di una mia espressa richiesta, ha effettuato un controllo e mi ha confermato che non è stata alzata alcuna mano quando ho chiesto chi fosse favorevole alla proposta della Presidenza.

PIETRO PAOLO MENZIETTI. Ma ha guardato la mano sollevata da me e dal collega Giordano Angelini?

PRESIDENTE. Ho contato quante mani fossero state alzate e ho visto che erano state sollevate quelle dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale e di altre due persone: in tutto cinque mani alzate contro nessuna.

PIETRO PAOLO MENZIETTI. Ma come nessuna? Noi l'abbiamo alzata!

MARIA TADDEI. Noi ne abbiamo alzate cinque!

PRESIDENTE. Mi dispiace che si sostenga una cosa non vera; non si può sostenere di avere alzato le mani, perché ciò non è vero.

PIETRO PAOLO MENZIETTI. Io ho alzato la mano!

PRESIDENTE. Comunque, non posso aderire alla richiesta di ripetere la votazione. Assumendomi la piena responsabilità della decisione, ribadisco che la proposta della Presidenza è stata respinta (*Applausi del deputato Piro — Proteste dei deputati del gruppo comunista-PDS*).

alla IX Commissione (Trasporti):

S. 2344. — «Riforma dell'ordinamento dell'Ente "Ferrovie dello Stato"» (*Approvato dal Senato*) e proposte di legge di iniziativa dei deputati RIDI ed altri e SCOTTI VINCENZO ed altri (5224-3293-4906) (*La Commissione ha proceduto all'esame abbinato*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

alla XI Commissione (Lavoro):

S. 2552. — «Interventi urgenti a favore del personale della direzione generale dell'aviazione civile» (*approvato dalla VIII Commissione del Senato*) (5663).

FRANCO PIRO. Non sono d'accordo.

ALESSANDRO TESSARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO TESSARI. Signor Presidente, il gruppo federalista europeo si oppone al trasferimento in sede legislativa del progetto di legge n. 5663.

La settimana scorsa tutti i gruppi hanno assunto l'impegno di ridurre al massimo le assegnazioni in sede legislativa, limitandole ai provvedimenti in seconda lettura o a quelli prossimi all'approvazione presso questo ramo del Parlamento, in modo da approfittare degli ultimi scampoli di attività parlamentare. Mi pare, invece, che l'elenco dei provvedimenti ritenuti urgenti o urgentissimi, per i quali si richiede la «corsia preferenziale» rappresentata dall'esame in Commissione sede legislativa, si dilati ogni minuto di più. Non riteniamo che il provvedimento recante «Interventi urgenti a favore del personale della Direzione generale dell'aviazione civile» possa essere annoverato tra quelli cui dare la precedenza assoluta, quindi — lo ripeto — siamo contrari al suo trasferimento in sede legislativa.

PRESIDENTE. Avverto che ai sensi dell'articolo 92, commi 1 e 6, del regolamento, sull'opposizione dell'onorevole Tessari darò la parola, ove ne venga fatta richiesta, ad un oratore contro e ad uno a favore.

EDDA FAGNI. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EDDA FAGNI. Signor Presidente, ho già espresso precedentemente l'orientamento generale del gruppo DP-comunisti, quindi non perderò tempo inutilmente: siamo con-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

trari al trasferimento in sede legislativa del progetto di legge n. 5663.

GIORGIO MACCIOTTA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIO MACCIOTTA. Vorrei sapere in quale momento, prima della proclamazione del voto, l'aula sia nelle condizioni di capire quale sia la determinazione che il Presidente sta per annunciare per chiedere, eventualmente, la controprova della votazione affinché non si ripeta quanto è accaduto poco fa relativamente al trasferimento in sede legislativa della proposta di legge riguardante l'OPA. In quel caso, infatti, nonostante un parere visibilmente favorevole dell'aula, la Presidenza ha annunciato una decisione contraria.

FRANCO PIRO. Visibilmente no!

PIETRO PAOLO MENZIFETTI. Sì, visibilmente favorevole!

PRESIDENTE. Ho ritenuto che, avendo la Presidenza constatato personalmente il risultato, non si dovesse procedere ad una ripetizione della votazione. Non è un problema di tardività, ma di decisione difforme rispetto ad una richiesta legittima che ho ritenuto opportuno non accogliere.

GIORGIO MAZZOTTA. Si proceda allora alla votazione mediante sistema elettronico senza registrazione di nomi.

PRESIDENTE. Non ho alcuna difficoltà ad accedere a tale richiesta e non ne faccio una questione di prevalenza della mia opinione. Come sapete, non ho l'abitudine di far pesare le mie convinzioni. Poiché avevo constatato personalmente l'esito della votazione, non mi è sembrato corretto che si affermasse il contrario; pertanto mi sono limitato ad assumere una decisione conforme alle mie constatazioni.

Per agevolare il computo dei voti, dispongo che la votazione sulla proposta di trasferimento in sede legislativa del disegno di

legge n. 5663 avvenga mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi.

Decorre, dunque, da questo momento il regolamento termine di preavviso di cinque minuti.

Sospendo pertanto la seduta.

**La seduta, sospesa alle 10,30,
è ripresa alle 10,45.**

PRESIDENTE. Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, la proposta di trasferimento alla XI Commissione (Lavoro) in sede legislativa del disegno di legge n. 5663.

(È approvata).

Ricordo altresì di aver comunicato, nella medesima seduta del 24 gennaio scorso che, a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento, le sottoindicate Commissioni permanenti hanno deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa dei seguenti progetti di legge, ad esse attualmente assegnati in sede referente:

XII Commissione (Affari sociali):

SARETTA; TAGLIABUE ed altri; BERNASCONI ed altri e PSICCHIO: «Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie» (2733-2935-4964-5239) *(la Commissione ha proceduto all'esame abbinato).*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti):

Proposta di legge d'iniziativa dei deputati SANGUINETI ed altri e DISEGNO DI LEGGE: «Norme per la realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa, in sede propria, ed infrastrutture di interscambio metropolitane» (1201-3527) *(la Commissione ha proceduto all'esame abbinato).*

FRANCO PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO PIRO. Signor Presidente, non mi sono opposto alla proposta di assegnazione alla XII Commissione in sede legislativa del provvedimento recante norme per l'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, perché conservo ancora vivo dentro di me il ricordo di quanto ho dovuto subire in una fase della mia vita risalente ad un'epoca storica caratterizzata dall'assenza di disposizioni legislative obbligatorie in questa materia. È evidente, infatti, che avrei preferito anch'io, così come tanti altri, che nel nostro ordinamento fosse stata prevista la vaccinazione obbligatoria contro la poliomielite prima ancora del 1949, cioè dell'anno in cui, all'età di 11 mesi, ho «incontrato» questa malattia.

Signor Presidente, nonostante nel caso richiamato abbia derogato alla mia posizione contraria in linea di principio alle proposte di assegnazione di provvedimenti a Commissioni in sede legislativa, ribadisco tale orientamento contrario con riferimento alla proposta di legge recante norme per la realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa, in sede propria, ed infrastrutture di interscambio metropolitane. Ritengo, infatti, che tale proposta di assegnazione vada... «al di là del bene e del male». Si tratta di una materia sulla quale è in corso un'ampia discussione nel paese e che non può essere affrontata nell'ambito ristretto di una Commissione parlamentare, dal momento che presenta implicazioni sull'impatto ambientale e sulla finanza pubblica, oltre che sotto il profilo (da considerare in termini positivi) della possibile conversione dei mezzi privati in mezzi pubblici. Ciò a condizione che si parli davvero di mezzi pubblici.

Proprio stamane abbiamo sotto gli occhi la tragedia verificatasi alle porte di Roma. Per noi si tratta di treni; in altri paesi i sistemi di collegamento dei pendolari vengono definiti «metropolitani». Chiunque conosca l'esperienza di San Francisco sa che in quella città c'è un *cable car* che è un «tram chiamato desiderio» per il nostro paese:

infatti, laddove esistevano tram, noi li abbiamo eliminati. La mia città, Bologna, con tanta nostalgia, ha riproposto di rimettere in funzione i tram.

Lo stesso Presidente della Repubblica, di recente, ha usato l'espressione «attaccarsi al tram». Allora, in questo caso, vogliamo davvero «attaccarci ai tram» che passano all'ultimo minuto? Ci rendiamo conto che questa è una materia che non interessa solo alle Commissioni bilancio, finanze e affari costituzionali, per quanto riguarda l'autonomia degli enti locali? A chi dobbiamo fare un favore sotto elezioni? Ve lo dico io? Ad alcuni consorzi famosi? Ne dobbiamo parlare, oppure mi fermo qui? (*Commenti*). Diciamo così: questa mattina, vedendo la faccia sconsolata di qualche collega che mi dice: «No, per carità di Dio, non ricominciare», mi limiterò solo a svolgere alcune considerazioni in materia, chiudendomi nel mio tradizionale riserbo, come direbbe il Presidente Biondi...!

Onorevoli colleghi, non posso però esimermi dal dire che nella città di Bologna hanno fatto «robe da chiodi»: hanno chiuso via Indipendenza, che era la strada più grande della città, e hanno fatto passare gli autobus per la via Broccaindosso. La cosa che è ancora più seria è che avevano sbarcato via Indipendenza con le catene e allora le ambulanze e la polizia non potevano passare. Un vecchio è morto per questo, perché è finito con la sua bicicletta contro una catena.

Sono arrivati ad incatenare una città per poi inventarsi le metropolitane, quando per esempio la località in cui risiedo, che si chiama Pianoro (è l'antico punto di passaggio dei papi tra Firenze e Bologna) e la stazione centrale di Bologna ci sono setteotto minuti, e quando dalla stazione centrale, tramite lo snodo del Ravone, si arriverebbe all'aeroporto in cinque minuti. Perché non si sono voluti fare questi collegamenti? Ma non pensate che veramente sia l'ora di parlare del peso enorme che lo sviluppo del mezzo privato ha avuto nel rallentare le metropolitane di superficie? Non parliamo di quello che si sono inventati a Roma, dove non c'è una metropolitana che ti porti fino all'aeroporto, per cui sei costretto a usare

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

diversi mezzi di trasporto. A Roma Fiumicino, poi, devi arrivare a piedi al nuovo imbarco, cosa che provoca delle risse, perché provoca anche stanchezza. Ci sono da percorrere due chilometri a piedi...

FRANCO FRANCHI. Bravo Piro!

FRANCO PIRO. ... per prendere l'areo, che ormai è diventato un mezzo solo per iniziati atletici!

Allora, siccome io non faccio parte della minoranza atletica, e sogno le metropolitane di superficie (non sotterranee, perché se no c'è la revisione prezzi), questa è la ragione per la quale pregherei, nei limiti del possibile, di non insistere, perché non mi pare che in fine di legislatura si debbano dare annunci a chi è già pronto per finanziare le campagne elettorali.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 92, commi 1 e 6, e 45 del regolamento, sull'opposizione dell'onorevole Piro darò la parola ad un oratore per ciascun gruppo che ne faccia richiesta.

GAETANO GORGONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO GORGONI. Signor Presidente, intervengo per dire che mi associo alle considerazioni testé svolte dall'onorevole Piro.

Quella in discussione è una legge complessa, che meriterebbe senz'altro una approfondita discussione. È una legge che ci viene presentata all'ultima ora e che non può essere sottratta all'esame dell'Assemblea. È uno dei tanti provvedimenti che in questi giorni stanno sovrappollando le Commissioni e provocando in ingorgo legislativo inaccettabile, con danni serissimi per il nostro bilancio che poi danno luogo alle considerazioni che la Corte dei conti fa sull'operato del Governo e della maggioranza.

È per questa ragione di principio che noi ci opponiamo al trasferimento in sede legislativa del provvedimento in discussione.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor Presidente, in relazione a questo gruppo di provvedimenti di cui si sta discutendo l'assegnazione in sede legislativa, mi domando se ci rendiamo veramente conto dei limiti di tempo che abbiamo. Se le Commissioni della Camera riunite in sede legislativa approvassero questo provvedimento, che non è stato ancora esaminato dall'altro ramo del Parlamento, sarebbe forse serio obbligare quest'ultimo ad approvare il testo da noi deliberato *in extremis*? Se si trattasse di un provvedimento già discusso in prima lettura dal Senato, forse potremmo valutare l'opportunità di inserirlo all'ordine del giorno; infatti, poco fa è stata accolta qualche richiesta di assegnazione in sede legislativa proprio per l'alta probabilità che i relativi provvedimenti riescano ad essere definitivamente approvati. Nel caso del provvedimento in questione, invece, che deve ancora essere esaminato in prima lettura, non vi sono i tempi tecnici necessari.

Per questi motivi, oltre a tutte le regioni di principio che sono state addotte, ritengo impossibile accogliere tale richiesta, che non avrebbe dovuto neanche essere presentata in Assemblea.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, per agevolare il computo dei voti dispongo che la votazione sulla proposta di trasferimento in sede legislativa avvenga mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi.

Pongo pertanto in votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, la proposta di trasferimento alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti) in sede legislativa della proposta di legge n. 1201-3527.

(È approvata).

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente e autorizzazione di relazioni orali.

PRESIDENTE. A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, comunico

che le seguenti proposte di legge sono già state deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti, in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

BALESTRACCI: «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile» (già approvato dalla Camera, modificato dal Senato, nuovamente approvato dalla Camera, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, con messaggio motivato, nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera e modificato dal Senato) (395-F) (con parere della V, della VIII e della XI Commissione);

alla II Commissione (Giustizia):

Senatori FAVILLA ed altri: «Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo ed elevazione del periodo di pratica professionale per i ragionieri e periti commerciali» (già approvato dal Senato e dalla Camera, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, con messaggio motivato, e nuovamente approvato, con modificazioni, dal Senato) (5774-B) (con parere della I, della V, della VII, della X, della XI Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie).

Dati i motivi di particolare urgenza, propongo altresì che le Commissioni siano autorizzate sin d'ora a riferire oralmente all'Assemblea.

FRANCO PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO PIRO. Signor Presidente, lei sta chiedendoci di autorizzare le Commissioni a riferire oralmente all'Assemblea; però, sempre oralmente, non più tardi di mezz'ora fa è stata sollevata un'obiezione nei confronti del suo comportamento, che a mio giudizio è stato esemplare. Poiché la richiesta di assegnazione alla sede legislativa poc'anzi votata è stata approvata con uno scarto di

quaranta voti — e quindi è stato determinante il voto dei colleghi del gruppo comunista-PDS, mentre i colleghi della sinistra indipendente si sono opposti —, chiedo se continueremo a lungo con questi messaggi, con questi segnali di fumo con cui facciamo finta di risolvere, nel giro di due ore, tutto l'ingorgo della legislatura.

Lei, dunque, propone che le Commissioni affari costituzionali e giustizia siano autorizzate a riferire oralmente all'Assemblea. Ebbene, potrei dire che con l'espressione orale si privilegia la sintesi; ma devo anche aggiungere che un documento scritto rappresenta la possibilità di controllo. Mi riferisco in particolare a quei colleghi che magari qui non arrivano, e tuttavia andranno nei loro collegi elettorali e raccontare che loro erano favorevoli che si esaminassero in sede legislativa quasi tutti i provvedimenti.

Onorevole Presidente, insisto sul fatto che ritengo necessario conservare la dignità dell'eutanasia di una legislatura che forse avrebbe dovuto morire prima. Al punto in cui siamo, per quale ragione continuiamo da più di un'ora e mezza a proporre infiniti destini per l'umanità, il mondo, l'Italia, le metropolitane? A chi abbiamo fatto male? A chi ha fatto male lei, Presidente, per essere oggi costretto a proporre procedure del genere? Non so chi l'abbia deciso; ma probabilmente sarà la Conferenza dei capigruppo evanescenti.

Allora, a Bologna si dice: *di' ben so' fantesma*. Dopo tutto quello che non siamo riusciti a fare, chi vogliamo prendere in giro, autorizzando la relazione orale?

Allora, sempre oralmente, dirò quanto segue: è bene che le prese in giro siano scritte, perché *scripta manent!*

Per il resto, non ho nulla da dire se non una cosa ai colleghi del PDS: sarrebbe il caso che si accorgessero di quando qui si vota, e che non contestassero il Presidente quando sbagliano loro. Comunque, se vi è da costruire qualche metropolitana, lasciassero decidere agli enti locali, nella loro autonomia.

Naturalmente, tutto ciò resta a futura memoria. Non vedo l'ora che si riesca a bloccare questa Camera nell'esercizio di lavori che tanto il prossimo anno sarebbero

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

nuovamente contestati dal procuratore generale della Corte dei conti, Emidio Di Giambattista. È finita: punto e basta.

PRESIDENTE. In merito alle osservazioni dell'onorevole Piro, bisogna dire che esse sono state percepite dall'Assemblea.

Noi continuiamo comunque a lavorare sulla base del calendario stabilito: quello che potrà essere fatto o non fatto sarà valutato domani dalla Conferenza dei presidenti di gruppo. Non capigruppo... ectoplasmatici, come ha detto lei, onorevole Piro...

FRANCO PIRO. Evanescenti!

PRESIDENTE. ... ma reali. Del resto, dobbiamo mantenere nei riguardi della nostra istituzione la considerazione che le deriva dall'esercizio dei poteri che le sono stati assegnati ed alla quale essa deve far fronte, anche per scongiurare i rischi, sempre possibili, di sconfinamenti da parte di competenze esterne. La Camera deve dunque assolvere i propri impegni nella pienezza delle sue responsabilità. Gli altri organi assumeranno le decisioni ritenute opportune, sulla base delle competenze loro affidate dall'ordinamento. Tuttavia, la Camera ha la funzione di essere giudice anche di quelle decisioni, perché deve valutare quanto le viene comunicato.

Passiamo ai voti sulla proposta di autorizzazione di relazioni orali. Per agevolare il computo dei voti, dispongo che la votazione avvenga mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi.

Pongo in votazione la proposta della Presidenza di autorizzare le Commissioni I e II a riferire oralmente all'Assemblea, rispettivamente, sulla proposta di legge n. 395-F e sulla proposta di legge n. 5774-B.

(È approvata).

Sull'ordine dei lavori.

GIORDANO ANGELINI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORDANO ANGELINI. Signor Presidente, credo che abbiamo tutti sotto gli occhi le drammatiche immagini della tragedia causata dallo scontro tra due treni verificatosi ieri sera alla stazione di Casabianca: vi sono stati 5 morti e oltre 100 feriti. Esprimiamo il nostro cordoglio alle famiglie delle vittime e auguri di pronta guarigione e la nostra solidarietà ai feriti.

Chiediamo al Governo di riferire all'Assemblea il prima possibile quanto è a sua conoscenza, in queste prime ore dopo la tragedia, sulle sue cause.

Vogliamo sapere se sia vero che è stata denunciata la scarsa sicurezza di quel tratto di linea. In questi ultimi tempi si è per altro registrato un incremento di incidenti sulle linee ferroviarie secondarie del paese.

Stiamo per presentare un'interrogazione sull'argomento per sapere dal Governo quali provvedimenti l'ente Ferrovie dello Stato intenda adottare per rendere più sicuro il trasporto ferroviario nel nostro paese.

FRANCO FRANCHI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO FRANCHI. Ho sotto gli occhi il nutrito ordine del giorno della seduta odierna, composto di ben 6 punti. In esso non è tuttavia prevista la trattazione del progetto di legge relativo alla moralizzazione delle spese elettorali, e questo ci preoccupa, Presidente. Tutte le forze politiche in Commissione affari costituzionali hanno fatto a gara infatti nel sostenere che occorre dare un segnale, atteso dall'opinione pubblica.

In Commissione abbiamo discusso e licenziato il provvedimento, che è pronto per l'esame dell'Assemblea, ma siamo già a martedì ed esso non è stato inserito nell'ordine del giorno. Chi ha cambiato idea? Chi frena? Abbiate il coraggio di dirlo!

C'è tutto il tempo per approvare il progetto di legge, per impedire lo scandalo dello sperpero di miliardi per spese elettorali. Il Senato aspetta che il provvedimento gli venga trasmesso. Ma neppure oggi, ripeto, esso è previsto nell'ordine del giorno.

Avevamo raggiunto un accordo su tutti i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

punti, compresi quelli più delicati. Anche il nostro gruppo aveva rinunciato a perfezionare il provvedimento di cui ci occupiamo, che, così come licenziato dalla I Commissione, è valido per porre almeno un certo freno allo scandaloso sconcio degli sperperi per spese elettorali.

Vogliamo conoscere quali forze politiche dicano «no», impediscano che il progetto di legge, pronto per l'Assemblea, sia da quest'ultima esaminato.

Presidente, continueremo ogni giorno, ed anche più volte al giorno, in queste ultime ore della legislatura, a chiedere l'inserimento all'ordine del giorno del provvedimento relativo alla moralizzazione delle spese per le campagne elettorali (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

FRANCO PIRO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO PIRO. Presidente Biondi, mi scuso con lei e con l'Assemblea, ma io non ho assolutamente usato la parola «ectoplasmi» riferita ai capigruppo. Lei, Presidente, ha usato quel termine...

PRESIDENTE. Ho tradotto, per così dire.

FRANCO PIRO. ... interpretando, evidentemente («voce dal sen fuggita»), i richiami sull'ordine dei lavori che per l'appunto si accingevano a fare i colleghi Giordano Angelini e Franchi.

Si tratta di materia che già stamane abbiamo cominciato ad introdurre. Ogni tanto qualcuno parla di uso improprio del regolamento.

Ricordo il poeta secondo il quale la burocrazia è: «Una tela di ragno che uccide i cervelli». Si chiamava Majakovskij, non è finito bene e io non vorrei che ci trovassimo di fronte a questa condizione astrale. Il collega Angelini ha detto giustamente che si tratta di acquisire alla Camera le notizie in possesso del Governo in ordine alla tragedia avvenuta a pochi chilometri da Roma e che si è abbattuta sulle famiglie delle persone che prendevano quel treno per andare a guadagnarsi da vivere onestamente.

Qualcuno dirà che bisogna presentare interrogazioni e sollecitarne lo svolgimento. Da storico e solo da storico, quindi ormai da ex deputato, dico che chiunque conosca la storia degli atti parlamentari sa che in questi casi il Governo si precipitava alla Camera e dava le notizie che giustamente il collega Angelini ha richiesto. Veniva immediatamente a riferire ciò che sapeva, per esprimere il cordoglio del Governo e della Camera dei deputati e per dire cosa non aveva funzionato. È abissale la differenza rispetto ad un ordine del giorno che propone di assegnare il provvedimento sulle metropolitane in sede legislativa.

A ciò va aggiunto che il collega Franchi — come io stesso ho fatto questa mattina e venerdì — ha ribadito questa mattina, e lo aveva fatto venerdì, così come il presidente della I Commissione, che è pronto il testo sulla moralizzazione della campagna elettorale.

Onorevole Presidente Biondi, ho parlato sull'ordine dei lavori; tuttavia un tempo si invocava la pietà per lo meno del re. Adesso non c'è il re, c'è la Repubblica e allora dovete spiegarci, onorevoli rappresentanti dei gruppi parlamentari, onorevoli evanescenti capigruppo (non vi definirei mai ectoplasmi; siete — come si suol dire — qualcosa di evanescente) se tutti i gruppi vogliono la legge che giustamente il collega Franchi ha richiamato anche questa mattina, se il presidente Labriola in quest'aula ha comunicato che il testo è pronto, perché — la domanda sorge spontanea — non lo si mette all'ordine del giorno? La risposta è altrettanto spontanea e non la do io, ma la coscienza civile di ogni cittadino, di ogni italiano. La verità è che le ruberie si sono compiute e stanno per essere pagate le tangenti ad alcuni deputati e ad alcuni partiti. Quanto è vero Dio, da cittadino farò la campagna elettorale a Napoli, anche senza candidarmi. È ora di finirla: 2.200 miliardi sono stati stanziati dal Senato la settimana scorsa, con il voto contrario dei socialisti, e si invoca un decreto! Ancora, sono stati previsti 1.250 miliardi per Venezia. Ma dove sono tutti questi miliardi?

Allora basta, veramente, Presidente Biondi! Nella sua qualità di Presidente di turno

le chiedo formalmente di comunicare alla Presidenza della Camera e alla Conferenza dei presidenti di gruppo che in quest'aula non un deputato si è alzato per parlare contro questo provvedimento; siamo tutti a favore. Qual è la volontà dell'Assemblea? È quella della Conferenza dei presidenti di gruppo oppure è quella espressa qui dai colleghi di tutti i gruppi parlamentari, da colleghi presenti, che sono intervenuti, che le chiedono tutto ciò per pietà, perché ormai così siamo costretti a rivolgerci a voi! Non a lei, Presidente Biondi, perché lei è figlio della scuola del diritto e sa che in questo momento stiamo parlando sul serio, come sempre. Poi potete spiegarci che per ragioni burocratiche la legge sulla moralizzazione della campagna elettorale non si farà. Benissimo! A Bologna si dice così: me la puoi mettere dove ti pare ma non nella testa. E Ferrini, a Cesena direbbe: non capisco ma mi adeguo. L'onorevole Piro, l'onorevole Franchi, l'onorevole Gianni Rivera e altri colleghi che hanno preso la parola non capiscono e non si adeguano. Se vi è una legge urgente da approvare è proprio quella che consente di dire ai ladri che hanno preso le tangenti che possono devolverle in opere di bene. Infatti, chi spende più di 100 milioni in campagna elettorale farà i conti con le mie parole e non solo con le mie; a Napoli e non solo a Napoli. Basta leggere *l'Unità* di oggi, rubrica *Lettere*.

EDDA FAGNI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EDDA FAGNI. Signor Presidente, vorrei riprendere anch'io il problema, già sollevato dai colleghi Franchi e Piro, relativo ai provvedimenti sulle spese elettorali. Non intendo essere più maliziosa di altri, ma il grande interessamento a concedere l'assegnazione in sede legislativa per moltissimi provvedimenti in questo scorcio di legislatura la dice lunga sulle pressioni esterne che vengono esercitate, che possono poi tradursi in sostegni di vario genere. Non voglio essere maliziosa più del dovuto (lo ripeto), ma non vorrei poi dover constatare proprio la situazione che stiamo denunciando.

In secondo luogo, vorrei riferirmi al disastro ferroviario che si è verificato ieri pomeriggio alle porte di Roma. Qualche collega ha detto che il Governo sarebbe dovuto venire in aula a riferire sull'accaduto e ad esprimere il suo cordoglio — e noi manifestiamo il nostro — ai familiari delle vittime dell'incidente, che sono sei e non cinque, in base agli accertamenti effettuati e comunicati stamane. Poco tempo fa il nostro gruppo ha presentato un'interrogazione sui numerosissimi disastri che negli ultimi tempi si sono purtroppo verificati nel nostro paese: ricordo quello della linea tirrenica tra Pisa e San Rossore, nonché quelli di Asti e di Napoli.

Purtroppo — ciò è successo in occasione dell'esame della legge finanziaria e, recentemente, della legge di riforma dell'Ente ferrovie dello Stato — è luogo comune pensare che i rimedi ai problemi del trasporto ferroviario nel nostro paese siano la privatizzazione e l'allontanamento dall'ente di un gran numero di dipendenti delle ferrovie dello Stato. Io invece vorrei capire se tra i progetti del Governo vi sia veramente quello di rendere accessibile a tutti e sicuro il trasporto ferroviario, investendo sul materiale rotabile. Pensiamo davvero che le società per azioni — le quali, come succederà per quelle dell'ASST o della SIP, riceveranno soldi dall'IRI che, a sua volta, li otterrà dal Governo — si pongano come primo problema quello di rendere sicuro il servizio dei trasporti (che sia pubblico o privato poco importa)? Non vorrei infatti che venissimo trascinati dal vento delle privatizzazioni, perché le società in questione hanno più a cuore i propri interessi e profitti che non la sicurezza della gente.

Ecco perché non presenteremo alcuna interrogazione sul disastro che si è verificato ieri pomeriggio nei pressi di Ciampino; basterebbe che il Governo rispondesse a quelle già presentate su eventi analoghi. Ciò che vogliamo sapere dal ministro dei trasporti è se vi sia davvero la volontà di lavorare per la tutela dell'ambiente e di investire sulle ferrovie per rendere più sicuro ed efficiente questo tipo di trasporto o se siamo invece di fronte a stanziamenti che non si traducono in investimenti seri.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

TINA ANSELMI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TINA ANSELMI. Signor Presidente, intervegno non solo come firmataria di una delle proposte di legge sulla regolamentazione del tetto di spesa durante le campagne elettorali, ma anche come presidente della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, a conclusione della Conferenza nazionale che si è tenuta in questi giorni a Roma. Devo ribadire l'esigenza che la materia venga affrontata al più presto e in modo tale da favorire quelle candidature che sono forti per la loro moralità, ma che diventano deboli elettoralmente per non piegarsi ad una forma di propaganda elettorale che porta veramente a sprechi e a condizionamenti.

Invito pertanto il Presidente Biondi a farsi portavoce della necessità di discutere al più presto queste proposte di legge, affinché la modifica apportata dal referendum sulla preferenza unica (che potrebbe portare ad una selezione della classe dirigente del nostro paese) non venga vanificata dalla mancata introduzione dei correttivi necessari.

FRANCO PIRO. Ben detto!

GIOVANNI BRUNI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI BRUNI. Signor Presidente, vorrei ricordare che il nostro gruppo ha presentato un'interrogazione sull'adozione delle marmitte catalitiche, di cui è primo firmatario l'onorevole Dutto. Chiediamo che il Governo chiarisca la sua posizione sull'argomento, in considerazione del fatto che si è già prodotta una turbativa del mercato; infatti, giacché le marmitte catalitiche dovrebbero essere installate sulle autovetture nuove e poiché si afferma che il nostro parco macchine è il più arretrato rispetto alla media europea, vi è la possibilità che i proprietari (e sono milioni) di autoveicoli

circolanti subiscano un danno enorme. Si tratta di problemi che il Parlamento deve affrontare dopo aver acquisito adeguati elementi di conoscenza.

Per quanto riguarda poi il provvedimento sulla moralizzazione delle campagne elettorali, riteniamo necessario (insistiamo su questo punto, come hanno fatto poc'anzi i colleghi Franchi e Piro) che il Parlamento lo esamini. Mi permetto di aggiungere, collega Franchi, che sul tappeto non vi è solo il problema degli sprechi. Voglio dire in maniera molto netta che, dopo il referendum sulla preferenza unica, se la questione non sarà affrontata e risolta, nella prossima legislatura ci saranno i ricchi e i servi!

PRESIDENTE. Per quanto riguarda le interrogazioni al Governo sull'incidente ferroviario accaduto ieri nei pressi di Roma, assicuro che la Presidenza si adopererà presso il Governo affinché a tali strumenti del sindacato ispettivo sia data risposta alla Camera il più presto possibile. Aggiungo che il Presidente della Camera ha già fatto pervenire ai familiari delle vittime della sciagura ferroviaria di ieri sera i sensi del cordoglio proprio e dell'Assemblea, che rinnovo da questo banco, certo di interpretare i sentimenti e il pensiero di tutti i colleghi.

Per quanto concerne l'inserimento nel calendario del provvedimento sul contenimento delle spese elettorali, ribadisco che il Presidente della Camera si riserva di proporlo, ai sensi dell'articolo 27 del regolamento, dopo il voto finale sui progetti di legge relativi all'autonomia universitaria qualora (questo non è un fatto burocratico, ma un elemento costitutivo) il Comitato dei nove giunga a conclusioni che ne rendano possibile lo sviluppo procedurale.

Informerrò comunque il Presidente della Camera di tutti i rilievi che sono stati formulati in questa sede.

PIER LUIGI ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIER LUIGI ROMITA, *Ministro per il coor-*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

dinamento delle politiche comunitarie. Signor Presidente, il Governo si associa al cordoglio espresso dal Presidente, che accomuna tutto il popolo italiano, per il gravissimo incidente ferroviario verificatosi ieri sera nei pressi di Roma. Il Governo si associa altresì alle preoccupazioni manifestate in questa sede in ordine alle cause di tale incidente e assicura di essere disponibile a rispondere quanto prima alle interrogazioni presentate sulla vicenda.

FRANCO FRANCHI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO FRANCHI. Signor Presidente, devo dire che le sue giuste affermazioni ci preoccupano ancora di più, in quanto la Presidenza della Camera ha posto, con riferimento al provvedimento in materia di spese elettorali, condizioni pressoché impossibili. Quando sarà esaminato? Evidentemente dopo la fine della legislatura! Dire infatti che bisogna prima approvare il progetto di legge sull'autonomia universitaria (sappiamo benissimo quale sia l'atteggiamento dell'Assemblea al riguardo) significa non voler inserire nel calendario il provvedimento sulle spese elettorali.

Vorrei sottolineare, inoltre, che il Comitato dei nove ha licenziato il testo; noi ci siamo trovati, per così dire, d'accordo sul disaccordo e abbiamo presentato due emendamenti che sottoporremo all'Assemblea. Il secondo ostacolo di cui si parla, quindi, non esiste. Il Comitato dei nove, ripeto, ha licenziato il testo e il presidente della I Commissione ha confermato che il provvedimento è pronto. Non ci si venga a dire che esso può essere inserito nel calendario solo dopo l'approvazione del progetto di legge sull'autonomia universitaria: ciò vorrebbe dire che non lo si vuole esaminare! Allora, il Presidente della Camera (non l'onorevole Biondi, che presiede in questo momento) e tutti i gruppi che insabbiano se ne assumeranno la responsabilità, che è molto grave.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Franchi. Ritengo che la Presidente Iotti po-

trà risponderle personalmente. In ogni caso, riferirò al Presidente della Camera, che potrà tenerli nel debito conto, anche i rilievi che sono stati da lei testé formulati.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dei protocolli agli accordi di cooperazione tra la CEE da una parte ed il Regno Hascemita di Giordania, la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e lo Stato di Israele dall'altra, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmati a Bruxelles rispettivamente il 9 luglio 1987, il 10 dicembre 1987 ed il 15 dicembre 1987 (4863).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dei protocolli agli accordi di cooperazione tra la CEE da una parte ed il Regno Hascemita di Giordania, la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e lo Stato di Israele dall'altra, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmati a Bruxelles rispettivamente il 9 luglio 1987, il 10 dicembre 1987 ed il 15 dicembre 1987.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Scalfaro.

OSCAR LUIGI SCALFARO, *Relatore.* Signor Presidente, le chiedo scusa se, prima di entrare nel merito del disegno di legge al nostro esame, mi permetto di svolgere una considerazione. Noi siamo qui dalle 9,30 per cercare di discutere i punti all'ordine del giorno della seduta odierna; con grande rispetto per l'Assemblea, vorrei osservare che è stata affrontata una serie di questioni la maggior parte delle quali è totalmente inutile e dannosa per la dignità e la serietà dell'Assemblea stessa, che dovrebbe rimane-

re in carica fino all'elezione del nuovo Parlamento.

Desidero avanzare una richiesta, alla quale per ora non esigo una risposta. Chiedo che non sia inserita al primo punto dell'ordine del giorno delle prossime due sedute l'assegnazione di provvedimenti a Commissioni in sede legislativa, a meno che non si tratti di progetti di legge di assoluta necessità e urgenza.

Detto questo, il disegno di legge al nostro esame è semplicissimo e si illustra da sé. Si tratta di tre protocolli tesi ad aggiornare la serie degli accordi CEE e CECA a seguito dell'adesione di due nuovi Stati, Spagna e Portogallo.

Mi rivolgo tuttavia all'onorevole sottosegretario qui presente, il quale fu molto cortese in sede di Commissione, quando io avanzai una proposta appoggiata dal presidente e da tutta la Commissione esteri; ho infatti il timore — credo motivato — che nell'enorme elenco di merci e prodotti che possono essere oggetto degli scambi economici in questione siano ricompresi, direttamente o indirettamente, materiali che possano essere adoperati per la violenza o per la guerra. Il rischio è che il Parlamento produca leggi tese ad impedire tale destinazione e che poi determinate merci passino di contrabbando.

Svolgo queste considerazioni in quanto ho la certezza, non solo morale, che vi siano questioni che meriterebbero una particolare attenzione. In sede di Commissione il Governo aveva affermato che sarebbe intervenuto a livello europeo allo scopo di effettuare un più attento controllo al riguardo; chiedo pertanto al sottosegretario se possa fornirci qualche elemento di garanzia. Per il resto, invito l'Assemblea ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

CLAUDIO VITALONE, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che la preoccupazione manifestata dall'onorevole relatore debba essere tenuta nel massimo conto. È

vero che i protocolli in questione non innovano sostanzialmente il regime commerciale pregresso, ma si può presumere che con il nuovo atto, come ha già avuto occasione di sottolineare il presidente Scalfaro in Commissione, si possano creare nuovi canali di *import-export* pericolosi. C'è il timore che in avvenire operazioni di *import-export* di questo genere incoraggino attività illegali nelle quali possa essere in qualche misura coinvolto il nostro territorio.

Le voci doganali che interessano i protocolli, se destinate a materiale di armamento, hanno già una loro disciplina e sono assoggettate al controllo previsto dalla legge n. 185 del 1990 e, se non sono destinate a questo uso, vengono altrimenti sottoposte al controllo di garanzia previsto dall'articolo 54 del regio decreto 18 giugno 1931 e dal regolamento n. 635 del 6 maggio 1940, vale a dire dalle norme che concernono le licenze di polizia rilasciate dal Ministero dell'interno.

Ma al di là di queste spiegazioni, onorevole Scalfaro, io credo che quello sollevato sia un problema reale, che va affrontato in maniera compiuta ed organica, anche per evitare in avvenire che le misure di rigore adottate in ambito nazionale per interdire attività che concernono il commercio di sostanze comunque definite pericolose possano di fatto essere indebolite dall'obbligo, che noi pure abbiamo, di allineare la nostra legislazione alle prescrizioni che discendono dalla normativa comunitaria.

È per questa ragione che il Governo fa espressa riserva di attivare in sede comunitaria le iniziative necessarie ad una tempestiva revisione delle liste dei prodotti allegati agli accordi di cooperazione.

Per il resto, il Governo si associa alle considerazioni del relatore per una rapida approvazione del disegno di legge di ratifica in questione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo della Commissione, identico a quello del Governo.

Passiamo all'articolo 1:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti accordi internazionali:

a) Protocollo all'Accordo di cooperazione tra la CEE ed il Regno Hascemita di Giordania a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, fatto a Bruxelles il 9 luglio 1987;

b) Protocollo all'Accordo di cooperazione tra la CEE e la Jugoslavia a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, fatto a Bruxelles il 10 dicembre 1987;

c) Protocollo all'Accordo tra la CEE e lo Stato di Israele a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, fatto a Bruxelles il 15 dicembre 1987.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto da ciascuno dei Protocolli stessi.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

La votazione finale del disegno di legge avrà luogo nel prosieguo della seduta.

Discussione del disegno di legge S. 1956.

— **Ratifica ed esecuzione della convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987 (approvato dal Senato) (4971).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione della convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Mammone.

NATIA MAMMONE, *Relatore*. Signor Presidente, la convenzione al nostro esame vuole creare le condizioni per una migliore collaborazione sul piano giudiziario tra l'Italia e l'Argentina, garantendo allo stesso tempo il rispetto dei principi della Costituzione italiana. Non a caso questa convenzione, che è stata siglata a Roma nel dicembre del 1987, oltre a recepire gli orientamenti, per così dire, più moderni nel campo della collaborazione giudiziaria, ha introdotto norme sicuramente innovative per un trattato di estradizione, soprattutto per quanto riguarda le maggiori garanzie richieste per la tutela penale dei minori.

Ma al di là delle questioni che riguardano il trattato e che sono riportate nella relazione che accompagna il provvedimento, voglio cogliere l'occasione per ribadire alla Camera l'importanza di un ulteriore strumento di collaborazione tra l'Italia e l'Argentina.

Non a caso all'Argentina ci lega un trattato di associazione che ha stabilito rapporti e

vincoli particolari tra il nostro e quel paese, con il quale abbiamo legami storici e culturali e nel quale risiede una nutrita rappresentanza italiana.

Cogliamo l'occasione, quindi, per ribadire l'attenzione con la quale il Parlamento italiano in varie circostanze ha seguito le vicende di quel paese, interessandosi non solo alle condizioni di vita, economiche e sociali dei cittadini italiani che vi risiedono ma, complessivamente, allo sviluppo economico e politico dell'Argentina. Ne è una testimonianza l'attenzione con la quale abbiamo ricevuto in Italia i rappresentanti sia del governo argentino ma anche e soprattutto di movimenti ed organizzazioni — penso alle madri di Plaza de Majo — che lo si battono per la piena attuazione della democrazia in quel paese.

Cogliamo l'occasione per ribadire la nostra volontà di continuare a seguire con lo stesso interesse e con la stessa amicizia l'evoluzione sul terreno democratico dell'Argentina. Siamo preoccupati per le tensioni che di volta in volta vi si sviluppano e perché non sempre sono state esaudite le richieste di giustizia che vengono da più parti della società civile argentina; crediamo tuttavia che anche attraverso la collaborazione giudiziaria, economica e culturale sia possibile far avanzare la democrazia in quella nazione e sviluppare rapporti più sereni e fraterni tra i due paesi, nell'interesse ovviamente non solo dell'Italia ma della stessa Argentina. È con questo spirito, quindi, che raccomando all'Assemblea di approvare il disegno di legge di ratifica in discussione (*Applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

CLAUDIO VITALONE, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Associandosi alle considerazioni svolte dal relatore, il Governo raccomanda l'approvazione del disegno di legge di ratifica in oggetto.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli del dise-

gno di legge nel testo della Commissione, identico a quello del Governo:

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 della Convenzione stessa.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

La votazione finale del disegno di legge avrà luogo nel prosieguo della seduta.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica coreana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo, fatta a Seoul il 10 gennaio 1989 (articolo 79, comma 6, del regolamento) (5804).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica coreana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo, fatta a Seoul il 10 gennaio 1989.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) all'unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del comma 6 dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Duce.

ALESSANDRO DUCE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero richiamare la vostra attenzione su questo disegno di legge che tende ad eliminare alcune difficoltà e a superare alcuni ostacoli che si sono registrati negli ultimi anni in ordine allo sviluppo dei rapporti socio-economici tra l'Italia e la Repubblica coreana.

I colleghi sanno che nella Repubblica coreana si è registrato negli ultimi vent'anni un enorme sviluppo economico in virtù del quale tale nazione si è inserita nella fascia dei paesi di più recente industrializzazione e si è posta addirittura nelle condizioni di rappresentare un concorrente competitivo sui mercati internazionali, anche in ordine a fasce tecnologicamente avanzate e a settori di primaria importanza. Questo sviluppo ha tuttavia creato una serie di contraddizioni e di difficoltà non soltanto all'interno della Corea stessa, ma anche nei suoi rapporti commerciali, specie con paesi come il no-

stro, vale a dire con paesi collocati nelle prime posizioni mondiali sotto il profilo dell'industrializzazione e dello sviluppo commerciale.

Di conseguenza i nostri operatori, così come quelli coreani, si sono venuti a trovare in situazioni delicate e difficili per quanto riguarda la materia fiscale.

Con il disegno di legge n. 5804 si intende rimuovere alcuni degli ostacoli esistenti, in modo da evitare che qualcuno paghi le imposte due volte e qualcun'altro non le paghi mai. Sarebbe bene, infatti, che tutti pagassero le imposte almeno una volta nei rispettivi paesi.

La convenzione percorre una strada a noi nota perché già seguita in ambito OCSE. Tale soluzione si è dimostrata, alla prova dei fatti, estremamente valida e ha dato risultati positivi. A quanto ho appena detto può essere sollevata una facile obiezione; si può eccepire, infatti, che la Corea non fa parte dell'OCSE. Ciò è vero, ma va rilevato che anche con altri paesi che non fanno parte di tale organizzazione ci siamo attenuti alla stessa tipologia normativa, che in genere ha dato risultati positivi. È questa la strada che abbiamo seguito e che ci ha condotti ad approvare all'unanimità in Commissione il disegno di legge n. 5804.

Per quanto concerne il merito delle disposizioni in esso contenute, mi rimetto alla relazione governativa che accompagna il provvedimento, del quale raccomando l'approvazione all'Assemblea.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

CLAUDIO VITALONE, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, in base alle ragioni esposte dall'onorevole relatore, con le quali concordo pienamente, il Governo raccomanda alla Camera l'approvazione del disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Piro. Ne ha facoltà.

FRANCO PIRO. Signor Presidente, sono

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

pienamente d'accordo con la relazione svolta dal collega Duce e desidero solo rivolgere una raccomandazione al Governo. Le convenzioni sulla doppia imposizione, specialmente nel caso di paesi dell'Estremo Oriente, hanno comportato nel corso degli anni una serie di problemi: intendo riferirmi essenzialmente ad alcuni oggetti prodotti a condizioni più vantaggiose in quei paesi; si tratta di un fenomeno che ha provocato sovrapproduzioni e sottoproduzioni. Ciò è accaduto in particolare nel settore della maglieria, delle calzature, in quello tessile e in quello dell'abbigliamento.

Si sono verificati molti casi gravissimi di contrabbando che una convenzione come quella al nostro esame consentirà di combattere se il Governo attiverà, nei confronti del governo coreano, tutti gli strumenti necessari per conseguire tale risultato. Le vicende dei porti, in particolare quella del porto di Napoli negli anni tra il 1978 e il 1986, sono illuminanti. In quegli anni, infatti, furono redatti dalla Guardia di finanza numerosi verbali concernenti i metodi di importazione da paesi extracomunitari.

La ratifica del trattato per evitare la doppia imposizione, come giustamente ha fatto osservare il collega Duce, consente oggi di avere maggior forza persuasiva nei confronti del governo coreano che, non dobbiamo dimenticarlo, ha raggiunto dal punto di vista politico una solidità che vent'anni fa non aveva. Esso, però, è sottoposto ad una pressione secolare da parte del governo giapponese; come è noto a chiunque s'interessa di politica e conosca la storia dell'Estremo Oriente, infatti, fra giapponesi e coreani non è mai corso buon sangue, anche se ci auguriamo che presto la situazione cambi. In questo momento, però, paghiamo le conseguenze di una doppia pressione fiscale su alcuni prodotti che, se il Governo non si impegnerà al riguardo, potrà determinare uno sfascio delle nostre imprese. O il Governo riuscirà a convincere i paesi produttori ad avere un atteggiamento di collaborazione, che la ratifica di questo trattato potrà sicuramente favorire, oppure saranno guai grossi. Le leggi di mercato, infatti, sono quelle che sono ed il trattamento fiscale ed il costo del lavoro relativi a quei prodotti

sono radicalmente diversi rispetto a quelli concernenti i prodotti italiani.

Voglio richiamare l'attenzione del sottosegretario Vitalone su fenomeni più recenti, che riguardano paesi del vicino Est e non dell'Estremo Oriente. Siamo di fronte a 22 milioni di fatture false; badate bene, non a 22 milioni di lire, ma a 22 milioni di fatture false, limitando il discorso alla Polonia, alla Cecoslovacchia ed alla Jugoslavia. Vedrete voi cosa fare. Dico tutto ciò *ex informata conscientia* ed anche il Governo ne è consapevole: esiste una vera e propria fabbrica di fatture false. Dieci anni fa esisteva una fabbrica di questo genere in Corea, che produceva autorizzazioni a sbarcare prodotti tessili e dell'abbigliamento in alcuni porti (un problema simile si verificò anche al porto di Catania).

In conclusione, sono favorevole alla ratifica di questo trattato e ringrazio il collega Duce per la sua relazione. Mi sono permesso di richiamare l'attenzione del sottosegretario Vitalone che, avendo un'esperienza professionale di magistrato, può ben valutare se le mie preoccupazioni abbiano o meno fondamento, come ritengono operatori economici che in Italia rappresentano milioni e milioni di lavoratori.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare, e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Duce.

ALESSANDRO DUCE, Relatore. Rinuncio alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

CLAUDIO VITALONE, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Anche il Governo rinuncia alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo della Commissione, identico a quello del Governo.

Do lettura dell'articolo 1:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica coreana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo, firmata a Seoul il 10 gennaio 1989.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della Convenzione stessa.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

La votazione finale del disegno di legge avrà luogo nel prosieguo della seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica italiana e Malta, con allegato, fatto a Roma il 5 novembre 1990 (articolo 79, comma 6, del regolamento) (5822).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica italiana e Malta, con allegato, fatto a Roma il 5 novembre 1990.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) all'unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del comma 6 dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Duce.

ALESSANDRO DUCE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione del protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica italiana e Malta, stipulato a Roma il 5 novembre 1990, è stato approvato all'unanimità dalla Commissione affari esteri della Camera in sede referente — così come ha testé ricordato il Presidente — al termine di un dibattito molto approfondito, stimolato dagli aspetti peculiari e specifici riscontrabili nel testo del protocollo stesso.

È a tutti nota l'attenzione con la quale l'Italia ha sempre guardato ai problemi dell'area mediterranea ed è altrettanto noto l'interesse con il quale abbiamo seguito l'evoluzione della politica maltese negli ultimi anni, preoccupati del fatto che alcuni orientamenti emersi in quello stato ci erano sembrati connessi a vincoli che abbiamo sempre considerato lontani dalla sua tradizione. Ebbene, gli orientamenti neutralisti seguiti negli ultimi tempi dal governo di Malta, la richiesta di ammissione alla Comunità eco-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

nomica europea e, da ultimo, l'intensa e rinnovata collaborazione con il nostro paese (che ha portato l'Italia ad assumere nella bilancia commerciale di Malta il ruolo di primo *partner*), hanno indotto il Governo e la Commissione affari esteri della Camera a considerare l'ipotesi di una collaborazione più stretta in campo commerciale ed economico.

Tutto ciò ha l'obiettivo di tutelare i nuovi orientamenti emersi nello Stato maltese ed anche la finalità di garantire condizioni di maggiore sicurezza nella politica mediterranea. Ha preso quindi corpo l'ipotesi di una collaborazione tra Italia e Malta, in virtù della quale il nostro paese dovrebbe corrispondere 250 miliardi di lire — da erogarsi nell'arco dei prossimi quattro anni — per favorire lo sviluppo sociale, economico, tecnico e culturale dell'isola.

Per quanto riguarda i criteri ai quali sarà ispirata la corresponsione degli aiuti, ricordo che, in base al protocollo d'intesa, saranno predisposti progetti che, opportunamente istruiti dal governo maltese, verranno singolarmente sottoposti al Governo italiano. Tali progetti dovranno essere opportunamente corredati da allegati di natura tecnica oltre che da piani di finanziamento, sì da consentire al nostro paese la possibilità di esprimere pareri specifici sui singoli progetti presentati.

Nell'ambito dell'accordo è inoltre prevista la realizzazione di società miste — cioè di *joint venture*, così come sono definite con termine tecnico — operanti nei settori sociale, tecnico e culturale. Nella convenzione è infine configurata un'ipotesi di collaborazione tra i due paesi per la lotta ai narcotrafficienti, al fine di impedire la diffusione del commercio di droga. Per tale finalità il nostro Governo si impegna a mettere a disposizione tre navi di superficie e due elicotteri, dei quali potrà avvalersi il governo maltese, in collaborazione con quello italiano, nella conduzione della comune lotta alla diffusione delle attività illecite connesse al traffico degli stupefacenti.

Ad avviso del relatore, il protocollo d'intesa deve essere letto non soltanto nel quadro più generale della collaborazione tra l'Italia ed i paesi che si muovono, sempre

più nettamente e rapidamente, verso una moderna concezione industriale e verso un maggiore sviluppo delle attività tecniche ed industriali, ma anche nel contesto della presenza politica italiana nel Mediterraneo, in un momento in cui, superate le fasi più critiche degli anni scorsi, mi pare si possa guardare ai vari problemi con maggiore tranquillità.

Alla luce di tali considerazioni, la Commissione affari esteri della Camera raccomanda l'approvazione di questo disegno di legge di ratifica, ritenendo che la sua applicazione potrà contribuire a migliorare le relazioni tra l'Italia ed i paesi vicini.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

CLAUDIO VITALONE, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo condivide le considerazioni svolte dal relatore in merito all'opportunità di procedere tempestivamente all'approvazione del disegno di legge di ratifica in esame.

Ricordo che il Governo ha presentato due emendamenti riferiti, rispettivamente, al comma 3 dell'articolo 3 ed al comma 1 dell'articolo 4. Il primo di tali emendamenti richiama in modo esplicito la normativa dettata in materia di gestioni fuori bilancio che — lo ricordo — è entrata in vigore successivamente all'approvazione del disegno di legge di ratifica in sede referente. La presentazione del secondo emendamento si è invece resa necessaria da un punto di vista tecnico a seguito dell'entrata in vigore della legge di bilancio riferita al triennio 1992-1994. La relativa copertura finanziaria è comunque riferita al 1991, trattandosi di ratifica di un accordo internazionale.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo della Commissione, identico a quello del Governo.

Do lettura dell'articolo 1:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica italiana e Malta, con Allegato, fatto a Roma il 5 novembre 1990.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del Protocollo stesso.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

ART. 3

1. La somma complessiva di lire 250 miliardi prevista dall'articolo 1 del Protocollo è ripartita, in ragione di lire 70 miliardi per l'anno 1991 e di lire 60 miliardi annui dal 1992 al 1994, come segue:

a) 40 miliardi di lire per l'anno 1991 e 30 miliardi di lire annue dal 1992 al 1994 da corrispondersi al Governo maltese in due rate semestrali anticipate scadenti il 31 gennaio ed il 31 luglio di ciascun anno;

b) 17,5 miliardi di lire per ciascuno degli anni dal 1991 al 1994 per contributi a fondo perduto;

c) 12,5 miliardi di lire per ciascuno degli anni dal 1991 al 1994 per crediti finanziari rimborsabili in lire italiane, in rate semestra-

li, in 18 anni, di cui 5 di grazia al tasso di interesse del 2,50 per cento annuo.

2. Le somme stanziare e non impegnate o non erogate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate o erogate negli esercizi successivi e comunque non oltre il 31 dicembre 1996, purché riferibili a programmi e progetti concordati fra le parti entro il 31 dicembre 1994.

3. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), per complessivi 120 miliardi di lire saranno erogate e rimborsate, anche in deroga all'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, e successive modifiche ed integrazioni, tramite gli istituti di credito speciali designati dal Ministero del tesoro.

4. Con convenzioni, da stipularsi fra il Ministero del tesoro ed istituti di credito speciale, saranno regolati i rapporti derivanti dall'applicazione di quanto previsto dal comma 3.

5. Tutte le attività e le passività, esistenti al 31 dicembre 1990, della gestione delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), della legge 23 agosto 1988, n. 384, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo italomaltese, firmato a La Valletta il 20 novembre 1986, confluiscono nella gestione di cui al comma 3.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 3, dopo le parole: e successive modifiche e integrazioni, aggiungere le seguenti: nonché all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1991, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1991, n. 377.

3. 1.

Il Governo.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 3 e sull'emendamento ad esso presentato, chiedo al relatore di esprimere su di esso il parere della Commissione.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

ALESSANDRO DUCE, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione accetta l'emendamento 3.1 del Governo.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo vuole aggiungere qualcosa?

CLAUDIO VITALONE, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo raccomanda l'approvazione del suo emendamento 3.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 3.1, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, nel testo modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 70 miliardi per il 1991 e lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 70 miliardi per il 1991 e lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994, si provvede, quanto a 70 miliardi per l'anno

1991, a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, quanto a 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

4. 1.

Il Governo.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 4 e sull'emendamento ad esso presentato, chiedo al relatore di esprimere su tale emendamento il parere della Commissione.

ALESSANDRO DUCE, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione accetta l'emendamento 4.1 del Governo.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo vuole aggiungere qualcosa?

CLAUDIO VITALONE, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo raccomanda l'approvazione del suo emendamento 4.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 4.1, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4, nel testo modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5:

ART. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

La votazione finale del disegno di legge avrà luogo nel prosieguo della seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, fatto a Roma il 18 novembre 1990 (articolo 79, comma 6, del regolamento) (5823).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, fatto a Roma il 18 novembre 1990.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) all'unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nelle motivazioni della sua relazione, sarà discusso ai sensi del comma 6 dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Antonio Rubbi.

ANTONIO RUBBI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando esaminammo ai fini della sua discussione in Assemblea questo disegno di legge esisteva — come tutti ben ci rendiamo conto — una realtà diversa, rappresentata dall'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche. Oggi ci troviamo di fronte ad un soggetto internazionale molto differente, che corrisponde alla sigla di Comunità di stati indipendenti. Tutto ciò è emblematico dei vertiginosi cambiamenti che sono avvenuti nella geopolitica del nostro continente e, inversamente, dei tempi qualche volta troppo lunghi che intercorrono tra la discussione in Commissione e la ratifica in Assemblea dei trattati.

Bisognerà naturalmente tenere conto di tale cambiamento sostanziale che è avvenuto e io credo che, opportunamente, il Governo (ma di ciò parlerà probabilmente il senatore Vitalone) farà una dichiarazione con la quale spiegherà che la continuità della personalità giuridica internazionale dell'Unione Sovietica è assicurata oggi dalla Federazione russa e che — per quanto riguarda le altre repubbliche dell'ex Unione Sovietica, alle quali è da intendersi esteso il disegno di legge di ratifica che approveremo oggi — le materie contenute in questo trattato che riguardino tali repubbliche possono essere oggetto di intese separate che richiama interamente o parzialmente i termini del trattato stesso.

La materia di quest'ultimo è comunque molto importante, anche perché credo che sia la prima volta in assoluto che con quel grande paese l'Italia sottoscrive un documento che non costituisce un semplice trattato di collaborazione e di cooperazione, ma un vero e proprio trattato di amicizia: il che non sono riusciti a fare altri governi dell'Europa occidentale. Credo sia oggi più che mai necessario sottolineare, nella nuova realtà geopolitica che si è andata costruendo, l'indirizzo e l'obiettivo di amicizia propri del trattato.

Il secondo aspetto è rappresentato dal fatto che esso consolida ed approfondisce le relazioni dell'Italia con questa immensa realtà; in tale chiave va letta la relazione che lo accompagna. Immagino che per quanto riguarda la copertura finanziaria ed i tempi di alcuni aspetti del trattato, il Governo vorrà presentare qualche emendamento, perché mi sembra quanto mai necessario un aggiornamento rispetto all'epoca in cui lo approvammo in Commissione.

Mi siano permessi una sola considerazione di ordine politico generale e pochi rilievi sul contenuto del trattato. La considerazione politica generale che mi permetto di svolgere in questa sede concerne i termini di riferimento che si troveranno Italia ed URSS — da oggi in poi Italia e CSI — ed il processo CSCE, che viene richiamato continuamente nell'ambito del trattato. Essi pongono, a mio avviso, l'esigenza di una riflessione per il nostro Parlamento e per il Governo, in quan-

to la nascita di nuovi stati in Europa (in riferimento non solo all'ex Unione Sovietica ma anche all'ex Jugoslavia) rende necessario un aggiornamento complessivo del quadro della CSCE. Ritengo che il futuro Parlamento ed il futuro Governo dovranno farsene carico, in considerazione del fatto che esso investe tutte le strutture istituzionali a livello europeo.

Nel merito, vorrei segnalare in particolare — anche questo problema probabilmente dovrà essere risolto in altra sede — l'articolo 20 del trattato, laddove si parla di agevolare il regime dei visti di ingresso a scopi culturali, artistici e privati. Ricordo a quest'aula che da lungo tempo giace un'interrogazione presentata da me e dai colleghi Gabbuggiani e Motetta, che non ha ancora ricevuto risposta, in cui avvertiamo che si sta creando una discrasia — prego il senatore Vitalone di prestare attenzione al problema — tra questi trattati e la legge n. 39 del 1990 (la cosiddetta legge Martelli). Noi sottoponiamo oggi i cittadini dei paesi in questione, che intendano venire in Italia per motivi scientifici, turistici, culturali, ricreativi o sportivi, a tutta la trafila prevista dalla suddetta normativa e li mettiamo in condizioni di difficoltà e di disagio molto seri e qualche volta persino inenarrabili (in proposito potrei citare anche esperienze personali). Occorre pertanto ovviare a tale inconveniente.

Il secondo aspetto, che naturalmente verrà esaminato in altre sedi, ma che deve trovare comunque una soluzione, riguarda gli articoli 23 e 24 del trattato, relativi ai titoli di studio ed al reciproco riconoscimento di questi ultimi, ancora sottoposti ad una vecchia normativa che ritengo debba essere quanto prima aggiornata.

Con l'auspicio che nelle sedi appropriate vengano risolti positivamente i punti che ho appena indicato, raccomando vivamente all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge di ratifica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

CLAUDIO VITALONE, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente,

intervengo innanzitutto per richiamare, a favore dell'approvazione del disegno di legge di ratifica, le ragioni esposte dall'onorevole Antonio Rubbi e per ribadire che tutti gli elementi sino ad oggi a nostra disposizione confermano che la Federazione russa succede, sul piano della soggettività internazionale, al soggetto dissolto. Ciò è accaduto surrogando pienamente quella entità nei diversi rapporti internazionali e nelle varie sedi in cui essa era rappresentata: a cominciare dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ed alla partecipazione alla medesima organizzazione.

Ritengo che sia inoltre condivisibile l'esigenza di nuove, diverse e separate intese confermate che valgano a recuperare ed ampliare il ricco e rigoroso tessuto di relazioni internazionali tracciato con il Trattato di amicizia e cooperazione, estendendo questa intesa alle repubbliche ed agli stati sovrani che hanno finito per essere in qualche modo esclusi dall'accordo. È un impegno al quale il Governo dovrà provvedere quanto prima, anche in ragione del perfezionamento dei processi di riconoscimento internazionali e di stabilimento delle nuove relazioni diplomatiche con gli stati nati dalla dissoluzione dell'Unione sovietica.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALFREDO BIONDI**

CLAUDIO VITALONE, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. In conclusione, sottolineo di aver preso buona nota della situazione di disagio e degli inconvenienti lamentati dall'onorevole relatore in ordine all'applicabilità dei principi contenuti nella legge n. 39 anche a fattispecie che dovrebbero esserne interamente estranee.

Il Governo formula quindi la riserva di avviare quanto prima un esame sollecito ed approfondito della questione, al fine di apportare eventuali correzioni o per introdurre una disciplina coerente allo spirito che deve presiedere ai rapporti internazionali in questo delicato ed importante momento evolutivo delle relazioni con le repubbliche dell'ex Unione sovietica.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo della Commissione, identico a quello del Governo.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica Italiana e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, fatto a Roma il 18 novembre 1990.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

ART. 2

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 del Trattato medesimo.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

ART. 3

1. All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 62.000.000 a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3

1. All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 62.000.000 a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 1.

Governo

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 3 e sull'emendamento ad esso presentato, chiedo al relatore di esprimere su quest'ultimo il parere della Commissione.

ANTONIO RUBBI, *Relatore*. La Commissione accetta l'emendamento 3.1 del Governo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo intende aggiungere qualche considerazione?

CLAUDIO VITALONE, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo raccomanda all'Assemblea l'approvazione del suo emendamento 3.1.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 3.1 del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 3, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

ART. 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

La votazione finale del disegno di legge avrà luogo nel prosieguo della seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con tre protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatta a Lugano il 16 settembre 1988 (articolo 79, comma 6, del regolamento) (5824).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con tre protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatta a Lugano il 16 settembre 1988.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) all'unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del comma 6 dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Scalfaro.

OSCAR LUIGI SCÀLFARO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento è di natura tecnico-giuridica e nei propri elementi fondamentali trova origine nella Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968.

Poiché per quanto riguarda la competen-

za giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale la convenzione aveva dato risultati molto positivi, i governi degli stati membri dell'Associazione europea di libero scambio decisero, d'intesa, di istituire nel 1984 un gruppo di lavoro per preparare un testo più aggiornato e capace di introdurre semplificazioni.

Da ciò è scaturita la convenzione di Lugano del 1988. È interessante rilevare che essa è stata stipulata, oltre che dagli stati della Comunità, anche da Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Svizzera.

La convenzione parte dalla constatazione dell'esistenza di un più largo spazio giudiziario in materia civile, comprendente 350 milioni di persone, ed ha come scopo la semplificazione delle formalità necessarie per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale. Si tratta cioè di una procedura semplificata.

Potrei fermarmi qui, per non tediare l'Assemblea. Aggiungo che uno dei temi essenziali affrontati è relativo al domicilio, con varie esplicitazioni: penso, ad esempio, al domicilio come *locus executionis*. Si prevede anche la facoltà di scegliere l'un domicilio e l'altro.

Si è presa altresì in considerazione la posizione del lavoratore che non svolga abitualmente attività in alcun paese determinato. Ci si è poi occupati del caso in cui il lavoratore abbia una molteplicità di obbligazioni, per stabilire quale sia il luogo della loro esecuzione. Sono tutte specificazioni che tengono conto della casistica emersa in questi anni, che deve essere disciplinata in modo definitivo.

Può essere ancora sottolineato il punto che riguarda i diritti reali immobiliari e i contratti di affitto, in relazione alla competenza esclusiva. In modo particolare si è affrontato il caso in cui la proprietà dei locali sia di un cittadino di uno Stato diverso dal luogo in cui i locali medesimi si trovano e l'affittuario o il compratore appartenga ad un terzo Stato. Tutto ciò al fine di stabilire quale debba essere il foro competente: un duplice foro esclusivo, nel senso che per le controversie relative a tali contratti la competenza spetta unicamente all'uno o all'altro

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

dei giudici in via alternativa, a scelta dell'attore.

È anche degna di rilievo la richiesta, avanzata dalla Svizzera nel corso delle varie discussioni, di conservare, sia pure con qualche eccezione, la propria giurisdizione tutte le volte che il convenuto sia domiciliato nel territorio svizzero. Questa è sembrata a me, anche alla sola lettura, una richiesta eccessiva, per altro motivata dal fatto che l'articolo 59 della costituzione svizzera non avrebbe consentito soluzioni diverse. Era facile obiettare che il richiamo ad un articolo della costituzione può servire ad uno stato in sede interna, ma non può essere imposto in relazioni internazionali. Al riguardo si è trovata una soluzione sulla quale ha concordato anche la Svizzera.

Altre considerazioni riguardano aspetti più particolari.

Invito, concludendo, l'Assemblea ad approvare il disegno di legge di ratifica in esame, oggettivamente molto utile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

CLAUDIO VITALONE, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Le analitiche riflessioni e valutazioni dell'onorevole relatore confermano l'esigenza di approvare il disegno di legge di ratifica.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo della Commissione, identico a quello del Governo.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con tre protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatta a Lugano il 16 settembre 1988.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 61 della Convenzione medesima.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

La votazione finale del disegno di legge avrà luogo nel prosieguo della seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per l'istituzione di una unità del centro europeo per l'ambiente e la salute, firmato a Roma il 14 giugno 1990 e del protocollo aggiuntivo a detto accordo, firmato a Roma il 1° marzo 1991 (articolo 79, comma 6, del regolamento) (5826).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo italia-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

no e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per l'istituzione di una unità del centro europeo per l'ambiente e la salute, firmato a Roma il 14 giugno 1990 e del protocollo aggiuntivo a detto accordo, firmato a Roma il 1° marzo 1991.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) all'unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del comma 6 dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

In sostituzione del relatore, ha facoltà di parlare l'onorevole Duce.

ALESSANDRO DUCE, *Relatore f.f.*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i ministri italiani De Lorenzo e Ruffolo hanno sottoscritto nel giugno 1990, con il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, una convenzione in virtù della quale sarà situato nel nostro paese uno dei centri regionali di osservazione e di studio in materia di collaborazione internazionale, a proposito della tutela della salute e in rapporto a nuove ricerche sull'ambiente.

È il primo ufficio di carattere internazionale legato all'OMS che verrà ad avere la sede in Italia. Questo è per noi motivo di soddisfazione dopo le esperienze precedenti, ad esempio della FAO, che hanno dato al nostro paese un ruolo di rilievo nel quadro più generale della lotta alla sottoalimentazione.

Ebbene, l'OMS nel quadro regionale ha già due presenze europee, una in Olanda e l'altra in Danimarca. Quella di Roma sarà dunque la terza e ad essa saranno affidati compiti di particolare rilievo. Vorrei soltanto ricordare lo studio circostanziato e dettagliato di tutte le interconnessioni tra ambiente e salute, rapportato ai dati di carattere generale, effettuato attraverso un monitoraggio tra le malattie che si sono manifestate e che si manifestano e il loro rapporto diretto con l'ambiente.

È appena il caso di rilevare che in questo campo siamo ancora agli antipodi rispetto a ciò che dovrebbe essere una seria ricogni-

zione di tali problematiche, in quanto per la prima volta esse vengono affrontate in modo sistematico. Di conseguenza le responsabilità che graveranno sulla sezione italiana sono particolarmente impegnative.

Uno dei compiti che, compatibilmente con le risorse che saranno a disposizione del centro in questione, verrà affidato alla sezione italiana riguarderà talune tematiche: ad esempio, l'igiene del lavoro, lo smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, la sicurezza degli alimenti, la pianificazione sanitaria e dei sistemi abitativi, nonché problemi di impatto ambientale legati alle biotecnologie, alle radiazioni ed al rumore.

Dobbiamo essere lieti che sia stata sottoscritta tale convenzione e che l'Italia possa ospitare sul suo territorio, in particolare a Roma, una nuova struttura di questa importanza e anche di tale modernità e attualità rispetto ai problemi che abbiamo di fronte.

Ricordo che nel marzo 1991 fu approvato un protocollo aggiuntivo con il quale si disciplinano privilegi e immunità in materia giurisdizionale e fiscale a favore appunto del centro che sarà stabilito in Italia.

Alla luce di tali considerazioni, mi associo alla proposta già formulata dalla Commissione e sottolineo l'importanza di questo disegno di legge di ratifica, raccomandandone l'approvazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

CLAUDIO VITALONE, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, sottolineando la puntualità delle argomentazioni fornite dal relatore, che sono alla base della richiesta di approvazione del disegno di legge di ratifica, aggiungo che il Governo ha presentato all'articolo 3 un emendamento volto ad adeguare la copertura finanziaria del provvedimento. Ci accingiamo infatti a votare il disegno di legge di ratifica un anno dopo la sua approvazione in sede di Commissione ed è quindi necessario correggere le date di riferimento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo della Commissione, identico a quello del Governo.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), per l'istituzione di una unità del centro europeo per l'ambiente e la salute, firmato a Roma il 14 giugno 1990, e il Protocollo aggiuntivo a detto accordo, firmato a Roma il 1° marzo 1991.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del Protocollo.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.436 milioni per l'anno 1991, in lire 2.338 milioni per l'anno 1992 ed in lire 2.397 milioni annui a decorrere dal 1993, si provvede quanto a lire 1.732 milioni per l'anno 1991 ed a lire 867 milioni a decorrere dal 1992 a carico del capitolo 4201 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1991 e corrispondente capitolo per gli anni successivi, e quanto a lire 704 milioni per l'anno 1991, a lire 1.471 milioni per il 1992

ed a lire 1.530 milioni a decorrere dal 1993 a carico del capitolo 2052 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1991 e corrispondente capitolo per gli anni successivi.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.436 milioni per l'anno 1992, in lire 2.338 milioni per l'anno 1993 ed in lire 2.397 milioni annui a decorrere dal 1994, si provvede quanto a lire 1.732 milioni per l'anno 1992 ed a lire 867 milioni a decorrere dal 1993 a carico del capitolo 4201 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1992 e corrispondente capitolo per gli anni successivi, e quanto a lire 704 milioni per l'anno 1992, a lire 1.471 milioni per il 1993 ed a lire 1.530 milioni a decorrere dal 1994 a carico del capitolo 2052 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1992 e corrispondente capitolo per gli anni successivi.

3. 1.

Governo.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 3 e sull'emendamento ad esso presentato, chiedo al relatore di esprimere sullo stesso il parere della Commissione.

ALESSANDRO DUCE, *Relatore f.f.* La Commissione accetta l'emendamento 3.1 del Governo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo intende aggiungere qualcosa?

CLAUDIO VITALONE, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Raccomando l'approvazione dell'emendamento 3.1 del Governo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'e-

mendamento 3.1 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 3, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Avverto che la votazione finale del disegno di legge avrà luogo nel prosieguo della seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte di reddito e per prevenire l'elusione, l'evasione e la frode fiscale, con protocollo, fatta a Roma il 5 giugno 1990 (articolo 79, comma 6, del regolamento) (5827).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte di reddito e per prevenire l'elusione, l'evasione e la frode fiscale, con protocollo, fatta a Roma il 5 giugno 1990.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) all'unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del comma 6 dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Duce.

ALESSANDRO DUCE, *Relatore*. Signor Presidente, questo disegno di legge segue un duplice orientamento italiano: quello di riconsiderare la presenza del nostro paese nell'America latina e quello di rafforzare tale presenza in particolare nel Venezuela.

Credo sia inutile ricordare ai colleghi il contributo dato dai lavoratori italiani in tanti decenni allo sviluppo dell'America latina, i vincoli che ci legano a questi paesi e l'enorme presenza di italiani residenti in quasi tutti gli Stati dell'America del sud. Ebbene, il Venezuela rappresenta uno dei paesi che ha aperto le porte agli italiani, e nel quale il lavoro dei nostri concittadini si è maggiormente caratterizzato e stabilizzato.

Abbiamo lavorato in questi mesi luogo una triade di proposte che tendono a rafforzare questa presenza e a rendere più intensa la collaborazione tra l'Italia e il Venezuela. Abbiamo varato un accordo di cooperazione economica, la protezione e lo sviluppo degli investimenti ed ora arriva al traguardo ciò che possiamo considerare la parte finale della strategia di difesa e di sviluppo nei confronti del Venezuela.

Come si legge nell'articolo 1 del disegno di legge, quest'ultimo accordo ha lo scopo di «evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'elusione, l'evasione e la frode fiscale». Si vuole cioè evitare che vi sia qualcuno che paghi le tasse due volte e qualcuno altro che non le paghi né in Italia né in Venezuela!

Dunque, si tratta di un accordo che prevede una normalizzazione dei rapporti tra i due paesi, la tutela dei redditi che si vanno maturando e tutta una serie di agevolazioni grazie alle quali dovrebbero essere consentite maggiore trasparenza, chiarezza e linearità per il futuro.

Non mi soffermo sui contenuti del provvedimento che sicuramente saranno stati già esaminati non solo dai componenti della Commissione esteri ma anche da tutti gli altri colleghi.

Ecco perché raccomando l'approvazione

di questo disegno di legge di ratifica che ha origine interministeriale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

CLAUDIO VITALONE, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo concorda con le osservazioni svolte dal relatore e raccomanda l'approvazione del disegno di legge di ratifica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Del Donno. Ne ha facoltà.

OLINDO DEL DONNO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, la convenzione con il Venezuela al nostro esame non solo corrisponde ad una necessità oggettiva, ma costituisce l'occasione per un nuovo incontro con un paese quasi sconosciuto, che tuttavia ha dato agli italiani lavoro e ricchezza. In Venezuela gli italiani hanno portato la loro lingua, e vi si parla tranquillamente sia lo spagnolo sia l'italiano.

Per dimostrare quanto sia stata e sia tuttora importante la nostra presenza in quel paese mi limito a sottolineare che a Caracas ha sede l'unico istituto per geometri e ragionieri di tutto il Venezuela, che è italiano. Sempre in questa città si trovano altre tre scuole italiane, che contano un numero molto elevato di alunni (da 1.500 a 3 mila). Chi dovesse recarsi in Venezuela resterebbe meravigliato: si parla sempre dell'Argentina e degli Stati Uniti, ma si dimenticano le meraviglie che esistono in questo paese dell'America latina.

Per decantare l'Italia con un cantico solo e in mille canti, ricorderò che la più bella chiesa del Venezuela, il tempio più maestoso esistente in questa terra, è quello innalzato dagli italiani, dove gli allievi dell'unica accademia militare del paese si recano ogni domenica per celebrare il rito religioso.

Tutto questo dimostra che la convenzione in esame non è semplicemente un accordo commerciale, ma anche un segno di rinnovata amicizia e stima nei confronti del Venezuela.

La convenzione è tra l'altro necessaria perché, per difendere la sua produzione interna, il Venezuela ha stabilito per legge che non vi possano più essere importazioni di prodotti fabbricati anche nel territorio nazionale. In sostanza, dopo tre mesi dall'installazione di una determinata industria, l'importazione dall'estero non può più aver luogo. Gli italiani hanno dimostrato di essere molto intelligenti: mentre prima, per esempio, la plastica si comprava in Italia, oggi viene prodotta in Venezuela su larga scala, e tutta l'industria della plastica è stata creata dagli italiani. Lo stesso vale per l'industria edile.

Il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale è favorevole alla convenzione in esame ed auspica la conclusione di altri accordi con i paesi dell'America latina: è proprio in questa terra, infatti, che il lavoro italiano si è innalzato in un canto di vittoria!

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare, e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Duce.

ALESSANDRO DUCE, Relatore. Rinunzio alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

CLAUDIO VITALONE, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Anch'io rinunzio alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo della Commissione, identico a quello del Governo.

Passiamo all'articolo 1:

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'elusione, l'evasione e la frode fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 5 giugno 1990.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo, in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della Convenzione stessa.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

La votazione finale del disegno di legge avrà luogo nel prosieguo della seduta.

Sospendo brevemente la seduta per consentire al Presidente della Camera di dare lettura all'Assemblea di un messaggio inviato dal Presidente della Repubblica.

**La seduta, sospesa alle 12,30,
è ripresa alle 12,35.**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI

**Messaggio del Presidente
della Repubblica al Parlamento.**

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Repubblica mi ha inviato, in data 27 gennaio 1992, la seguente lettera:

«Onorevole Presidente,

ho l'onore di trasmetterle il messaggio che, avvalendomi del potere attribuito al Presidente della Repubblica dall'articolo 87, secondo comma, della Costituzione, indirizzo alla Camere in materia di normativa sulla responsabilità disciplinare di magistrati, ricorrendomi ai precedenti messaggi inviati al Parlamento sui temi della giustizia.

Voglia gradire, onorevole Presidente, i sensi della mia più profonda considerazione.

Firmato: Francesco Cossiga.

Il messaggio del Presidente della Repubblica è del seguente tenore:

«Signori del Parlamento,

nel messaggio che ho avuto l'onore di inviare al Parlamento il 26 luglio 1990 su alcuni problemi della giustizia, ho ricordato come resti essenziale per il funzionamento del sistema giudiziario assicurare l'indipendenza di ogni giudice e la sua esclusiva soggezione alla legge, che costituiscono principi fondamentali del nostro sistema costituzionale. Poiché un aspetto della disciplina legislativa, nel quale è fortemente coinvolto il valore dell'indipendenza dei magistrati, è certamente quello della loro responsabilità disciplinare, nelle sue dimensioni sostanziali e procedurali, sottoponevo allora all'attenzione del Parlamento, tra le altre, proprio alcune riflessioni sul tema della responsabilità disciplinare, ricordando come fosse all'esame della Camera il disegno di legge governativo, che è ora passato all'esame del Senato, che ha accolto l'impostazione, ormai ampiamente prevalente in dottrina, della tipizzazione degli illeciti disciplinari, scelta aderente e forse l'unica davvero coerente con il principio di legalità.

Anche nel messaggio inviato alle Camere il 6 febbraio 1991 per trasmettere la relazione della Commissione presidenziale di studio presieduta dal professor Livio Paladin e composta da altri eminenti giuristi, veniva toccato il tema della responsabilità disciplinare dei magistrati. Era questo, infatti, uno degli argomenti che la Commissione, esaminando la legislazione e le competenze del Consiglio superiore della magistratura, aveva ritenuto di dover approfondire.

Alcuni recenti casi di responsabilità disciplinare, accertati dalla competente sezione del Consiglio superiore della magistratura, ritengo che ripropongano l'urgenza di portare a compimento il lavoro di revisione delle norme sulla disciplina dei magistrati.

Si tratta di fatti che rischiano di compromettere gravemente il prestigio dell'ordine giudiziario, l'autorità degli organi giurisdizionali dello Stato — ivi compresa quella della Corte suprema di cassazione — il decoro della magistratura, la credibilità e la stessa serietà dell'amministrazione della giustizia. Questi fatti richiedono a mio avviso l'intervento sollecito e fermo degli organi costituzionali dello Stato e massimamente del Parlamento nazionale, sede privilegiata dell'esercizio della sovranità popolare e fonte suprema del diritto sotto la Costituzione.

Uno di questi casi riguarda un magistrato condannato con sentenza irrevocabile per il delitto di calunnia ad un anno e quattro mesi di reclusione, al quale in sede disciplinare è stata inflitta la sanzione della censura e ne è stato disposto il trasferimento di ufficio ad altra sede.

Poiché le funzioni della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura sono da considerarsi, come da sentenze della Corte di cassazione e della Corte costituzionale, funzioni giurisdizionali, non può il Presidente della Repubblica pronunziarsi sulle decisioni in se stesse — qualunque sia il suo personale giudizio —, né deferirle alla valutazione ed al giudizio del Parlamento. Sono anzi tenuto a presumere in modo tassativo che esse siano state adottate sotto il profilo procedurale e nel merito secondo la legge, secondo l'interpretazione che di essa dia la stessa sezione; e che cioè la sezione disciplinare del Consiglio superiore

della magistratura goda di *plenitudo jurisdictionis* e nel merito abbia giudicato secondo giustizia, in presunta rigorosa applicazione della legge.

Ma appunto questa constatazione, che la sezione disciplinare si deve presumere abbia applicato in modo indipendente, corretto e rigoroso le norme di legge sulla disciplina, obbliga a valutare come incompleta o errata la normativa.

È per questo che ritengo mio dovere inviare il presente messaggio, sottoponendo all'attenzione del Parlamento le considerazioni che seguono.

Non può infatti essere seriamente contestato come sia estremamente pregiudizievole per il prestigio della magistratura e per l'autorità stessa, che deve sempre accompagnare l'esercizio della sua delicatissima funzione, il fatto che un magistrato, condannato con sentenza irrevocabile, emessa da giudici della Repubblica nell'esercizio della giurisdizione penale, per un grave delitto doloso, continui a far parte della magistratura e venga anzi riammesso ad esercitare funzioni giudiziarie, sia negli uffici del pubblico ministero, sia negli uffici del giudice, e perfino egli, colpevole di grave delitto doloso, venga abilitato ad inquisire e giudicare altri cittadini, dando luogo ad una singolare figura di pubblico ministero o di giudice condannato!

La necessità di una profonda revisione delle norme in materia di responsabilità dei magistrati è stata, specialmente nell'ultimo decennio, ripetutamente segnalata da più parti sia per quanto concerne la precisa individuazione delle fattispecie costituenti illeciti disciplinari, sia relativamente alla commisurazione delle sanzioni disciplinari alla gravità dei comportamenti censurati, sia per quanto riguarda le norme processuali da applicare. E ciò anche perché il nucleo centrale della disciplina dei magistrati è anteriore alla Costituzione, essendo tuttora costituito, come è noto, dalle norme del regio decreto-legge 31 maggio 1946, n. 511 (legge sulle guarentigie della magistratura).

Questa necessità di revisione fu avvertita dal Governo della Repubblica che presentò, nelle legislature VIII e IX, due disegni di legge (S.n. 3386 e n. 251).

La stessa materia della responsabilità disciplinare e dell'incompatibilità del magistrato fu oggetto della relazione del Consiglio superiore della magistratura al Parlamento sullo stato della giustizia per l'anno 1985: tale relazione era costituita dal parere del Consiglio sul disegno di legge governativo S.n. 251 del 20 ottobre 1983, che fu approvato nella seduta 18 settembre 1984 sotto la presidenza dell'onorevole Sandro Pertini.

Come ho già sopra ricordato, nell'attuale legislatura il Governo ha presentato il più completo disegno di legge concernente «responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato», che è stato approvato dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati ed è attualmente all'esame del Senato.

Per realizzare nella maniera più completa il principio di legalità, il disegno di legge governativo non solo identifica le singole fattispecie di infrazioni disciplinari, ma collega anche la misura delle sanzioni alla gravità degli illeciti.

In particolare il disegno di legge, nel testo ora all'esame del Senato, prescrive, nell'articolo 6, comma 5, la rimozione di diritto del magistrato che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in una qualsiasi condanna a pena detentiva non inferiore ad un anno, la cui esecuzione non sia stata sospesa ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale non sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 del codice penale.

Esprimo l'avviso che questa norma debba essere, innanzitutto, resa aderente alla sentenza 12 ottobre 1988, n. 971, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 85 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato nella parte in cui non prevede, in luogo del provvedimento di destituzione di diritto, l'apertura e lo svolgimento del procedimento disciplinare.

Per dare attuazione alla suddetta sentenza è stata emanata la legge 7 febbraio 1990, n. 19, la quale, con l'articolo 9, prescrive che il pubblico dipendente non può essere

destituito di diritto a seguito di condanna penale e che la destituzione può essere sempre inflitta all'esito del procedimento disciplinare. E tale legge è stata ritenuta dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura applicabile ai procedimenti nei confronti di magistrati, con una interpretazione non univoca, atteso che la sezione a volte ritiene applicabile la generale legislazione per i dipendenti civili dello Stato, a volte invoca la tassatività della disciplina speciale che concerne i magistrati.

L'adeguamento della normativa ai principi costituzionali e l'abolizione della destituzione di diritto non può peraltro, ovviamente, significare che si possa abbandonare il criterio generale che il rispetto delle norme penali costituisce pur sempre il principale dovere del magistrato. Deve, pertanto, ritenersi che, sempre per realizzare l'osservanza più scrupolosa del principio di legalità, sia altamente opportuna l'introduzione, nella normativa, di precise disposizioni che prescrivano sanzioni commisurate e proporzionate alla gravità dell'illecito penale commesso, specie qualora si tratti di delitti contro la pubblica amministrazione e l'amministrazione della giustizia. In tali ipotesi, che sono di particolare gravità, è altresì da ritenersi che non costituisca ostacolo alla applicazione della massima sanzione della rimozione la concessione, da parte del giudice penale, della sospensione condizionale non solo della pena principale, ma anche della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici. Invero, l'autonomia tra procedimento penale e procedimento disciplinare consente di prevedere la sanzione della rimozione anche qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena perché quello che deve assumere rilievo nel giudizio disciplinare è solo l'accertamento dei fatti risultante dalla sentenza penale passata in giudicato. La sospensione condizionale non diminuisce la gravità del reato commesso dato che ha la duplice funzione di sottrarre alla detenzione in carcere chi probabilmente si ravvederà e di costituire una remora alle ulteriori violazioni della legge penale.

L'urgenza di dare una nuova organica disciplina alla materia è resa evidente dalle conseguenze paradossali alle quali si può

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

giungere con l'applicazione della normativa vigente. Caduta, infatti, perché incostituzionale, la norma sulla rimozione di diritto per le più gravi infrazioni, attualmente, in spregho ai fondamentali principi di certezza del diritto e alle indispensabili esigenze di serietà, può accadere che per una infrazione gravissima, quale può essere quella penalmente assai rilevante, può essere inflitta una modesta sanzione e per una infrazione modesta può essere inflitta, invece, anche la sanzione più grave.

Un ordinamento che intenda preservare l'autorevolezza e la credibilità della magistratura e allo stesso tempo voglia realizzare la primaria esigenza di assicurare ai cittadini giudici non solo indipendenti e imparziali, ma anche di superiore onestà e moralità, non può restare indifferente dinanzi alla assurda situazione normativa che si è venuta a determinare e in forza della quale possono legittimamente essere mantenuti nelle funzioni magistrati colpiti da dure sanzioni penali per reati gravi per qualunque cittadino, e giuridicamente e soprattutto moralmente e deontologicamente gravissimi per un magistrato, sol che si pensi allo sbigottimento dei cittadini che debbano essere giudicati per reati minori da magistrati condannati per reati più gravi! Si pensi al grave, permanente e continuato *vulnus* al prestigio dell'ordine giudiziario derivante dal poter essere questi magistrati sempre indicati da chiunque come pregiudicati!

È forse addirittura venuto il momento di considerare se non sia meglio prevedere una sola sanzione disciplinare, la rimozione, almeno per i casi gravi di condanna penale; e, con norma di revisione costituzionale, attribuire i giudizi disciplinari alla cognizione di un organo già facente parte dell'ordine giudiziario.

Signori del Parlamento,

nell'inviare questo messaggio, quale Capo dello Stato, esprimo l'auspicio che il procedimento di revisione delle norme in tema di responsabilità disciplinare dei magistrati sia portato a compimento con la particolare urgenza — posta in rilievo dai casi che ho segnalato — di rafforzare, nel rispetto dei

principi della Costituzione, l'indipendenza, l'autorevolezza e la credibilità dell'ordine giudiziario nel suo complesso e nei singoli suoi componenti.

Firmato: Francesco Cossiga

Contro firmato: Claudio Martelli».

Il messaggio sarà immediatamente stampato e distribuito come documento della Camera (doc. I, n. 20).

Proposta di assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, delle seguenti proposte di legge, che propongo alla Camera a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento:

alla II Commissione (Giustizia);

S. 1102. — Senatori COVI ed altri: «Norme in materia di abusiva riproduzione di opere librarie e abrogazione del contributo sulle opere di pubblico dominio di cui agli articoli 177, 178, 179 e ultimo comma dell'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633» (*approvata dal Senato*) (6346) (*con parere della I, della VII e della XI Commissione*);

alla VII Commissione (Cultura):

S. 3039. — Senatori MANZINI ed altri: «Modifiche all'organizzazione degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, del Centro europeo dell'educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica» (*approvata dalla VII Commissione del Senato*) (6342) (*con parere della I, della V e della XI Commissione*).

Sospendo la seduta fino alle 16.

**La seduta, sospesa alle 12,55,
è ripresa alle 16,10.**

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALDO ANIASI.

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma del regolamento, i deputati Piero Angelini, Artioli, Babbini, Bodrato, Brocca, Buffoni, Demitry, Gorla, Grippo, Lattanzio, Melillo, Rognoni, Senaldi, Spini e Susi sono in missione a decorrere dal pomeriggio di oggi.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono trentotto, come risulta dall'elenco allegato ai resoconti della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Poiché nel prosieguo della seduta si dovrà procedere a votazioni nominali, che avranno luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di venti minuti previsto dal comma 5 dell'articolo 49 del regolamento.

Proposta di assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno nella prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, del seguente disegno di legge, che propongo alla Camera a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento:

alla X Commissione (Attività produttive);

«Norme per integrare e modificare la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive integrazioni e modificazioni, relative al fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089» (già approvato dalla X Commissione della Camera e modificato dalla VII Commissione del Senato) 4439/B) (con parere della VI Commissione).

Proposta di trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, dei seguenti progetti di legge, per i quali le sottoindicate Commissioni permanenti, cui erano stati assegnati in sede referente, hanno chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa, che propongo alla Camera a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento:

VI Commissione (Finanze):

«Trattamento tributario delle indennità di trasferta percepite dagli ufficiali giudiziari e dagli aiutanti ufficiali giudiziari» e proposte di legge d'iniziativa dei deputati CIPRIANI e TAMINO e PIRO ed altri (5711-2929-3909). (La Commissione ha proceduto all'esame abbinate).

VII Commissione (Cultura):

ARTIOLI ed altri; FERRARI MARTE ed altri; BEVILACQUA ed altri; GARAVAGLIA ed altri; STALLER e POGGIOLINI ed altri; «Disciplina della informazione sessuale nelle scuole statali» (280-1001-1705-1736-4201-4642) (la Commissione ha proceduto all'esame abbinate).

Seguito della discussione del disegno di legge: S. 1935. - Autonomia delle università e degli enti di ricerca (approvato dal Senato) (5460); e della concorrente proposta di legge: Andreoli ed altri (1120).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Autonomia delle università e degli enti di ricerca; e della concorrente proposta di legge d'iniziativa dei deputati Andreoli ed altri.

Ricordo che nella seduta del 23 gennaio scorso sono cominciate le votazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 6 del disegno di legge n. 5460 ed è stato respinto l'emendamento Scalia 6.1.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

Passiamo pertanto alla votazione dell'emendamento Poli Bortone 6.2.

UGO MARTINAT. A nome del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, chiedo la votazione nominale sull'emendamento Poli Bortone 6.2.

PRESIDENTE. Sta bene. Sospendo la seduta per consentire l'ulteriore decorso del termine di preavviso.

**La seduta, sospesa alle 16,15,
è ripresa alle 16,35.**

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Poli Bortone 6.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

CARLO D'AMATO. La Commissione affari costituzionali è ancora convocata, signor Presidente!

PRESIDENTE. Onorevole Carlo D'Amato, le Commissioni sono state sconvocate ed è stata sollecitata la presenza in aula dei colleghi impegnati in quelle sedi.

(Segue la votazione).

TOMASO STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. Il risultato è scontato!

FRANCESCO SERVELLO. Non si può continuare così!

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Ricordo che le missioni concesse nelle sedute precedenti ed in quella odierna sono in numero di trentotto.

Procedo all'appello dei deputati in missione.

(Segue l'appello).

Poiché dei deputati testé chiamati trentasei risultano assenti, resta confermato il numero di trentasei missioni, salvo eventuali rettifiche in base ai risultati della votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	279
Votanti	276
Astenuti	3
Maggioranza	139
Hanno votato sì	14
Hanno votato no	262

Sono in missione 36 deputati. Computando il Presidente, la Camera è in numero legale.

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

FRANCESCO SERVELLO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SERVELLO. Devo segnalare all'Assemblea uno dei fatti più inauditi che si siano mai verificati in quest'aula, relativo a ministri ed a sottosegretari che non partecipano alla votazione ed ai lavori dell'Assemblea, perché considerati in missione! Non è mai accaduto che venissero computati fra gli assenti quindici o venti componenti del Governo. È una cosa vergognosa, che non si era mai verificata!

PRESIDENTE. Onorevole Servello, riferirò al Presidente della Camera gli appunti da lei formulati. Devo tuttavia farle presente che la Presidenza si è attenuta alla prassi consolidata per quanto riguarda il computo delle missioni.

FRANCO RUSSO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Presidente, dal momento che pochi minuti fa — come mi segnala la

collega Donati — erano presenti in Commissione agricoltura gli onorevoli Ricciuti e Piero Angelini, le chiedo gentilmente di verificare da che ora questi deputati risultino in missione e per quali incarichi. Un collega di gruppo mi dice che la stessa cosa vale per l'onorevole Gorja; sottolineo che in proposito stiamo operando controlli molto attenti. Non credo, infatti, che le missioni possano scattare *ad horas* o, per meglio dire, da un minuto all'altro.

Non abbiamo voluto sollevare obiezioni sulla regolarità del voto, ma balza agli occhi il fatto che i colleghi fossero molti di meno rispetto al numero di 279 presenti risultante dalla votazione. In questo senso, vi è da dire che i colleghi dell'ultima fila del terzo settore a partire da destra hanno votato in tre facendo risultare sette voti!

FRANCO CILIBERTI. Non è vero!

PRESIDENTE. Onorevole Russo, ho dato lettura dell'elenco dei deputati in missione. Posso però assicurarle che quando rientrano in aula...

FRANCO RUSSO. Da dove, Presidente? Dall'Australia? O dalle Commissioni che stanno ai piani superiori?

PRESIDENTE. ... al momento del voto essi saranno automaticamente computati fra i presenti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

UGO MARTINAT. Signor Presidente, confermo a nome del gruppo del MSI-destra nazionale la richiesta di votazione nominale per tutti gli articoli e gli emendamenti relativi al provvedimento in discussione.

PRESIDENTE. Sta bene.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Soave. Ne ha facoltà.

SERGIO SOAVE. Signor Presidente, colleghi, signor ministro, vorrei motivare il voto favorevole del mio gruppo sull'articolo 6, nel contesto di un provvedimento al quale invece siamo contrari.

Il senso del nostro voto favorevole può

essere agevolmente colto nelle differenze che caratterizzano il testo approvato dal Senato rispetto a quello licenziato dalla Commissione cultura della Camera dei deputati. L'articolo 6, come formulato dall'altro ramo del Parlamento, avrebbe condotto ad un'enorme produzione cartacea, poiché sostanzialmente prevedeva una sorta di piramide sempre più corposa di giudizi sull'attività didattica, che avrebbe finito con il trovare collocazione in qualche magazzino; tale documentazione infatti sarebbe rimasta totalmente ignorata per la sua mole e la sua ripetitività.

La VII Commissione, invece — ed il nostro gruppo ha dato il proprio contributo in tal senso —, ha lavorato per il miglioramento di questo articolo, vincolando le relazioni e la verifica sull'attività didattica a parametri effettivi, individuati nel successivo articolo 23. Infatti, l'Istituto nazionale per gli studi e la documentazione sull'università e la ricerca scientifica e tecnologica, previsto dall'articolo 23, può valutare, sulla base di tali parametri, l'effettiva validità della didattica, anche al fine di determinare l'assegnazione delle necessarie risorse umane, scientifiche ed economiche nei piani triennali e nelle dotazioni annuali del Ministero. Questo ci è parso un modo serio di procedere in relazione ad un punto delicato ma fondamentale per la vita dell'università, concernente l'attività didattica e la produttività generale del sistema.

L'università italiana è a livello europeo quella che oggi produce di meno: riesce a far laureare soltanto il 30 per cento dei giovani che si iscrivono, mentre soltanto il 3 per cento degli studenti giunge alla fine del corso di laurea nel tempo stabilito dal *curriculum* e dalle tabelle.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Poli Bortone. Ne ha facoltà.

ADRIANA POLI BORTONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi voteremo contro l'articolo 6 per motivazioni che risultano opposte a quelle sostenute dal collega Soave, che ha votato con molta convinzione a favore dell'articolo 5 ed ha preannunciato un

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

voto favorevole sull'articolo 6. Probabilmente, anzi, egli voterà a favore di tutti gli articoli del progetto di legge, magari continuando a dire — fuori dal Parlamento — di essere contro questo provvedimento...

LUCIANO GUERZONI. Abbiamo votato a favore dell'articolo 5 e voteremo a favore dell'articolo 6!

SERGIO SOAVE. Non ho due parole, ma una sola! L'ho anche spiegato!

ADRIANA POLI BORTONE. Voteremo contro l'articolo 6 proprio perché collegato all'articolo 23, che istituisce quello che potremmo definire un ente inutile: l'Istituto nazionale per gli studi e la documentazione sull'università e la ricerca scientifica e tecnologica, che sostituisce l'anagrafe della ricerca. Mentre quest'ultimo organismo era a costo zero, l'istituto di cui all'articolo 23 del provvedimento, tanto esaltato per la sua funzionalità, costerà ben 6 miliardi e 600 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, come risulta dal comma 10 dello stesso articolo 23.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 6.

(Segue la votazione).

FRANCO RUSSO. Presidente, segnalo irregolarità nell'espressione del voto nel quarto settore, da destra, penultima fila. Risultano espressi voti su tutta la fila e sono solo 4 i presenti. Non è necessario essere aquile per accorgersene; è un fatto che balza subito agli occhi!

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI

PRESIDENTE. Dispongo che i deputati segretari compiano gli opportuni accerta-

menti (*I deputati segretari compiono gli accertamenti disposti dal Presidente*).

FRANCO RUSSO. Presidente, faccia controllare anche l'ultima fila del medesimo settore. Stanno studiando filosofia: sono peripatetici...!

PRESIDENTE. Avverto che sono state ritirate due tessere. Annullo pertanto la votazione e ne dispongo l'immediata ripetizione.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 6.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Avverto che ai fini del computo del numero legale deve essere considerato presente, come già chiarito dalla Giunta per il regolamento, un numero di deputati, appartenenti ai gruppi che hanno chiesto il voto qualificato, almeno pari a quello prescritto per la richiesta.

Dei parlamentari iscritti al gruppo del MSI-destra nazionale hanno preso parte alla votazione complessivamente 9 deputati. Poiché da parte dei suddetti gruppi è stata chiesta la votazione qualificata, si intende che ai fini del numero legale siano computati come presenti 11 ulteriori deputati. In virtù di tale aggiunta, la Camera è in numero legale per deliberare.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	279
Votanti	277
Astenuti	2
Maggioranza	139
Hanno votato <i>sì</i>	263
Hanno votato <i>no</i>	14

Sono in missione 35 deputati.

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 7 del

disegno di legge n. 5460, nel testo della Commissione:

ART. 7.
(Autonomia della ricerca)

1. Ai professori e ai ricercatori sono assicurati l'accesso ai finanziamenti ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, l'utilizzazione delle infrastrutture e degli apparati tecnici, nonché la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca anche presso altri centri di ricerca italiani, comunitari, stranieri e internazionali, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e scientifica e sentito il dipartimento cui afferisce il docente, e anche utilizzando i fondi per la ricerca scientifica loro assegnati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

2. Le università possono accettare finanziamenti e contributi per ricerche anche finalizzate e attività di servizio a favore dello Stato e di enti pubblici e privati. Tali attività sono inserite nel programma annuale o pluriennale di attività di ciascuna struttura scientifica e i relativi proventi sono iscritti in bilancio. I risultati scientifici devono essere resi pubblici.

3. Gli organi delle strutture scientifiche valutano preventivamente la compatibilità delle attività di ricerca di cui al comma 2 con i propri programmi annuali e pluriennali di attività, in primo luogo ai fini della salvaguardia dello svolgimento delle attività di ricerca di base, della libertà di ricerca dei singoli docenti e ricercatori, della formazione dei giovani ricercatori.

4. Le università, nel rispetto delle funzioni del Ministro di cui all'articolo 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché delle disposizioni di cui al comma 3, concludono accordi con le amministrazioni dello Stato e con enti pubblici e privati, italiani, comunitari, stranieri e internazionali per ogni forma di cooperazione scientifica.

5. Ferma restando la possibilità di destinare una quota dei proventi derivanti dalle prestazioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, al fondo comune di ateneo di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 maggio

1981, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, gli statuti e i regolamenti, nel disciplinare, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della presente legge, le convenzioni, i contratti e le altre forme di cooperazione scientifica, determinano la quota delle relative entrate, in misura non inferiore al 15 per cento, da destinare al finanziamento della ricerca di base. Tale quota è ripartita annualmente tra le strutture scientifiche, con priorità per quelle operanti nei settori meno interessati dalla domanda di ricerca esterna, nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 6, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

6. Il rettore presenta annualmente al Ministro e trasmette all'Istituto di cui all'articolo 23 una relazione sull'attività di ricerca di ateneo, elaborata sulla base delle relazioni dei dipartimenti e delle altre strutture scientifiche e corredata dal parere obbligatorio del senato accademico.

7. Lo statuto prevede strumenti per la valutazione dell'efficacia dell'attività svolta dalle singole strutture, del grado di rendimento da esse raggiunto, della produttività nell'impiego delle risorse, sulla base degli indicatori di cui all'articolo 23.

8. Le relazioni ed il parere di cui al comma 6 utilizzano gli strumenti di valutazione previsti dal comma 7.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituirlo con il seguente:

1. Ai professori e ai ricercatori sono assicurati l'accesso ai finanziamenti ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, l'utilizzazione delle infrastrutture e degli apparati tecnici, nonché la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca anche presso altri centri di ricerca italiani, comunitari, stranieri e internazionali e anche utilizzando i fondi per la ricerca scientifica loro assegnati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

2. Le università sono libere di accettare finanziamenti e contributi per ricerche anche finalizzate e attività di servizio a favore dello Stato e di enti pubblici e privati. Tali

attività sono inserite nel programma annuale o pluriennale di attività di ciascuna struttura scientifica.

3. Gli organi delle strutture scientifiche valutano preventivamente la compatibilità delle attività di ricerca di cui al comma 2 con i propri programmi annuali e pluriennali di attività, in primo luogo ai fini della salvaguardia dello svolgimento delle attività di ricerca di base, della libertà di ricerca dei singoli docenti e ricercatori, della formazione dei giovani ricercatori.

4. Le università, nel rispetto delle funzioni del Ministro di cui all'articolo 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché delle disposizioni di cui al comma 3, concludono accordi con le amministrazioni dello Stato e con enti pubblici e privati, italiani, comunitari, stranieri e internazionali per ogni forma di cooperazione scientifica.

5. Ferma restando la possibilità di destinare una quota dei proventi derivanti dalle prestazioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, al fondo comune di ateneo di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, gli statuti e i regolamenti, nel disciplinare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della presente legge, le convenzioni, i contratti e le altre forme di cooperazione scientifica, determinano la quota delle relative entrate, in misura non inferiore al 15 per cento, da destinare al finanziamento della ricerca di base. Tale quota è ripartita annualmente tra le strutture scientifiche, con priorità per quelle operanti nei settori meno interessati dalla domanda di ricerca esterna, nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 6, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

6. Al termine di ogni anno accademico, i dipartimenti e le altre strutture scientifiche presentano al senato accademico una relazione sulle attività di ricerca svolte, formulando proposte di provvedimenti di competenza dello stesso.

7. Il rettore presenta annualmente al Ministro e trasmette all'Istituto di cui all'articolo 21 la relazione generale sull'attività di ricerca di ateneo, elaborata sulla base delle relazioni trasmesse dai consigli di diparti-

mento e dalle altre strutture scientifiche e corredata dal parere obbligatorio del senato accademico.

7. 9.

Andreis, Donati, Tamino.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. Le università sono sedi naturali della ricerca scientifica finalizzata alla didattica e, in generale, all'innalzamento delle conoscenze. La ricerca si svolge nel rispetto della libertà di ricerca dei professori, dei ricercatori, di tutto il personale universitario addetto alla ricerca e degli studenti che vi partecipano.

* 7. 10.

Fagni, Russo Spena, Arnaboldi.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Le università sono sedi naturali della ricerca scientifica finalizzata alla didattica e, in generale, all'innalzamento delle conoscenze. La ricerca si svolge nel rispetto della libertà di ricerca dei professori, dei ricercatori, di tutto il personale universitario addetto alla ricerca e degli studenti che vi partecipano.

* 7. 82.

Poli Bortone, Servello, Rallo.

Al comma 1, premettere il seguente periodo: Le università sono sedi naturali della ricerca scientifica che si realizza nel rispetto della libertà di ricerca dei professori e dei ricercatori nonché nell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche.

7. 1.

Mattioli, Tamino, Scalia.

Al comma 1, dopo le parole: e ai ricercatori, aggiungere le seguenti: , al personale tecnico, ai dottorandi di ricerca ed agli studenti, in quanto membri di gruppi di ricerca universitaria.

7. 11.

Fagni, Russo Spena, Arnaboldi.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

Al comma 1, sopprimere le parole da: compatibilmente, fino a: afferisce il docente.

7. 12.

Scalia, Donati, Procacci.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I professori e i ricercatori confermati possono essere coordinatori di gruppi di ricerca locali e nazionali.

* 7. 13.

Fagni, Russo Spena, Arnaboldi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I professori e ricercatori confermati possono essere coordinatori di gruppi di ricerca locali e nazionali.

* 7. 81.

Tamino, Mattioli, Scalia.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le università sono libere di accettare finanziamenti e contributi per ricerche anche finalizzate e attività di servizio a favore dello Stato e di enti pubblici e privati. Tali attività sono inserite nel programma annuale o pluriennale di attività di ciascuna struttura scientifica.

7. 14.

Tamino, Mattioli, Andreis.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: anche.

7. 71.

Poli Bortone, Rallo.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: attività di servizio, inserire le seguenti: e sperimentazione.

7. 15.

Fagni, Russo Spena, Arnaboldi.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e privati.

7. 16.

Fagni, Russo Spena, Arnaboldi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e privati, con le seguenti: ed in particolare degli enti locali del territorio di riferimento dell'università.

7. 17.

Fagni, Russo Spena, Arnaboldi.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: le quali possono essere regolate da convenzioni secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 3. Tali convenzioni non possono prevedere l'inserimento di rappresentanti delle parti esterne all'università negli organi permanenti di governo, gestione e controllo dell'università stessa.

* 7. 2.

Mattioli, Tamino, Scalia.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: le quali possono essere regolate da convenzioni secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 3. Tali convenzioni non possono prevedere l'inserimento di rappresentanti delle parti esterne all'università negli organi permanenti di governo, gestione e controllo dell'università stessa.

* 7. 83.

Poli Bortone, Servello, Rallo.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

7. 18.

Fagni, Russo Spena, Arnaboldi.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

Al comma 2, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e di proprietà pubblica.

7. 19.

Fagni, Russo Spena, Arnaboldi.

Al comma 2, terzo periodo, aggiungere in fine le parole: con periodicità semestrale.

7. 72.

Poli Bortone, Rallo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Il consiglio di amministrazione recepisce i programmi delle strutture e ne garantisce la pubblicità e la diffusione, curando che le università provvedano a pubblicare annualmente un elenco aggiornato degli enti compresi nei programmi delle strutture. A tal fine presso il rettorato viene tenuto un registro delle forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti, convenzioni e prestazioni a pagamento, contenente l'esatta indicazione dell'ente, la natura e di fini del contributo o della prestazione fornita dall'università e l'ammontare dei finanziamenti, contributi, frutti o rendite.

7. 20.

Fagni, Russo Spena, Arnaboldi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

I contributi ed i finanziamenti dei privati finalizzati ad attività di servizio e di ricerca debbono essere maggiorati di almeno il 50 per cento rispetto ai costi delle attività suddette. La quota di finanziamento derivante da tale maggiorazione viene destinata dal consiglio di amministrazione al sostegno delle aree di ricerca di base prive di finanziamento privato.

7. 21.

Fagni, Russo Spena, Arnaboldi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le università non possono comunque ricevere finanziamenti e contributi finalizzati anche direttamente alla ricerca militare. In particolare, non sono consentite ricerche a fini bellici o comunque concernenti la tecnologia degli armamenti convenzionali, nucleari, chimici, batteriologici. Le università non possono altresì ricevere finanziamenti e contributi finalizzati alla manipolazione genetica, o a ricerche comunque lesive della dignità della persona o in contrasto coi principi della Costituzione e della Carta dei diritti dell'uomo.

7. 22.

Fagni, Russo Spena, Arnaboldi.

Sopprimere il comma 3.

7. 23.

Andreis, Donati, Scalia.

Al comma 3, premettere le parole: Nell'ambito delle materie di propria competenza.

7. 24.

Andreis, Donati, Scalia.

Al comma 3, sostituire la parola: compatibilità con la seguente: coerenza.

7. 78.

La Commissione.

Al comma 3, sopprimere le parole: e pluriennali.

7. 25.

Andreis, Donati, Scalia.

Al comma 3, sopprimere le parole: in primo luogo.

7. 26.

Andreis, Donati, Scalia.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

Al comma 3 dopo le parole: dello svolgimento aggiungere le seguenti: dell'attività didattica, del diritto allo studio.

7. 80.

Poli Bortone, Rallo.

Al comma 3, dopo le parole: ricerca di base aggiungere le seguenti: ed applicata.

7. 27.

Andreis, Donati, Scalia.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , dei partecipanti al dottorato di ricerca e degli studenti.

* 7. 28.

Fagni, Russo Spena, Arnaboldi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , dei partecipanti al dottorato di ricerca e degli studenti.

* 7. 84.

Poli Bortone, Servello, Rallo.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e degli studenti.

7. 29.

Andreis, Donati, Scalia.

Sopprimere il comma 4.

7. 30.

Andreis, Donati, Scalia.

Al comma 4, premettere le parole: Per il perseguimento delle finalità di ricerca.

7. 31.

Andreis, Donati, Scalia.

Al comma 4, sopprimere le parole: nonché delle disposizioni di cui al comma 3.

7. 32.

Andreis, Donati, Scalia.

Al comma 4, dopo la parola: accordi aggiungere la seguente: pubblici.

7. 33.

Andreis, Donati, Scalia.

Al comma 4, dopo le parole: enti pubblici, aggiungere le seguenti: locali ed economici.

7. 34.

Andreis, Donati, Scalia.

Al comma 4, sopprimere le parole: e privati.

7. 35.

Fagni, Russo Spena, Arnaboldi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: ad eccezione della ricerca militare e di quella finalizzata alla manipolazione genetica o comunque lesiva della dignità della persona o in contrasto con i principi costituzionali.

7. 36.

Fagni, Russo Spena, Arnaboldi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: purché inserita nel programma annuale o pluriennale di attività di cui al comma 2.

7. 79.

Poli Bortone, Rallo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e di studio.

7. 37.

Andreis, Donati, Scalia.

Sopprimere il comma 5.

7. 38.

Procacci, Cima, Mattioli, Andreis, Salvoldi.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Ferma restando la possibilità di destinare una quota dei proventi derivanti dalle prestazioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, al fondo comune di ateneo di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, gli statuti e i regolamenti, nel disciplinare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della presente legge, le convenzioni, i contratti e le altre forme di cooperazione scientifica, determinano la quota delle relative entrate, in misura non inferiore al 15 per cento, da destinare al finanziamento della ricerca di base. Tale quota è ripartita annualmente tra le strutture scientifiche, con priorità per quelle operanti nei settori meno interessati dalla domanda di ricerca esterna, nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 6, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

7. 39.

Procacci, Ronchi, Mattioli.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: Ferma restando la possibilità di destinare con le seguenti: In concorso con la destinazione di.

7. 40.

Procacci, Cima, Mattioli, Andreis, Salvoldi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: possibilità di destinare una quota con le seguenti: destinazione di una quota.

7. 41.

Fagni, Russo Spena, Arnaboldi.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: legge 24 luglio 1981, n. 391 inserire le seguenti: nonché della quota spettante al personale direttamente coinvolto in tali attività, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

7. 42.

Fagni, Russo Spena, Arnaboldi.

Al comma 5, primo periodo sopprimere le parole: e i regolamenti.

7. 43.

Procacci, Cima, Mattioli, Andreis, Salvoldi.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: e le altre forme di cooperazione scientifica.

7. 44.

Procacci, Cima, Mattioli, Andreis, Salvoldi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 50 per cento.

*7. 3.

Mattioli, Scalia, Tamino.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 15 per cento, con le seguenti: al 50 per cento.

*7. 46.

Fagni, Russo Spena, Arnaboldi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: al 15 per cento, con le seguenti: al 45 per cento.

7. 47.

Procacci, Cima, Mattioli, Andreis, Salvoldi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 30 per cento.

*7. 4.

Mattioli, Scalia, Tamino, Procacci, Cima, Andreis, Salvoldi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 30 per cento.

*7. 73.

Poli Bortone, Rallo.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 20 per cento.

7. 70.

Soave, Guerzoni, Bassanini, Visco.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: 15 per cento, inserire le seguenti: ovvero, qualora beneficiario sia un ente privato, non inferiore al 50 per cento.

7. 45.

Fagni, Russo Spena, Arnaboldi.

Al comma 5, primo periodo, aggiungere in fine le parole: o comunque a ricerche decise in assoluta autonomia dagli organismi scientifici di ateneo.

7. 5.

Mattioli, Scalia, Tamino.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: annualmente, con le seguenti: ogni tre anni.

7. 49.

Procacci, Cima, Mattioli, Andreis, Salvoldi.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: annualmente, con le seguenti: ogni due anni.

7. 50.

Procacci, Cima, Mattioli, Andreis, Salvoldi.

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e con priorità a quelle aventi competenza in materia di controlli ambientali.

7. 51.

Procacci, Cima, Mattioli, Andreis, Salvoldi.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I dipartimenti e le altre strutture scientifiche inoltre pubblicano l'elenco degli enti pubblici e privati con cui intrattengono qualsiasi forma di rapporto, indicando l'entità delle eventuali contribuzioni finanziarie, la denominazione dei corrispondenti progetti di collaborazione scientifica e le specifiche strutture con cui tali rapporti sono intrattenuti.

*7. 6.

Mattioli, Scalia, Tamino.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I dipartimenti e le altre strutture scientifiche inoltre pubblicano l'elenco degli enti pubblici e privati con cui intrattengono qualsiasi forma di rapporto, indicando l'entità delle eventuali contribuzioni finanziarie, la denominazione dei corrispondenti progetti di collaborazione scientifica e le specifiche strutture con cui tali rapporti sono intrattenuti.

*7. 85.

Poli Bortone, Servello, Rallo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. I risultati delle ricerche devono essere pubblici e di proprietà pubblica.

**7. 7.

Mattioli, Scalia, Tamino.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. I risultati delle ricerche devono essere pubblici e di proprietà pubblica.

**7. 86.

Poli Bortone, Servello, Rallo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Non sono consentite ricerche a fini militari.

7. 8.

Mattioli, Scalia, Tamino.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

Sopprimere il comma 6.

7. 52.

Procacci, Cima, Mattioli, Andreis, Salvoldi.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Al termine di ogni anno accademico, i dipartimenti e le altre strutture scientifiche presentano al senato accademico una relazione sulle attività di ricerca svolte, formulando proposte di provvedimenti di competenza dello stesso.

*7. 53.

Donati, Ronchi, Tamino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Al termine di ogni anno accademico, i dipartimenti e le altre strutture scientifiche presentano al senato accademico una relazione sulle attività di ricerca svolte, formulando proposte di provvedimenti di competenza dello stesso.

*7. 87.

Poli Bortone, Servello, Rallo.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Il rettore presenta annualmente al Ministro e trasmette all'Istituto di cui all'articolo 23 la relazione generale sull'attività di ricerca di ateneo, elaborata sulla base delle relazioni trasmesse dai consigli di dipartimento e dalle altre strutture scientifiche e corredata dal parere obbligatorio del senato accademico.

7. 54.

Ceruti, Lanzinger, Russo Franco.

Al comma 6, premettere le parole: Per garantire la continuità delle attività di ricerca.

7. 55.

Procacci, Cima, Mattioli, Andreis, Salvoldi.

Al comma 6, dopo le parole: al Ministro, aggiungere le seguenti: ed ai rispettivi consigli di facoltà.

7. 56.

Procacci, Cima, Mattioli, Andreis, Salvoldi.

Al comma 6, sopprimere le parole: e trasmette all'Istituto di cui all'articolo 23.

7. 74.

Poli Bortone, Rallo.

Al comma 6, sopprimere le parole: e delle altre strutture scientifiche.

7. 57.

Procacci, Cima, Mattioli, Andreis, Salvoldi.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: , nel rispetto delle libertà di ricerca dei professori, dei ricercatori, nonché del personale tecnico amministrativo addetto alla ricerca e degli studenti che vi partecipano.

7. 58.

Fagni, Russo Spena, Arnaboldi.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: secondo un progetto approvato dai ricercatori interessati.

7. 59.

Procacci, Cima, Mattioli, Andreis, Salvoldi.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: sentito il senato degli studenti.

7. 75.

Poli Bortone, Rallo.

Sopprimere il comma 7.

7. 60.

Procacci, Cima, Mattioli, Andreis, Salvoldi.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

Al comma 7, premettere le seguenti parole: Al fine di un migliore controllo.

7. 62.

Procacci, Cima, Mattioli, Andreis, Salvoldi.

Al comma 7, dopo la parola: statuto, aggiungere le seguenti: dell'ateneo.

7. 65.

Procacci, Cima, Mattioli, Andreis, Salvoldi.

Al comma 7, sopprimere le parole: dell'efficacia.

7. 61.

Procacci, Cima, Mattioli, Andreis, Salvoldi.

Al comma 7, dopo le parole: da esse raggiunto, aggiungere le seguenti: nell'anno accademico.

7. 64.

Procacci, Cima, Mattioli, Andreis, Salvoldi.

Al comma 7, sopprimere le parole: , sulla base degli indicatori di cui all'articolo 23.

7. 76.

Poli Bortone, Rallo.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: opportunamente ponderati.

7. 63.

Procacci, Cima, Mattioli, Andreis, Salvoldi.

Sopprimere il comma 8.

*7. 66.

Procacci, Cima, Mattioli, Andreis, Salvoldi.

Sopprimere il comma 8.

*7. 77.

Poli Bortone, Rallo.

Al comma 8, premettere le parole: Per una migliore comprensione.

7. 67.

Procacci, Cima, Mattioli, Andreis, Salvoldi.

Al comma 8, dopo le parole: di cui al comma 6, aggiungere le seguenti: del presente articolo.

7. 69.

Procacci, Cima, Mattioli, Andreis, Salvoldi.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: adeguatamente adattati.

7. 68.

Procacci, Cima, Mattioli, Andreis, Salvoldi.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 7 e sul complesso degli emendamenti ad esso presentati, invito il relatore ad esprimere sugli stessi il parere della Commissione.

VINCENZO BUONOCORE, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Andreis 7.9, sugli identici emendamenti Fagni 7.10 e Poli Bortone 7.82, sugli emendamenti Mattioli 7.1, Fagni 7.11, Scalia 7.12, nonché sugli identici emendamenti Fagni 7.13 e Tamino 7.81. La Commissione esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti Tamino 7.14, Poli Bortone 7.71, Fagni 7.15, 7.16 e 7.17, sugli identici emendamenti Mattioli 7.2 e Poli Bortone 7.83, nonché sugli emendamenti Fagni 7.18 e 7.19, Poli Bortone 7.72, Fagni 7.20, 7.21 e 7.22, Andreis 7.23 e 7.24.

La Commissione raccomanda l'approvazione del suo emendamento 7.78 ed esprime parere contrario sugli emendamenti Andreis 7.25 e 7.26, Poli Bortone 7.80, Andreis 7.27, sugli identici emendamenti Fagni 7.28 e Poli Bortone 7.84, sugli emendamenti Andreis 7.29, 7.30, 7.31, 7.32, 7.33 e 7.34. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti Fagni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

7.35 e 7.36, Poli Bortone 7.79, Andreis 7.37, Procacci 7.38, 7.39 e 7.40, Fagni 7.41 e 7.42, Procacci 7.43 e 7.44, nonché sugli identici emendamenti Mattioli 7.3 e Fagni 7.46. La Commissione esprime inoltre parere contrario sull'emendamento Procacci 7.47, sugli identici emendamenti Mattioli 7.4 e Poli Bortone 7.73, nonché sugli emendamenti Soave 7.70, Fagni 7.45, Mattioli 7.5, Procacci 7.49, 7.50 e 7.51. Il parere è contrario anche sugli identici emendamenti Mattioli 7.6 e Poli Bortone 7.85, nonché sugli identici emendamenti Mattioli 7.7 e Poli Bortone 7.86.

La Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Mattioli 7.8, Procacci 7.52, sugli identici emendamenti Donati 7.53 e Poli Bortone 7.87, sugli emendamenti Ceruti 7.54, Procacci 7.55 e 7.56, Poli Bortone 7.74, Procacci 7.57, Fagni 7.58, Procacci 7.59, Poli Bortone 7.75, Procacci 7.60, 7.62, 7.65, 7.61 e 7.64. Il parere è infine contrario sugli emendamenti Poli Bortone 7.76, Procacci 7.63, sugli identici emendamenti Procacci 7.66 e Poli Bortone 7.77, nonché sugli emendamenti Procacci 7.67, 7.69 e 7.68.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo accetta l'emendamento 7.78 della Commissione e concorda quanto al resto con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Andreis 7.9.

FRANCO RUSSO. Chiedo di parlare sulle modalità della votazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, chiedo la votazione per parti separate dell'emendamento Andreis 7.9, nel senso di votare distintamente i singoli commi che lo compongono. Vorremmo in tal modo cercare di superare l'ostruzionismo del ministro Ruberti e consentire che su tutti gli emendamenti si esprima un voto razionale.

Con questo emendamento miriamo a ripristinare il testo dell'articolo 7 approvato dal Senato; vorremmo quindi conoscere la posizione della maggioranza dell'Assemblea al riguardo.

PRESIDENTE. Onorevole Franco Russo, ho una certa difficoltà nell'accogliere la sua richiesta di votazione per parti separate in quanto i vari commi dell'emendamento Andreis 7.9 sono strettamente collegati tra di loro, sia per quanto riguarda il contenuto sia sotto il profilo formale.

FRANCO RUSSO. Basta leggere le prime righe del comma 1...

PRESIDENTE. Onorevole Franco Russo, la sua richiesta di votare per parti separate finirebbe per alterare l'ordine delle votazioni, dal momento che l'emendamento da interamente sostitutivo diventerebbe una sommatoria di emendamenti parzialmente sostitutivi. La prego quindi di non insistere su tale richiesta.

FRANCO RUSSO. Io insisto, Presidente. Vedo che la Presidenza aiuta il ministro Ruberti nel suo ostruzionismo. Nell'emendamento cambiano addirittura i soggetti delle frasi; quindi non bisogna essere esperti in materia...

PRESIDENTE. Onorevole Franco Russo, lei non può esprimersi in questo modo! Non parla con un'analfabeta! Accade che anch'io sappia leggere queste cose...

FRANCO RUSSO. Presidente, cambiano i soggetti...

PRESIDENTE. La pregherei proprio di non insistere.

Chiedo se venga mantenuta la richiesta di votazione nominale.

UGO MARTINAT. Sì, signor Presidente, la manteniamo.

PRESIDENTE. Sta bene.

Sono in aula i venti colleghi che hanno avanzato la richiesta? In caso contrario,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

dovranno essere aggiunti dopo la votazione al numero dei votanti.

FRANCO RUSSO. Presidentè, il capogruppo ha la rappresentanza!

FRANCESCO SERVELLO. Li aggiunga alla fine!

FRANCO RUSSO. È già accaduto che siano stati conteggiati: i nove presenti più altri undici, in tutto venti!

FRANCESCO SERVELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SERVELLO. Signor Presidente, mi rendo conto che lei alla fine, nel computare i voti, dovrà aggiungere la differenza tra i venti deputati richiedenti e coloro i quali hanno effettivamente votato. La nostra richiesta di votazione qualificata, per altro, permane.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazioni nominali.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Andreis 7.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Avverto che ai fini del computo del numero legale devono essere considerati presenti, come già chiarito dalla Giunta per il regolamento, un numero di deputati, appartenenti ai gruppi che hanno chiesto il voto qualificato, almeno pari a quello prescritto per la richiesta.

Dei parlamentari iscritti al gruppo del MSI-destra nazionale hanno preso parte alla votazione complessivamente 8 deputati. Poiché da parte del suddetto gruppo è stata richiesta la votazione qualificata, si intende che ai fini del numero legale siano computati

come presenti 12 ulteriori deputati. In virtù di tale aggiunta, la Camera è in numero legale per deliberare.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	270
Votanti	188
Astenuti	82
Maggioranza	95
Hanno votato sì	12
Hanno votato no	176

Sono in missione 35 deputati.

(La Camera respinge).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Fagni 7.10 e Poli Bortone 7.82, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Ugo MARTINAT. Chiedo di parlare per segnalare irregolarità nell'espressione del voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Ugo MARTINAT. Le segnalo che nell'ultima fila del quarto settore da sinistra risulta espresso un numero di voti superiore a quello dei deputati presenti. Adesso stanno togliendo le schede, comunque continuano ad esservi più voti che colleghi: la prego di controllare! Da otto che erano, i voti sono scesi a cinque, mentre i deputati presenti sono sempre tre. E mi pare che tre non possano votare per cinque!

PRESIDENTE. Dispongo che i deputati segretari compiano gli opportuni accertamenti *(I deputati segretari compiono gli accertamenti disposti dal Presidente).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Avverto che ai fini del computo del numero legale deve essere considerato presente, come recentemente chiarito dalla Giunta

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

per il regolamento, un numero di deputati, appartenenti ai gruppi che hanno chiesto il voto qualificato, almeno pari a quello prescritto per la richiesta.

Dei parlamentari iscritti al gruppo del MSI-destra nazionale hanno preso parte alla votazione complessivamente dieci deputati. Poiché da parte del suddetto gruppo è stata richiesta la votazione qualificata, si intende che ai fini del numero legale siano computati come presenti dieci ulteriori deputati. In virtù di tale aggiunta, la Camera è in numero legale per deliberare.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	273
Votanti	188
Astenuti	85
Maggioranza	95
Hanno votato sì	14
Hanno votato no	174

Sono in missione 35 deputati.

(La Camera respinge).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mattioli 7.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Avverto che ai fini del computo del numero legale deve essere considerato presente, come recentemente chiarito dalla Giunta per il regolamento, un numero di deputati, appartenenti ai gruppi che hanno chiesto il voto qualificato, almeno pari a quello prescritto per la richiesta.

Dei parlamentari iscritti al gruppo del MSI-destra nazionale hanno preso parte alla votazione complessivamente otto deputati. Poiché da parte del suddetto gruppo è stata richiesta la votazione qualificata, si intende che ai fini del numero legale siano computati come presenti dodici ulteriori deputati. In virtù di tale aggiunta, la Camera è in numero legale per deliberare.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	273
Votanti	268
Astenuti	5
Maggioranza	135
Hanno votato sì	95
Hanno votato no	173

Sono in missione 35 deputati.

(La Camera respinge).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fagni 7.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

UGO MARTINAT. Presidente, vorrei segnalare che nell'ultima fila del secondo settore da sinistra vi sono più votanti dei colleghi realmente presenti, e che in quella del primo settore da destra sono stati espressi quattro voti (adesso sono diventati improvvisamente tre...!), mentre in realtà i deputati votanti sono in numero inferiore.

Vorrei segnalare altresì delle irregolarità nell'ultima fila del secondo settore da destra. E mi limito a segnalare soltanto tre casi palesi.

PRESIDENTE. Dispongo che i deputati segretari compiano gli opportuni accertamenti *(I deputati segretari compiono gli accertamenti disposti dal Presidente)*.

UGO MARTINAT. Nell'ultima fila del secondo settore da sinistra, adesso, i deputati presenti sono sei ed anche i voti espressi sono scesi a sei. Quindi la situazione si è regolarizzata, ma solo perché sono diminuiti i voti!

PRESIDENTE. Avverto che non sono state riscontrate irregolarità.

Dichiaro chiusa la votazione.

Avverto altresì che, ai fini del computo del numero legale, deve essere considerato presente, come recentemente chiarito dalla

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

Giunta per il regolamento, un numero di deputati, appartenenti ai gruppi che hanno chiesto il voto qualificato, almeno pari a quello prescritto per la richiesta.

Dei parlamentari iscritti al gruppo del MSI-destra nazionale hanno preso parte alla votazione complessivamente otto deputati, Poiché da parte del suddetto gruppo è stata richiesta la votazione qualificata, si intende che ai fini del numero legale siano computati come presenti dodici ulteriori deputati. In virtù di tale aggiunta, la Camera è in numero legale per deliberare.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	270
Votanti	269
Astenuti	1
Maggioranza	135
Hanno votato sì	15
Hanno votato no	254

Sono in missione 35 deputati.

(La Camera respinge).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Scalia 7.12, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

FRANCESCO SERVELLO. Signor Presidente, la invito a controllare l'ultima e la penultima fila del quarto settore da sinistra, occupate dal gruppo socialista, dove figurano sei votanti e solo quattro colleghi presenti.

ALFREDO PAZZAGLIA. Se consideriamo comunque presente ai fini del numero legale un certo numero di deputati appartenenti ai gruppi che hanno chiesto la votazione qualificata, finiamo per considerare presenti anche coloro che in realtà sono assenti!

PRESIDENTE. Con questo sistema (è colpa nostra; non accuso nessuno) si finisce in effetti per considerare presenti deputati che in realtà sono assenti. Per questo motivo sarebbe a mio avviso opportuno che, nel momento in cui un presidente di gruppo

chiede la votazione qualificata, fosse presente, per quel gruppo, almeno il numero di parlamentari richiesto per avanzare tale domanda. Questo eviterebbe le conseguenze che ora riscontriamo.

Dispongo che i deputati segretari compiano gli opportuni accertamenti sulle irregolarità segnalate (*I deputati segretari compiono gli accertamenti disposti dal Presidente*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Poiché la Camera non è in numero legale per deliberare, a norma del comma 2 dell'articolo 47 del regolamento, rinvio la seduta di un'ora.

**La seduta, sospesa alle 17,30,
è ripresa alle 18,30.**

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori della richiesta di votazione nominale sull'emendamento Scalia 7.12 se intendano mantenerla.

FRANCESCO SERVELLO. No, signor Presidente, a nome del mio gruppo non insisto per la votazione nominale.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Servello.

Pongo pertanto in votazione l'emendamento Scalia 7.12, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

In base alle intese intercorse tra i gruppi, il seguito del dibattito è rinviato alla seduta di domani.

Seguito della discussione del disegno di legge: S. 2931. - Disposizioni per l'adempiimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991) (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (5497-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

ge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991).

Ricordo che nella seduta del 24 gennaio si è conclusa la discussione sulle linee generali ed hanno replicato il relatore Corsi ed il ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie.

Passiamo all'esame delle modificazioni introdotte dal Senato ed accettate dalla Commissione.

La prima modificazione è riferita agli elenchi A e B allegati all'articolo 1. Ricordo che la Camera aveva approvato l'articolo 1 e gli allegati elenchi nel seguente testo:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

ART. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive delle Comunità europee comprese nell'elenco di cui all'allegato A alla presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 3 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie congiuntamente ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, qualora non proponenti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B alla presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data

di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.

ALLEGATO A

(Articolo 1, comma 1)

ELENCO DELLE DIRETTIVE OGGETTO DELLA DELEGA LEGISLATIVA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, PRO- FESSIONI, ATTIVITÀ ECONOMICHE

DIRETTIVA 89/594/CEE

Direttiva del Consiglio del 30 ottobre 1989, che modifica le direttive 75/362/CEE, 77/452/CEE, 78/686/CEE, 78/1026/CEE e 80/154/CEE concernenti il riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli rispettivamente di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario ed ostetrica, nonché le direttive 75/363/CEE, 78/1027/CEE, 80/155/CEE concernenti il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività rispettivamente di medico, veterinario ed ostetrica.

DIRETTIVA 89/595/CEE

Direttiva del Consiglio del 10 ottobre 1989, che modifica la direttiva 77/452/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 77/453/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per l'attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale.

DIRETTIVA 89/666/CEE

Undicesima direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato.

DIRETTIVA 89/667/CEE

Dodicesima direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di diritto delle società relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio.

DIRETTIVA 90/364/CEE

Direttiva del Consiglio del 28 giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno.

DIRETTIVA 90/365/CEE

Direttiva del Consiglio del 28 giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale.

DIRETTIVA 90/366/CEE

Direttiva del Consiglio del 28 giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno degli studenti.

DIRETTIVA 90/531/CEE

Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1990, relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni.

DIRETTIVA 90/658/CEE

Direttiva del Consiglio del 4 dicembre 1990, che prevede adeguamenti, a seguito dell'unificazione tedesca, di talune direttive concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi.

CREDITO E RISPARMIO**DIRETTIVA 89/646/CEE**

Seconda direttiva del Consiglio del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE.

ASSICURAZIONI**DIRETTIVA 90/618/CEE**

Direttiva del Consiglio dell'8 novembre 1990, che modifica, in particolare, per quanto riguarda l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, la direttiva 73/239/CEE e la direttiva 88/357/CEE che coordinano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita.

DIRETTIVA 90/619/CEE

Direttiva del Consiglio dell'8 novembre 1990, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE.

FINANZE**DIRETTIVA 90/434/CEE**

Direttiva del Consiglio del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi.

DIRETTIVA 90/435/CEE

Direttiva del Consiglio del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi.

SANITÀ, PROTEZIONE DEI LAVORATORI, AMBIENTE**DIRETTIVA 89/284/CEE**

Direttiva del Consiglio del 13 aprile 1989, che completa e modifica la direttiva 76/116/CEE per quanto concerne il calcio, il magnesio, il sodio e lo zolfo nei concimi.

DIRETTIVA 89/391/CEE

Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

DIRETTIVA 89/530/CEE

Direttiva del Consiglio del 18 settembre 1989, che modifica la direttiva 76/116/CEE per quanto concerne gli oligoelementi boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco nei concimi.

DIRETTIVA 89/618/EURATOM

Direttiva del Consiglio del 27 novembre 1989, concernente l'informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva.

DIRETTIVA 89/654/CEE

Direttiva del Consiglio del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (prima Direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

DIRETTIVA 89/655/CEE

Direttiva del Consiglio del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

DIRETTIVA 89/656/CEE

Direttiva del Consiglio del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

DIRETTIVA 89/677/CEE

Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989, recante ottava modifica della diret-

tiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

DIRETTIVA 89/678/CEE

Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989, che modifica la direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

DIRETTIVA 89/686/CEE

Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.

DIRETTIVA 90/219/CEE

Direttiva del Consiglio del 23 aprile 1990, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.

DIRETTIVA 90/220/CEE

Direttiva del Consiglio del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.

DIRETTIVA 90/269/CEE

Direttiva del Consiglio del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta tra l'altro rischi dorsolombari per i lavoratori (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

DIRETTIVA 90/270/CEE

Direttiva del Consiglio del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

DIRETTIVA 90/313/CEE

Direttiva del Consiglio del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente.

DIRETTIVA 90/385/CEE

Direttiva del Consiglio del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi.

DIRETTIVA 90/394/CEE

Direttiva del Consiglio del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

DIRETTIVA 90/679/CEE

Direttiva del Consiglio del 26 novembre 1990, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

SANITÀ VETERINARIA**DIRETTIVA 89/608/CEE**

Direttiva del Consiglio del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica.

DIRETTIVA 90/44/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 gennaio 1990, che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali.

DIRETTIVA 90/167/CEE

Direttiva del Consiglio del 26 marzo 1990, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità.

DIRETTIVA 90/425/CEE

Direttiva del Consiglio del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale nella prospettiva della realizzazione del mercato interno.

DIRETTIVA 90/667/CEE

Direttiva del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE.

DIRETTIVA 90/675/CEE

Direttiva del Consiglio del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai Paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità.

DIRETTIVA 90/677/CEE

Direttiva del Consiglio del 13 dicembre 1990, che estende il campo di applicazione della direttiva 81/851/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari e che stabilisce disposizioni complementari per i medicinali veterinari ad azione immunologica.

PRODOTTI ALIMENTARI**DIRETTIVA 88/344/CEE**

Direttiva del Consiglio del 13 giugno 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti.

DIRETTIVA 88/658/CEE

Direttiva del Consiglio del 14 dicembre 1988, che modifica la direttiva 77/99/CEE relativa ai problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

DIRETTIVA 89/227/CEE

Direttiva del Consiglio del 21 marzo 1989, che modifica le direttive 72/462/CEE e 77/99/CEE per tenere conto della instaurazione di norme sanitarie e di polizia sanitaria che devono disciplinare l'importazione di prodotti a base di carne provenienti dai Paesi terzi.

DIRETTIVA 89/397/CEE

Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari.

DIRETTIVA 89/437/CEE

Direttiva del Consiglio del 20 giugno 1989, concernente problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti.

DIRETTIVA 90/496/CEE

Direttiva del Consiglio del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.

PRODUZIONE INDUSTRIALE**DIRETTIVA 85/536/CEE**

Direttiva del Consiglio del 5 dicembre 1985, sul risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione.

DIRETTIVA 87/441/CEE

Direttiva della Commissione del 29 luglio 1987, sul risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione.

DIRETTIVA 89/104/CEE

Prima direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa.

TELECOMUNICAZIONI**DIRETTIVA 89/336/CEE**

Direttiva del Consiglio del 3 maggio 1989, per il ravvicinamento delle legislazioni

degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.

DIRETTIVA 90/387/CEE

Direttiva del Consiglio del 28 giugno 1990, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni Open Network Provision — ONP.

DIRETTIVA 90/388/CEE

Direttiva della Commissione del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazione.

ALLEGATO B

(Articolo 1, comma 3)

**ELENCO DELLE DIRETTIVE
OGGETTO DELLA DELEGA LEGISLATIVA
PER LE QUALI SI RICHIEDE IL PARERE
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
PERMANENTI COMPETENTI PER MATE-
RIA SUGLI SCHEMI DEI RELATIVI DE-
CRETI LEGISLATIVI**

DIRETTIVA 88/344/CEE

Direttiva del Consiglio del 13 giugno 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti.

DIRETTIVA 88/658/CEE

Direttiva del Consiglio del 14 dicembre 1988, che modifica la direttiva 77/99/CEE relativa ai problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne.

DIRETTIVA 89/227/CEE

Direttiva del Consiglio del 21 marzo 1989, che modifica le direttive 72/462/CEE e 77/99/CEE per tenere conto della instaurazione di norme sanitarie e di polizia sanitaria che devono disciplinare l'importazione di prodotti a base di carne provenienti dai Paesi terzi.

DIRETTIVA 89/284/CEE

Direttiva del Consiglio del 13 aprile 1989, che completa e modifica la direttiva 76/116/CEE per quanto concerne il calcio, il magnesio, il sodio e lo zolfo nei concimi.

DIRETTIVA 89/437/CEE

Direttiva del Consiglio del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti.

DIRETTIVA 89/530/CEE

Direttiva del Consiglio del 18 settembre 1989, che modifica la direttiva 76/116/CEE per quanto concerne gli oligoelementi boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco nei concimi.

DIRETTIVA 89/608/CEE

Direttiva del Consiglio del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica.

DIRETTIVA 89/646/CEE

Seconda direttiva del Consiglio del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE.

DIRETTIVA 89/667/CEE

Dodicesima direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di diritto delle società relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio.

DIRETTIVA 89/677/CEE

Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989, recante ottava modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia

di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

DIRETTIVA 89/678/CEE

Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989, che modifica la direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

DIRETTIVA 90/167/CEE

Direttiva del Consiglio del 26 marzo 1990, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità.

DIRETTIVA 90/219/CEE

Direttiva del Consiglio del 23 aprile 1990, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.

DIRETTIVA 90/220/CEE

Direttiva del Consiglio del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.

DIRETTIVA 90/387/CEE

Direttiva del Consiglio, del 28 giugno 1990, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni Open Network Provision — ONP.

DIRETTIVA 90/388/CEE

Direttiva della Commissione del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazione.

DIRETTIVA 90/425/CEE

Direttiva del Consiglio del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale nella prospettiva della realizzazione del mercato interno.

DIRETTIVA 90/496/CEE

Direttiva del Consiglio del 24 settembre

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.

DIRETTIVA 90/531/CEE

Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1990, relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni.

DIRETTIVA 90/675/CEE

Direttiva del Consiglio del 10 dicembre 1990, che rissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai Paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità.

DIRETTIVA 90/677/CEE

Direttiva del Consiglio del 13 dicembre 1990, che estende il campo di applicazione della direttiva 81/851/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari e che stabilisce disposizioni complementari per i medicinali veterinari ad azione immunologica.

Il Senato ha approvato l'articolo 1 nell'identico testo, ma ha così modificato gli elenchi allegati:

ALLEGATO A

(Articolo 1, comma 1)

**ELENCO DELLE DIRETTIVE
OGGETTO DELLA DELEGA LEGISLATIVA
CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE,
PROFESSIONI, ATTIVITÀ ECONOMICHE**

DIRETTIVA 89/594/CEE

Direttiva del Consiglio del 30 ottobre 1989, che modifica le direttive 75/362/CEE, 77/452/CEE, 78/686/CEE, 78/1026/CEE e 80/154/CEE concernenti il riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli rispettivamente di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario ed ostetrica, nonché le direttive

75/363/CEE, 78/1027/CEE, 80/155/CEE concernenti il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività rispettivamente di medico, veterinario ed ostetrica.

DIRETTIVA 89/595/CEE

Direttiva del Consiglio del 10 ottobre 1989, che modifica la direttiva 77/452/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 77/453/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per l'attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale.

DIRETTIVA 89/666/CEE

Undicesima direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato.

DIRETTIVA 89/667/CEE

Dodicesima direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di diritto delle società relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio.

DIRETTIVA 90/364/CEE

Direttiva del Consiglio del 28 giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno.

DIRETTIVA 90/365/CEE

Direttiva del Consiglio del 28 giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale.

DIRETTIVA 90/366/CEE

Direttiva del Consiglio del 28 giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno degli studenti.

DIRETTIVA 90/531/CEE

Direttiva del Consiglio del 17 settembre

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

1990, relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni.

DIRETTIVA 90/658/CEE

Direttiva del Consiglio del 4 dicembre 1990, che prevede adeguamenti, a seguito dell'unificazione tedesca, di talune direttive concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi.

CREDITO E RISPARMIO**DIRETTIVA 89/646/CEE**

Seconda direttiva del Consiglio del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE.

ASSICURAZIONI**DIRETTIVA 90/618/CEE**

Direttiva del Consiglio dell'8 novembre 1990, che modifica, in particolare, per quanto riguarda l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, la direttiva 73/239/CEE e la direttiva 88/357/CEE che coordinano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita.

DIRETTIVA 90/619/CEE

Direttiva del Consiglio dell'8 novembre 1990, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE.

FINANZE**DIRETTIVA 90/434/CEE**

Direttiva del Consiglio del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi.

DIRETTIVA 90/435/CEE

Direttiva del Consiglio del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi.

**SANITÀ, PROTEZIONE
DEI LAVORATORI, AMBIENTE****DIRETTIVA 89/284/CEE**

Direttiva del Consiglio del 13 aprile 1989, che completa e modifica la direttiva 76/116/CEE per quanto concerne il calcio, il magnesio, il sodio e lo zolfo nei concimi.

DIRETTIVA 89/391/CEE

Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

DIRETTIVA 89/530/CEE

Direttiva del Consiglio del 18 settembre 1989, che modifica la direttiva 76/116/CEE per quanto concerne gli oligoelementi boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco nei concimi.

DIRETTIVA 89/618/EURATOM

Direttiva del Consiglio del 27 novembre 1989, concernente l'informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva.

DIRETTIVA 89/654/CEE

Direttiva del Consiglio del 30 novembre

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

1989, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (prima Direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

DIRETTIVA 89/655/CEE

Direttiva del Consiglio del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

DIRETTIVA 89/656/CEE

Direttiva del Consiglio del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

DIRETTIVA 89/677/CEE

Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989, recante ottava modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

DIRETTIVA 89/678/CEE

Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989, che modifica la direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

DIRETTIVA 89/686/CEE

Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.

DIRETTIVA 90/219/CEE

Direttiva del Consiglio del 23 aprile 1990, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.

DIRETTIVA 90/220/CEE

Direttiva del Consiglio del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.

DIRETTIVA 90/269/CEE

Direttiva del Consiglio del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta tra l'altro rischi dorso-lombari per i lavoratori (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

DIRETTIVA 90/270/CEE

Direttiva del Consiglio del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

DIRETTIVA 90/313/CEE

Direttiva del Consiglio del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente.

DIRETTIVA 90/385/CEE

Direttiva del Consiglio del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi.

DIRETTIVA 90/394/CEE

Direttiva del Consiglio del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

DIRETTIVA 90/679/CEE

Direttiva del Consiglio del 26 novembre 1990, relativa alla protezione dei lavora-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

tori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391 /CEE) .

SANITÀ VETERINARIA

DIRETTIVA 89/608/CEE

Direttiva del Consiglio del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica.

DIRETTIVA 89/662/CEE

Direttiva del Consiglio dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari nella prospettiva della realizzazione del mercato interno.

DIRETTIVA 90/44/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 gennaio 1990, che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali.

DIRETTIVA 90/167/CEE

Direttiva del Consiglio del 26 marzo 1990, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità.

DIRETTIVA 90/425/CEE

Direttiva del Consiglio del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale nella prospettiva della realizzazione del mercato interno.

DIRETTIVA 90/667/CEE

Direttiva del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine

animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE.

DIRETTIVA 90/675/CEE

Direttiva del Consiglio del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai Paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità.

DIRETTIVA 90/677/CEE

Direttiva del Consiglio del 13 dicembre 1990, che estende il campo di applicazione della direttiva 81/851/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari e che stabilisce disposizioni complementari per i medicinali veterinari ad azione immunologica.

PRODOTTI ALIMENTARI

DIRETTIVA 88/344/CEE

Direttiva del Consiglio del 13 giugno 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti.

DIRETTIVA 88/658/CEE

Direttiva del Consiglio del 14 dicembre 1988, che modifica la direttiva 77/99/CEE relativa ai problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne.

DIRETTIVA 89/227/CEE

Direttiva del Consiglio del 21 marzo 1989, che modifica le direttive 72/462/CEE e 77/99/CEE per tenere conto della instaurazione di norme sanitarie e di polizia sanitaria che devono disciplinare l'importazione di prodotti a base di carne provenienti dai Paesi terzi.

DIRETTIVA 89/397/CEE

Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

DIRETTIVA 89/437/CEE

Direttiva del Consiglio del 20 giugno 1989, concernente problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti.

DIRETTIVA 90/496/CEE

Direttiva del Consiglio del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.

PRODUZIONE INDUSTRIALE**DIRETTIVA 85/536/CEE**

Direttiva del Consiglio del 5 dicembre 1985, sul risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione.

DIRETTIVA 87/441/CEE

Direttiva della Commissione del 9 luglio 1987, sul risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione.

DIRETTIVA 89/104/CEE

Prima direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa.

TELECOMUNICAZIONI**DIRETTIVA 89/336/CEE**

Direttiva del Consiglio del 3 maggio 1989, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.

DIRETTIVA 90/387/CEE

Direttiva del Consiglio, del 28 giugno 1990, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni Open Network Provision — ONP.

DIRETTIVA 90/388/CEE

Direttiva della Commissione del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazione.

ALLEGATO B

(Articolo 1, comma 3)

ELENCO DELLE DIRETTIVE OGGETTO DELLA DELEGA LEGISLATIVA PER LE QUALI SI RICHIEDE IL PARERE DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI PERMANENTI COMPETENTI PER MATERIA SUGLI SCHEMI DEI RELATIVI DECRETI LEGISLATIVI

DIRETTIVA 88/344/CEE

Direttiva del Consiglio del 13 giugno 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti.

DIRETTIVA 88/658/CEE

Direttiva del Consiglio del 14 dicembre 1988, che modifica la direttiva 77/99/CEE relativa ai problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne.

DIRETTIVA 89/227/CEE

Direttiva del Consiglio del 21 marzo 1989, che modifica le direttive 72/462/CEE e 77/99/CEE per tenere conto della instaurazione di norme sanitarie e di polizia sanitaria che devono disciplinare l'importazione di prodotti a base di carne provenienti dai Paesi terzi.

DIRETTIVA 89/284/CEE

Direttiva del Consiglio del 13 aprile 1989, che completa e modifica la direttiva 76/116/CEE per quanto concerne il calcio, il magnesio, il sodio e lo zolfo nei concimi.

DIRETTIVA 89/437/CEE

Direttiva del Consiglio del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti.

DIRETTIVA 89/530/CEE

Direttiva del Consiglio del 18 settembre 1989, che modifica la direttiva

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

76/116/CEE per quanto concerne gli oligoelementi boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco nei concimi.

DIRETTIVA 89/608/CEE

Direttiva del Consiglio del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica.

DIRETTIVA 89/646/CEE

Seconda direttiva del Consiglio del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE.

DIRETTIVA 89/662/CEE

Direttiva del Consiglio dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari nella prospettiva della realizzazione del mercato interno.

DIRETTIVA 89/667/CEE

Dodicesima direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di diritto delle società relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio.

DIRETTIVA 89/677/CEE

Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989, recante ottava modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

DIRETTIVA 89/678/CEE

Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989, che modifica la direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, rego-

lamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

DIRETTIVA 90/167/CEE

Direttiva del Consiglio del 26 marzo 1990, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità.

DIRETTIVA 90/219/CEE

Direttiva del Consiglio del 23 aprile 1990, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.

DIRETTIVA 90/220/CEE

Direttiva del Consiglio del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.

DIRETTIVA 90/387/CEE

Direttiva del Consiglio, del 28 giugno 1990, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni Open Network Provision — ONP.

DIRETTIVA 90/388/CEE

Direttiva della Commissione del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazione.

DIRETTIVA 90/425/CEE

Direttiva del Consiglio del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale nella prospettiva della realizzazione del mercato interno.

DIRETTIVA 90/496/CEE

Direttiva del Consiglio del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.

DIRETTIVA 90/531/CEE

Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1990, relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni.

DIRETTIVA 90/675/CEE

Direttiva del Consiglio del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai Paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità.

DIRETTIVA 90/677/CEE

Direttiva del Consiglio del 13 dicembre 1990, che estende il campo di applicazione della direttiva 81/851/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari e che stabilisce disposizioni complementari per i medicinali veterinari ad azione immunologica.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 1 e gli allegati elenchi A e B, nel testo modificato dal Senato e accettato dalla Commissione.

(È approvato).

La successiva modificazione è all'articolo 13. La Camera lo aveva approvato nel seguente testo:

ART. 13.

(Violazioni del diritto comunitario in materia di appalti e forniture)

1. I soggetti che hanno subito una lesione a causa di atti compiuti in violazione del diritto comunitario in materia di appalti pubblici di lavori o di forniture o delle relative norme interne di recepimento possono chiedere all'Amministrazione aggiudicatrice il risarcimento del danno nei limiti della perdita subita.

2. La materia di cui al comma 1 è deferita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono imputati ad apposito capitolo da istituire «per memoria» nello stato di previsione del Ministero del tesoro,

alla cui dotazione si provvede, in considerazione della natura della spesa, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nel medesimo stato di previsione.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 13.

(Violazioni del diritto comunitario in materia di appalti e forniture).

1. I soggetti che hanno subito una lesione a causa di atti compiuti in violazione del diritto comunitario in materia di appalti pubblici di lavori o di forniture o delle relative norme interne di recepimento possono chiedere all'Amministrazione aggiudicatrice il risarcimento del danno.

2. La domanda di risarcimento è proponibile dinanzi al giudice ordinario da chi ha ottenuto l'annullamento dell'atto lesivo con sentenza del giudice amministrativo.

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono imputati ad apposito capitolo da istituire «per memoria» nello stato di previsione del Ministero del tesoro, alla cui dotazione si provvede, in considerazione della natura della spesa, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nel medesimo stato di previsione.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 13, nel testo modificato dal Senato e accettato dalla Commissione.

(È approvato).

La successiva modificazione è all'articolo 17. La Camera lo aveva approvato nel seguente testo:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

ART. 17.

(Società di capitali unipersonali: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/667/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) esclusione della responsabilità limitata qualora il socio unico sia una persona giuridica, ovvero quando una persona fisica sia il socio unico di più società;

b) esclusione della responsabilità limitata qualora non siano rispettati gli oneri formali e procedurali di cui agli articoli 3, 4 e 5 della direttiva;

c) applicazione della direttiva alle società a responsabilità limitata.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 17.

(Società di capitali unipersonali: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/667/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) esclusione della responsabilità limitata qualora il socio unico sia una persona giuridica ovvero quando una persona fisica sia il socio unico di più società, prevedendo una disciplina analoga a quella dell'articolo 2497, secondo comma, del codice civile;

b) eventuale previsione di sanzioni amministrative o penali, nei limiti di cui all'articolo 2 della presente legge, qualora non siano rispettati gli oneri e gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4, paragrafo 2, e 5 della direttiva;

c) applicazione della direttiva alle società a responsabilità limitata.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 17, nel testo modificato dal Senato e accettato dalla Commissione.

(È approvato).

La successiva modificazione è all'articolo 34. La Camera lo aveva approvato nel seguente testo:

CAPO IV

FINANZE

ART. 34.

(Regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi: criteri di delega. Delega in materia di regime fiscale da applicare alle scissioni di società nazionali).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/434/CEE dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

a) applicazione delle disposizioni della direttiva alle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, nonché agli enti pubblici e privati, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

b) le operazioni di fusione, di conferimento d'attivo e di scissione, come definite dalla direttiva, siano improntate al principio di neutralità fiscale, limitatamente agli elementi dell'attivo e del passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato della società conferitaria;

c) gli elementi dell'attivo e del passivo trasferiti per effetto della fusione o della scissione o del conferimento d'attivo mantengano i valori fiscali che avevano presso la società fusa, scissa o conferente e siano fiscalmente irrilevanti l'eventuale iscrizione di avanzi e disavanzi di fusione, nonché l'imputazione del disavanzo al valore iscritto in bilancio dei beni stessi per la parte eccedente il costo fiscalmente riconosciuto alla società conferitaria;

d) gli accantonamenti o le riserve rego-

larmente costituiti in franchigia di imposta, salvo quelli provenienti da stabilimenti permanenti all'estero, siano mantenuti alle stesse condizioni dalla stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato della società conferitaria;

e) il riporto delle perdite fiscali della società fusa o scissa da parte della stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato della società conferitaria venga consentito limitatamente all'ammontare della differenza tra gli elementi dell'attivo e del passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione della società conferitaria sita nel territorio dello Stato;

f) per le operazioni di fusione, scissione, conferimento d'attivo o scambio di azioni, l'assegnazione di titoli rappresentativi del capitale sociale della società beneficiaria o acquirente ad un socio della società conferente o acquistata in cambio dei titoli da questo posseduti sia fiscalmente irrilevante, sempreché il socio non assegni ai titoli ricevuti in cambio un valore fiscale superiore a quello che i titoli scambiati avevano prima di dette operazioni e che sia assoggettato a tassazione dell'eventuale conguaglio in denaro percepito;

g) nel caso in cui fra i beni conferiti all'atto di una fusione, di un conferimento d'attivo o di una scissione figurino una stabile organizzazione della società conferente, lo Stato ha il diritto di tassare gli utili o le plusvalenze emergenti dal realizzo di detta stabile organizzazione, a condizione che ammetta in deduzione l'imposta che la società conferente avrebbe dovuto pagare nello Stato estero in cui è situata la stabile organizzazione in assenza delle norme della direttiva in esame;

h) il trasferimento di stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato di società estera sia neutrale fiscalmente.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme occorrenti per disciplinare il regime fiscale da applicare alle scissioni di società nazionali. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto

dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

a) attribuire a ciascuna partecipazione ricevuta in cambio dai soci della società scissa un valore fiscalmente uguale a quello della partecipazione originaria;

b) gli elementi dell'attivo e del passivo trasferiti per effetto della scissione non generano in capo alla società estinta ovvero alla società che trasferisce parte del patrimonio sociale, realizzi né distribuzione di plusvalenze o minusvalenze dei beni della società scissa comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento;

c) gli elementi dell'attivo e del passivo trasferiti per effetto della scissione devono mantenere i valori fiscali che avevano presso la società scissa;

d) le riserve e i fondi in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio della società scissa, devono essere ricostituiti, sulla base dei criteri desumibili dall'articolo 123, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nei bilanci delle società che ricevono il trasferimento del patrimonio sociale proporzionalmente alla quota di patrimonio sociale della società scissa a ciascuna di esse spettante;

e) le perdite fiscali formatesi nel quinquennio anteriore alla data da cui ha effetto la scissione sono riportabili da parte di ciascuna società cui è trasferito il patrimonio sociale della società scissa, proporzionalmente alla quota di patrimonio sociale della società scissa a ciascuna di esse spettante;

f) irrilevanza dell'avanzo e del disavanzo iscritto nei bilanci delle società a cui viene trasferito il patrimonio sociale della società scissa, dell'avanzo o disavanzo conseguente al rapporto di cambio delle azioni o quote o all'annullamento delle azioni o quote di alcuna delle società partecipanti alla scissione possedute da altre, tranne che per il disavanzo derivante dalla differenza tra il costo delle

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

azioni o quote delle società partecipanti alla scissione, annullate per effetto della scissione medesima, ed il valore del patrimonio netto delle società stesse risultante dalle scritture contabili. Tale disavanzo può essere utilizzato per l'iscrizione di plusvalenze non imponibili sui beni provenienti dalla società scissa;

g) previsione della retroattività, ai fini delle imposte sui redditi, degli effetti della scissione e decorrenza degli stessi da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle società partecipanti alla scissione.

Il Senato lo ha così modificato:

CAPO IV

FINANZE

ART. 34.

(Regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi: criteri di delega. Delega in materia di regime fiscale da applicare alle scissioni di società nazionali).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/434/CEE dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

a) applicazione delle disposizioni della direttiva alle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, nonché agli enti pubblici e privati, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

b) le operazioni di fusione, di conferimento d'attivo e di scissione, come definite dalla direttiva, siano improntate al principio di neutralità fiscale, limitatamente agli elementi dell'attivo e del passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato della società conferitaria;

c) gli elementi dell'attivo e del passivo trasferiti per effetto della fusione o della scissione o del conferimento d'attivo mantengano i valori fiscali che avevano presso la società fusa, scissa o conferente e siano fiscalmente irrilevanti l'eventuale iscrizione di avanzi e disavanzi di fusione, nonché l'imputazione del disavanzo al valore iscritto in bilancio dei beni stessi;

d) gli accantonamenti o le riserve regolarmente costituiti in franchigia di imposta, salvo quelli provenienti da stabilimenti permanenti all'estero, siano mantenuti alle stesse condizioni dalla stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato della società conferitaria;

e) il riporto delle perdite fiscali della società fusa o scissa da parte della stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato della società conferitaria venga consentito limitatamente all'ammontare della differenza tra gli elementi dell'attivo e del passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione della società conferitaria sita nel territorio dello Stato;

f) per le operazioni di fusione, scissione, conferimento d'attivo o scambio di azioni, l'assegnazione di titoli rappresentativi del capitale sociale della società beneficiaria o acquirente ad un socio della società conferente o acquistata in cambio dei titoli da questo posseduti sia fiscalmente irrilevante, sempreché il socio non assegni ai titoli ricevuti in cambio un valore fiscale superiore a quello che i titoli scambiati avevano prima di dette operazioni e che sia assoggettato a tassazione dell'eventuale conguaglio in denaro percepito;

g) nel caso in cui fra i beni conferiti all'atto di una fusione, di un conferimento d'attivo o di una scissione figurino una stabile organizzazione della società conferente, lo Stato ha il diritto di tassare gli utili o le plusvalenze emergenti dal realizzo di detta stabile organizzazione, a condizione che ammetta in deduzione l'imposta che la società conferente avrebbe dovuto pagare nello Stato estero in cui è situata la stabile organizzazione in assenza delle norme della direttiva in esame;

h) il trasferimento di stabile organizzazio-

ne sita nel territorio dello Stato di società estera sia neutrale fiscalmente.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme occorrenti per disciplinare il regime fiscale da applicare alle scissioni di società nazionali. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

a) attribuire a ciascuna partecipazione ricevuta in cambio dai soci della società scissa un valore fiscalmente uguale a quello della partecipazione originaria;

b) gli elementi dell'attivo e del passivo trasferiti per effetto della scissione non generano in capo alla società estinta ovvero alla società che trasferisce parte del patrimonio sociale, realizzazioni né distribuzione di plusvalenze o minusvalenze dei beni della società scissa comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento;

c) gli elementi dell'attivo e del passivo trasferiti per effetto della scissione devono mantenere i valori fiscali che avevano presso la società scissa;

d) le riserve e i fondi in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio della società scissa, devono essere ricostituiti, sulla base dei criteri desumibili dall'articolo 123, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nei bilanci delle società che ricevono il trasferimento del patrimonio sociale proporzionalmente alla quota di patrimonio sociale della società scissa a ciascuna di esse spettante;

e) le perdite fiscali formatesi nel quinquennio anteriore alla data da cui ha effetto la scissione sono riportabili da parte di ciascuna società cui è trasferito il patrimonio sociale della società scissa, proporzionalmente alla quota di patrimonio sociale della società scissa a ciascuna di esse spettante;

f) irrilevanza dell'avanzo e del disavanzo iscritto nei bilanci delle società a cui viene trasferito il patrimonio sociale della società scissa, dell'avanzo o disavanzo conseguente al rapporto di cambio delle azioni o quote o all'annullamento delle azioni o quote di alcuna delle società partecipanti alla scissione possedute da altre, tranne che per il disavanzo derivante dalla differenza tra il costo delle azioni o quote delle società partecipanti alla scissione, annullate per effetto della scissione medesima, ed il valore del patrimonio netto delle società stesse risultante dalle scritture contabili. Tale disavanzo può essere utilizzato per l'iscrizione di plusvalenze non imponibili sui beni provenienti dalla società scissa;

g) previsione della retroattività, ai fini delle imposte sui redditi, degli effetti della scissione e decorrenza degli stessi da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle società partecipanti alla scissione;

h) disapplicazione o revoca dei benefici fiscali alle operazioni di fusione, scissione o scambio di azioni, se dette operazioni tra società o enti di Stati membri diversi sono poste in essere senza valide ragioni economiche ed allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio di imposta.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 34, nel testo modificato dal Senato e accettato dalla Commissione.

(È approvato).

La successiva modificazione è all'articolo 35. La Camera lo aveva approvato nel seguente testo:

ART. 35.

(Regime fiscale applicabile alle società madri e figlie di Stati membri: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/435/CEE dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

a) applicazione delle disposizioni della

direttiva alle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, nonché agli enti pubblici e privati, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

b) previsione del riconoscimento della qualità di società madre alle società o enti residenti di uno Stato membro della Comunità che abbiano una partecipazione diretta nel capitale di una società residente in un altro Stato membro non inferiore al 25 per cento e che detengano tale partecipazione per un periodo ininterrotto non inferiore ad un anno;

c) coordinamento delle emanande disposizioni con quelle contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche per quanto concerne i criteri per il riconoscimento del credito d'imposta;

d) modifiche alla disciplina del regime della ritenuta alla fonte per adeguarla al trattamento esonerativo previsto dalla direttiva, tenendo conto delle condizioni ivi stabilite;

e) disciplina del criterio e delle condizioni di deducibilità degli oneri relativi alla partecipazione e delle minusvalenze risultanti dalla distribuzione degli utili della società figlia.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 35.

(Regime fiscale applicabile alle società madri e figlie di Stati membri: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/435/CEE dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

a) applicazione delle disposizioni della direttiva alle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, nonché agli enti pubblici e privati, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali,

soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

b) previsione del riconoscimento della qualità di società madre alle società o enti residenti di uno Stato membro della Comunità che abbiano una partecipazione diretta nel capitale di una società residente in un altro Stato membro non inferiore al 25 per cento e che detengano tale partecipazione per un periodo ininterrotto non inferiore ad un anno;

c) coordinamento delle emanande disposizioni con quelle contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, adottando l'esenzione dall'imposizione ordinaria degli utili distribuiti da una società figlia di uno Stato membro della CEE alla società madre italiana, fermo restando il potere dell'Amministrazione finanziaria di disapplicare o revocare i benefici fiscali in caso di frode o abuso, anche con riguardo al regime della ritenuta alla fonte previsto dalla lettera d). Ai fini della maggiorazione di conguaglio i predetti utili si aggiungono all'importo distribuibile senza applicazione della maggiorazione stessa;

d) modifiche alla disciplina del regime della ritenuta alla fonte per adeguarla al trattamento esonerativo previsto dalla direttiva, tenendo conto delle condizioni ivi stabilite;

e) disciplina del criterio e delle condizioni di deducibilità degli oneri relativi alla partecipazione e delle minusvalenze risultanti dalla distribuzione degli utili della società figlia;

f) emanazione di disposizioni, comportanti disapplicazione o revoca dei benefici fiscali, intese ad evitare frodi ed abusi.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 35, nel testo modificato dal Senato e accettato dalla Commissione.

(È approvato).

La successiva modifica è all'articolo 40.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

La Camera lo aveva approvato nel seguente testo:

ART. 40.

(Impiego e rilascio di organismi geneticamente modificati: criteri di delega).

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 90/219/CEE e 90/220/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare il controllo sulle attività di impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e sulle attività comportanti l'emissione deliberata di organismi geneticamente modificati;

b) prevedere, nel caso di emissione deliberata in campo aperto di organismi geneticamente modificati, la preventiva valutazione degli effetti prevedibili sulla salute e sull'ambiente;

c) predisporre i piani di emergenza contro il rilascio accidentale nell'ambiente di agenti biologici e di microrganismi geneticamente modificati, nonché assicurare che siano fissate idonee garanzie atte a prevenire gli eventuali rischi per l'uomo e per l'ambiente derivanti dalla utilizzazione non confinata di organismi geneticamente modificati;

d) definire le procedure di notifica ed autorizzazione e l'impiego confinato di organismi geneticamente modificati;

e) definire le procedure di notifica ed autorizzazione per il rilascio deliberato in ambiente aperto di organismi geneticamente modificati;

f) demandare il coordinamento delle attività amministrative e tecnico-scientifiche relative alla integrale attuazione delle direttive al Ministro della sanità, d'intesa, per quanto di rispettiva competenza, con i Ministri dell'ambiente, del lavoro e della previdenza sociale, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

g) assicurare la libera circolazione sul territorio nazionale di prodotti notificati ed autorizzati;

h) prevedere, nel caso di emissione deliberata in campo aperto di microrganismi geneticamente modificati, le condizioni e i tempi necessari per predisporre quanto indicato nelle lettere precedenti, fermo restando che la non attuazione di tali indicazioni esclude il rilascio deliberato di tali microrganismi;

i) classificare gli agenti biologici modificati con la ingegneria genetica differenziandoli per grado intrinseco di rischio e per modalità di impiego;

l) individuare l'autorità competente in termini di biosicurezza.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 40.

(Impegno e rilascio di organismi geneticamente modificati: criteri di delega).

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 90/219/CEE e 90/220/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare il controllo sulle attività di impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e sulle attività comportanti l'emissione deliberata di organismi geneticamente modificati;

b) prevedere, nel caso di emissione deliberata in campo aperto di organismi geneticamente modificati, la preventiva valutazione degli effetti prevedibili sulla salute e sull'ambiente;

c) predisporre i piani di emergenza contro il rilascio accidentale nell'ambiente di agenti biologici e di microrganismi geneticamente modificati, nonché assicurare che siano fissate idonee garanzie atte a prevenire gli eventuali rischi per l'uomo e per l'ambiente derivanti dalla utilizzazione non confinata di organismi geneticamente modificati;

d) definire le procedure di notifica ed autorizzazione e l'impiego confinato di organismi geneticamente modificati;

e) definire le procedure di notifica ed autorizzazione per il rilascio deliberato in

ambiente aperto di organismi geneticamente modificati;

f) demandare il coordinamento delle attività amministrative e tecnico-scientifiche relative alla integrale attuazione delle direttive al Ministro della sanità, d'intesa, per quanto di rispettiva competenza, con i Ministri dell'ambiente, del lavoro e della previdenza sociale, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

g) assicurare la libera circolazione sul territorio nazionale di prodotti notificati ed autorizzati;

h) prevedere, nel caso di emissione deliberata in campo aperto di microrganismi geneticamente modificati, le condizioni e i tempi necessari per predisporre quanto indicato nelle lettere precedenti, fermo restando che la non attuazione di tali indicazioni esclude il rilascio deliberato di tali microrganismi;

i) classificare gli agenti biologici modificati con la ingegneria genetica differenziandoli per grado intrinseco di rischio e per modalità di impiego;

l) individuare l'autorità competente in termini di biosicurezza.

2. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un comitato scientifico per i rischi derivanti dall'impiego di agenti biologici. La composizione del Comitato deve comprendere le seguenti competenze professionali: microbiologia, biologia molecolare, genetica, ingegneria chimica, medicina del lavoro, agronomia, ecologia farmacologica, igiene. Il Comitato individua i fattori e le condizioni di rischio per la classificazione degli agenti biologici, elabora criteri per la definizione per le norme di sicurezza, verifica la compatibilità con norme già vigenti. I Ministri competenti definiscono le norme applicative delle direttive comunitarie 90/219/CEE e 90/220/CEE, anche

sulla base dei documenti prodotti dal comitato tecnico-scientifico.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive 90/219/CEE e 90/220/CEE sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, perché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni permanenti.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 40, nel testo modificato dal Senato e accettato dalla Commissione.

(È approvato).

La successiva modifica è all'articolo 43.

La Camera lo aveva approvato nel seguente testo:

ART. 43.

(Sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro: criteri di delega).

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) fissare in materia di sicurezza del lavoro e di prevenzione il rispetto dei livelli di protezione previsti dalla legislazione nazionale, ove più favorevoli alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori;

b) fissare gli obblighi generali e le responsabilità per l'attuazione delle misure di sicurezza negli ambienti di lavoro e per l'osservanza delle condizioni e le altre finalità di prevenzione e tutela dei lavoratori;

c) definire le forme organizzative di sicurezza a livello aziendale e le forme di cooperazione dei lavoratori al processo preventivo;

d) dettare le disposizioni generali sull'impiego dei mezzi personali di protezione;

e) indicare le caratteristiche e le funzioni dei servizi sanitari e di pronto soccorso

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

aziendale, prevedendo altresì la definizione delle competenze, dei requisiti professionali e delle responsabilità del medico incaricato della sorveglianza sanitaria dei lavoratori;

f) dettare le misure di sicurezza in presenza di condizioni particolari di rischio;

g) prevedere, al fine di assicurare il pieno raggiungimento delle finalità di prevenzione e di tutela dei lavoratori perseguite dalle direttive da attuare:

1) il necessario coordinamento tra le funzioni esercitate dallo Stato e quelle esercitate nella materia dalle regioni, dai comuni e dalle unità sanitarie locali, anche al fine di assicurare unità di indirizzi ed omogeneità di comportamenti in tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro;

2) che i competenti enti ed istituzioni svolgano attività di informazione, consulenza ed assistenza in materia antinfortunistica e prevenzionale, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, anche tramite la istituzione di specifici corsi, anche obbligatori, di formazione in detta materia;

3) i criteri per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti dall'attività lavorativa;

4) che per attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, l'attività di vigilanza possa essere esercitata anche dall'ispettorato del lavoro;

5) che le interruzioni periodiche di cui all'articolo 7 della direttiva del Consiglio 90/270/CEE, nonché le prescrizioni minime di cui all'allegato alla medesima direttiva, siano espressamente definite e quantificate nel decreto legislativo di attuazione.

2. In deroga a quanto previsto nell'articolo 1, il termine per l'emanazione del decreto legislativo di attuazione delle direttive di cui al comma 1 del presente articolo è fissato in diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 43.

(Sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro: criteri di delega).

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) fissare in materia di sicurezza del lavoro e di prevenzione il rispetto dei livelli di protezione previsti dalla legislazione nazionale, ove più favorevoli alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori;

b) fissare gli obblighi generali e le responsabilità per l'attuazione delle misure di sicurezza negli ambienti di lavoro e per l'osservanza delle condizioni e le altre finalità di prevenzione e tutela dei lavoratori;

c) definire le forme organizzative di sicurezza a livello aziendale e le forme di cooperazione dei lavoratori al processo prevenzionale;

d) dettare le disposizioni generali sull'impiego dei mezzi personali di protezione;

e) indicare le caratteristiche e le funzioni dei servizi sanitari e di pronto soccorso aziendale, prevedendo altresì la definizione delle competenze, dei requisiti professionali e delle responsabilità del medico incaricato della sorveglianza sanitaria dei lavoratori;

f) dettare le misure di sicurezza in presenza di condizioni particolari di rischio;

g) prevedere, al fine di assicurare il pieno raggiungimento delle finalità di prevenzione e di tutela dei lavoratori perseguite dalla direttive da attuare:

1) il necessario coordinamento tra le funzioni esercitate dallo Stato e quelle esercitate nella materia dalle regioni, dai comuni e dalle unità sanitarie locali, anche al fine di assicurare unità di indirizzi ed omogeneità di comportamenti in tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro;

2) che i competenti enti ed istituzioni svolgano attività di informazione, consulenza ed assistenza in materia antinfortunistica

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

e prevenzionale, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, anche tramite la istituzione di specifici corsi, anche obbligatori, di formazione in detta materia;

3) i criteri per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti dall'attività lavorativa;

4) che per attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, l'attività di vigilanza possa essere esercitata anche dall'ispettorato del lavoro;

5) che le interruzioni periodiche di cui all'articolo 7 della direttiva del Consiglio 90/270/CEE, nonché le prescrizioni minime di cui all'allegato alla medesima direttiva, siano espressamente definite e quantificate nel decreto legislativo di attuazione.

2. Il decreto legislativo recante le norme necessarie per l'attuazione delle direttive di cui al comma 1 in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori durante il lavoro deve assicurare il mantenimento dei livelli di protezione più favorevoli rispetto alla sicurezza e alla tutela della salute dei lavoratori previsti dalla legislazione italiana vigente.

3. in deroga a quanto previsto nell'articolo 1, il termine per l'emanazione del decreto legislativo di attuazione delle direttive di cui al comma 1 del presente articolo è fissato in diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 43, nel testo modificato dal Senato e accettato dalla Commissione.

(È approvato).

La successiva modifica è all'articolo 45.

La Camera lo aveva approvato nel seguente testo:

ART. 45.

(Libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consi-

glio 90/313/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare a qualsiasi persona fisica o giuridica il libero accesso alle informazioni disponibili in materia ambientale in forma scritta, visiva, sonora o contenute nelle banche dati presso le autorità pubbliche per quanto riguarda lo stato dell'ambiente, le attività o misure che incidono o che possono incidere negativamente sull'ambiente nonché quelle destinate a proteggerlo;

b) specificare che sono autorità pubbliche tenute a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente tutte le amministrazioni pubbliche che abbiano responsabilità nazionali, regionali e locali nonché le aziende autonome, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, eccettuati gli organismi che esercitano competenze giudiziarie o legislative;

c) prevedere che le autorità pubbliche siano tenute a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente a qualsiasi persona fisica o giuridica che ne faccia richiesta senza che questa debba dimostrare il proprio interesse;

d) prevedere periodiche verifiche della corretta attuazione delle norme;

e) prevedere che tutte le autorità pubbliche si dotino di strutture idonee che garantiscano l'effettiva possibilità di accesso alle informazioni sull'ambiente;

f) garantire la tutela giurisdizionale del diritto all'informazione ambientale;

g) assicurare il coordinamento con la vigente normativa a tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in particolare con la legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 45.

(Libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/313/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare a qualsiasi persona fisica o giuridica il libero accesso alle informazioni disponibili in materia ambientale in forma scritta, visiva, sonora o contenute nelle banche dati presso le autorità pubbliche per quanto riguarda lo stato dell'ambiente, le attività o misure che incidono o che possono incidere negativamente sull'ambiente nonché quelle destinate a proteggerlo;

b) specificare che sono autorità pubbliche tenute a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente tutte le amministrazioni pubbliche che abbiano responsabilità nazionali, regionali e locali nonché le aziende autonome, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, eccettuati gli organismi che esercitano competenze giudiziarie o legislative;

c) prevedere che le autorità pubbliche siano tenute a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente a qualsiasi persona fisica o giuridica che ne faccia richiesta senza che questa debba dimostrare il proprio interesse;

d) prevedere periodiche verifiche della corretta attuazione delle norme, con la presentazione di una relazione annuale al Parlamento a cura del Ministro dell'ambiente;

e) prevedere che tutte le autorità pubbliche si dotino di strutture idonee che garantiscano l'effettiva possibilità di accesso alle informazioni sull'ambiente;

f) disciplinare le esclusioni e le limitazioni consentite dalla direttiva al libero accesso alle informazioni;

f) garantire la tutela giurisdizionale del diritto all'informazione ambientale;

g) assicurare il coordinamento con la vigente normativa a tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in particolare con la legge 7 agosto 1990, n. 241.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 45, nel testo modificato dal Senato e accettato dalla Commissione.

(È approvato).

La successiva modifica è all'articolo 47.

La Camera lo aveva approvato nel seguente testo:

ART. 47.

(*Controlli veterinari: criteri di delega*).

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 89/608/CEE, 90/425/CEE, 90/667/CEE e 90/675/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire modalità idonee a tutelare la salute umana, la sanità animale e la salubrità delle relative produzioni;

b) prevedere procedure di vigilanza e sistemi di controllo razionali, efficaci e tempestivi;

c) individuare, tenuto conto delle funzioni attribuite, anche modalità di riorganizzazione dei servizi pubblici veterinari, sulla base di criteri di organicità, razionalità ed economicità, prevedendo, ove necessario, l'emanazione di atti di indirizzo e coordinamento alle regioni e la possibilità di delegare l'accertamento del possesso dei requisiti prescritti ai fini del riconoscimento dell'idoneità degli stabilimenti alla commercializzazione delle carni negli scambi intracomunitari.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 47.

(*Controlli veterinari: criteri di delega*).

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/667/CEE e 90/675/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire modalità idonee a tutelare la salute umana, la sanità animale e la salubrità delle relative produzioni;

b) prevedere procedure di vigilanza e sistemi di controllo razionali, efficaci e tempestivi;

c) individuare, tenuto conto delle funzioni attribuite, anche modalità di riorganizzazione dei servizi pubblici veterinari, sulla

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

base di criteri di organicità, razionalità ed economicità, prevedendo, ove necessario, l'emanazione di atti di indirizzo e coordinamento alle regioni e la possibilità di delegare l'accertamento del possesso dei requisiti prescritti ai fini del riconoscimento dell'idoneità degli stabilimenti alla commercializzazione delle carni negli scambi intracomunitari.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 47, nel testo modificato dal Senato e accettato dalla Commissione.

(È approvato).

La successiva modifica è all'articolo 53.

La Camera lo aveva approvato nel seguente testo:

ART. 53.

(Formaggi).

1. Non è prescritto un contenuto minimo di materia grassa per i formaggi diversi da quelli a denominazione d'origine ed a denominazione tipica di cui alla legge 10 aprile 1954, n. 125, che restano regolati dalle disposizioni emanate ai sensi di tale legge.

2. Il regio decreto-legge 17 maggio 1938, n. 1177, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 1939, n. 396, è abrogato.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 53.

(Formaggi)

1. Non è prescritto un contenuto minimo di materia grassa per i formaggi diversi da quelli a denominazione d'origine ed a denominazione tipica di cui alla legge 10 aprile 1954, n. 125, che restano regolati dalle disposizioni emanate ai sensi di tale legge.

2. L'etichettatura dei formaggi per i quali non è previsto un contenuto minimo di materia grassa — qualora detto contenuto, riferito alla sostanza secca, sia inferiore al 20 per cento o compreso tra il 20 ed il 35 per cento — deve indicare una informazione per il consumatore circa la quantità di ma-

teria grassa e la conseguente qualità «magra» o «leggera» del formaggio.

3. Il regio decreto-legge 17 maggio 1938, n. 1177, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 1939, n. 396, è abrogato.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 53, nel testo modificato dal Senato e accettato dalla Commissione.

(È approvato).

La successiva modifica è all'articolo 54.

La Camera lo aveva approvato nel seguente testo:

ART. 54.

(Burro).

1. L'articolo 3 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, è sostituito dal seguente:

«ART. 3 — 1. Il burro destinato al consumo diretto o alle industrie alimentari, comprese le dolciarie, deve avere un contenuto di materia grassa non inferiore all'80 per cento.

2. È consentita la produzione e la commercializzazione con la denominazione «burro leggero» del prodotto ottenuto dalla crema ricavata dal latte di vacca, dal siero di latte di vacca, nonché dalla miscela dei due indicati prodotti, avente un contenuto di materia grassa non inferiore al 40 per cento, la cui percentuale deve risultare indicata in etichetta.

3. Si applicano al «burro leggero» le disposizioni previste all'articolo 2».

Il Senato lo ha così modificato:

1. L'articolo 3 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, è sostituito dal seguente:

«ART. 3 — 1. Il burro destinato al consumo diretto o alle industrie alimentari, comprese le dolciarie, deve avere un contenuto di materia grassa non inferiore all'80 per cento.

2. È consentita la produzione e la commercializzazione con la denominazione «burro leggero a ridotto tenore di grasso» del

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

prodotto ottenuto dalla crema ricavata dal latte di vacca, dal siero di latte di vacca, nonché dalla miscela dei due prodotti indicati, avente un contenuto di materia grassa compreso tra il 60 e il 62 per cento, la cui percentuale deve risultare indicata in etichetta.

3. È consentita la produzione e la commercializzazione con la denominazione «burro leggero a basso tenore di grasso» del prodotto ottenuto dalla crema ricavata dal latte di vacca, dal siero di latte di vacca, nonché dalla miscela dei due prodotti indicati, avente un contenuto di materia grassa compreso tra il 39 ed il 41 per cento, la cui percentuale deve risultare indicata in etichetta».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 54, nel testo modificato dal Senato e accettato dalla Commissione.

(È approvato).

La successiva modifica è all'articolo 57.

La Camera lo aveva approvato nel seguente testo:

ART. 57.

(Dolcificanti artificiali).

1. Gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 297, sono abrogati.

2. La lettera f) dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è soppressa.

3. Al primo comma dell'articolo 10 della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole: «nella colorazione delle sostanze alimentari e della carta o degli imballaggi destinati ad involgere le sostanze stesse» sono sostituite dalle seguenti: «nella colorazione della carta o degli imballaggi destinati ad involgere le sostanze alimentari».

4. La produzione, il commercio e la detenzione di coloranti per alimenti sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità.

5. Chiunque produca, commercializzi e

detenga coloranti per alimenti è autorizzato a proseguire nella propria attività e deve chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione di cui al comma 4.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 57.

(Dolcificanti artificiali).

1. Gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 297, sono abrogati.

2. A partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento di attuazione della direttiva 89/107/CEE, e comunque con effetto dal 1° luglio 1992, è soppressa la lettera f) dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

3. Al primo comma dell'articolo 10 della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole: «nella colorazione delle sostanze alimentari e della carta o degli imballaggi destinati ad involgere le sostanze stesse» sono sostituite dalle seguenti: «nella colorazione della carta o degli imballaggi destinati ad involgere le sostanze alimentari».

4. La produzione, il commercio e la detenzione di coloranti per alimenti sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità.

5. Chiunque produca, commercializzi e detenga coloranti per alimenti è autorizzato a proseguire nella propria attività e deve chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione di cui al comma 4.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 57, nel testo modificato dal Senato e accettato dalla Commissione.

(È approvato).

La successiva modifica è all'articolo 65.

La Camera lo aveva approvato nel seguente testo:

ART. 65.

(Risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 85/536/CEE e della direttiva della Commissione 87/441/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che siano consentite la produzione, l'importazione e la commercializzazione delle miscele di benzina contenenti i composti ossigenati organici definiti al punto I dell'allegato alla direttiva del Consiglio 85/536/CEE, come integrato dalla direttiva della Commissione 87/441/CEE, entro i limiti quantitativi fissati al punto II, colonna A, dell'allegato stesso;

b) prevedere che le miscele ammesse debbano fornire, col possesso dei requisiti tecnici indicati nelle Tabelle CUNA approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, prestazioni analoghe a quelle dei tipi di benzina per autotrazione in commercio e ciò senza che si renda necessaria la modifica degli autoveicoli con motore a combustione interna e ad accensione comandata attualmente in uso o in produzione;

c) prevedere che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, possa, con proprio decreto, autorizzare tenori di composti ossigenati organici, nelle miscele di benzina, più elevati di quelli indicati al punto II, colonna A, dell'allegato e recepire eventuali successive modifiche dell'allegato medesimo conseguenti a modificazioni delle direttive comunitarie in materia;

d) prevedere che nel caso siano autorizzati tenori di composti ossigenati organici, nelle miscele di benzina, più elevati di quelli indicati al punto II, colonna B, dell'allegato, con il medesimo decreto di cui alla lettera c) dovranno essere precisate le modalità con cui contrassegnare i distributori per la vendita di carburanti al pubblico che forniscano tali miscele, al fine di consentire agli utenti di tener conto delle caratteristiche delle stes-

se con particolare riferimento alle variazioni di potere calorifico;

e) prevedere che ai fini dei controlli, la Stazione sperimentale per i combustibili sia incaricata del controllo della qualità delle miscele di benzina con composti ossigenati organici immesse in consumo; che per la misura dei tenori in volume ed in peso di ossigeno dei composti ossigenati organici possano essere impiegati a titolo provvisorio i metodi indicati al punto III dell'allegato; che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, determini, con proprio decreto, il metodo od i metodi di misura da adottare;

f) prevedere che l'immissione in consumo di miscele di benzina con composti ossigenati organici non rispondenti a quanto stabilito sia punita con la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire cento milioni.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 65.

(Risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 85/536/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che siano consentite la produzione, l'importazione e la commercializzazione delle miscele di benzina contenenti i composti ossigenati organici definiti al punto I dell'allegato alla direttiva del Consiglio 85/536/CEE, come integrato dalla direttiva della Commissione 87/441/CEE, entro i limiti quantitativi fissati al punto II, colonna A, dell'allegato stesso;

b) prevedere che le miscele ammesse debbano fornire, col possesso dei requisiti tecnici indicati nelle Tabelle CUNA approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, prestazioni analoghe a quelle dei tipi di benzina per autotrazione in commercio e ciò senza che

si renda necessaria la modifica degli autoveicoli con motore a combustione interna e ad accensione comandata attualmente in uso o in produzione;

c) prevedere che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle finanze, della sanità e dell'ambiente, possano essere autorizzati, nelle miscele di benzina, tenori di composti ossigenati organici più elevati di quelli indicati al punto II, colonna A, dell'allegato ed essere recepite eventuali successive modifiche dell'allegato medesimo, conseguenti a modificazioni delle direttive comunitarie in materia;

d) prevedere che nel caso siano autorizzati tenori di composti ossigenati organici, nelle miscele di benzina, più elevati di quelli indicati al punto II, colonna B, dell'allegato, con il medesimo decreto di cui alla lettera c) dovranno essere precisate le modalità con cui contrassegnare i distributori per la vendita di carburanti al pubblico che forniscano tali miscele, al fine di consentire agli utenti di tener conto delle caratteristiche delle stesse con particolare riferimento alle variazioni di potere calorifico;

e) prevedere che ai fini dei controlli, la Stazione sperimentale per i combustibili sia incaricata del controllo della qualità delle miscele di benzina con composti ossigenati organici immesse in consumo; che per la misura dei tenori in volume ed in peso di ossigeno dei composti ossigenati organici possano essere impiegati a titolo provvisorio i metodi indicati al punto III dell'allegato; che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, determini, con proprio decreto, il metodo od i metodi di misura da adottare;

f) prevedere che l'immissione in consumo di miscele di benzina con composti ossigenati organici non rispondenti a quanto stabilito sia punita con la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire cento milioni.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 65, nel testo modificato dal Senato e accettato dalla Commissione.

(È approvato).

La successiva e ultima modifica è all'articolo 75.

La Camera lo aveva approvato nel seguente testo:

ART. 75.

(Impegni a carico del Fondo di rotazione).

1. Sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito con l'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, possono essere assunti impegni a carico degli esercizi futuri in misura non superiore, per ciascun esercizio finanziario, allo stanziamento autorizzato, quale dotazione del Fondo, dalla legge di bilancio nell'esercizio di assunzione degli impegni stessi.

2. Gli esercizi a carico dei quali possono essere assunti gli impegni di cui al comma 1 sono determinati dalle annualità in cui dovrà realizzarsi l'intervento cofinanziato dalle Comunità europee, sulla base dei programmi definiti in sede comunitaria e sottoscritti dallo Stato o dalle regioni.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 75.

(Impegni a carico del Fondo di rotazione).

1. Sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito con l'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, possono essere assunti impegni a carico degli esercizi futuri in misura non superiore, per ciascun esercizio finanziario, allo stanziamento autorizzato, quale dotazione del Fondo, dalla legge di bilancio nell'esercizio di assunzione degli impegni stessi.

2. Gli esercizi a carico dei quali possono essere assunti gli impegni di cui al comma 1 sono determinati dalle annualità in cui dovrà realizzarsi l'intervento cofinanziato dalle Comunità europee, in base a programmi coor-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

dinati in sede nazionale e definiti in sede comunitaria.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 75, nel testo modificato dal Senato e accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Passiamo alla votazione finale.

Votazione finale di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 5497-B, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«S. 2931. — Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991)» *(approvato dalla Camera e modificato dal Senato)* (5497-B):

Presenti	321
Votanti	320
Astenuti	1
Maggioranza	161
Hanno votato sì	313
Hanno votato no	7

(La Camera approva).

Votazioni finali di disegni di legge di ratifica.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di ratifica n. 4863, oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Ratifica ed esecuzione dei protocolli agli accordi di cooperazione tra la CEE da una parte ed il Regno Hascemita di Giordania, la Repubblica socialista federalista di Jugoslavia e lo Stato di Israele dall'altra, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmati a Bruxelles rispettivamente il 9 luglio 1987, il 10 dicembre 1987 ed il 15 dicembre 1987» (4863).

Presenti	318
Votanti	314
Astenuti	4
Maggioranza	158
Hanno votato sì	314

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di ratifica n. 4971, oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«S. 1956. — Ratifica ed esecuzione della convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987» *(approvato dal Senato)* (4971).

Presenti	317
Votanti	314
Astenuti	3
Maggioranza	158
Hanno votato sì	311
Hanno votato no	3

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di ratifica n. 5804, oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

Comunico il risultato della votazione:

«Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica coreana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo, fatta a Seoul il 10 gennaio 1989» (5804).

Presenti	310
Votanti	305
Astenuti	5
Maggioranza	153
Hanno votato sì	305

Sono in missione 34 deputati.

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di ratifica n. 5822, oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica italiana e Malta, con allegato, fatto a Roma il 5 novembre 1990» (5822).

Presenti	307
Votanti	304
Astenuti	3
Maggioranza	153
Hanno votato sì	303
Hanno votato no	1

Sono in missione 34 deputati.

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di ratifica n. 5823, oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, fatto a Roma il 18 novembre 1990» (5823).

Presenti	312
Votanti	307
Astenuti	5
Maggioranza	154
Hanno votato sì	305
Hanno votato no	2

Sono in missione 34 deputati.

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di ratifica n. 5824, oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Ratifica ed esecuzione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con tre protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatta a Lugano il 16 settembre 1988» (5824).

Presenti	307
Votanti	303
Astenuti	4
Maggioranza	152
Hanno votato sì	303

Sono in missione 34 deputati.

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di ratifica n. 5826, oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per l'istituzione di una unità del centro europeo per l'ambiente e la salute, firmato a Roma il 14 giugno 1990 e del protocollo aggiuntivo a detto accordo, firmato a Roma il 1° marzo 1991» (5826).

Presenti	308
Votanti	304
Astenuti	4
Maggioranza	153
Hanno votato sì	304

Sono in missione 34 deputati.

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di ratifica n. 5827, oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte di reddito e per prevenire l'elusione, l'evasione e la frode fiscali, con protocollo, fatta a Roma il 5 giugno 1990» (5827).

Presenti	308
Votanti	305
Astenuti	3
Maggioranza	153
Hanno votato sì	305

Sono in missione 34 deputati.

(La Camera approva).

Annuncio di un messaggio del Presidente della Repubblica per il riesame della proposta di legge n. 5845, assegnazione di tale proposta di legge a Commissione in sede referente e autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74

della Costituzione, con un suo messaggio in data odierna, ha chiesto alle Camere una nuova deliberazione nei riguardi della proposta di legge:

MOTETTA ed altri: «Disposizioni per la riproduzione a colori sulle schede di votazione del contrassegno di lista» (5845).

Il predetto messaggio (doc. I, n. 21), sarà stampato e distribuito.

Ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del regolamento (sostanzialmente identico all'articolo 136, comma 1, del regolamento del Senato) la nuova deliberazione relativa alla suddetta proposta di legge deve iniziare il proprio iter alla Camera. Il messaggio relativo è stato trasmesso alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) già competente in prima lettura ed alla quale la predetta proposta di legge (5845-B) è stata pertanto deferita, in sede referente, a norma dell'articolo 71, comma 2, del regolamento.

Dati i motivi di particolare urgenza, la I Commissione permanente (Affari costituzionali) è autorizzata fin d'ora a riferire oralmente all'Assemblea.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Proposta di trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, delle seguenti proposte di legge, per le quali le sottoindicate Commissioni permanenti, cui erano state assegnate in sede referente, hanno chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa, che propongo alla Camera a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento:

I Commissione (Affari costituzionali):

SAVIO ed altri: «Istituzione di un contributo a favore delle associazioni di promozione

sociale» (5792); FARIGU ed altri: «Istituzione di contributi per le associazioni di promozione sociale» (6223) (*la Commissione ha proceduto all'esame abbinato*).

XI Commissione (Lavoro):

PALLANTI ed altri: «Sanatoria delle situazioni pregresse in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali per le imprese che effettuano installazioni di impianti» (5742).

Rimessione all'Assemblea.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma del comma 4 dell'articolo 92 del regolamento, un quinto dei componenti la V Commissione permanente (Bilancio) ha chiesto la rimessione in Assemblea del seguente disegno di legge:

S. 2975. — «Modificazioni alle procedure stabilite dal testo unico sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, in materia di variazioni del tasso ufficiale di sconto e dell'interesse sulle anticipazioni» (*approvato dalla VI Commissione del Senato*) (6100).

Il disegno di legge resta, pertanto, all'esame della stessa Commissione in sede referente.

Per la discussione di una mozione e per lo svolgimento di interrogazioni.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor Presidente, il mese scorso ho presentato un'interrogazione concernente lo sfruttamento di una miniera nell'area del Monte Beigna, in provincia di Savona, che ha destato notevole allarme tra la popolazione per quanto riguarda la pericolosità delle cave e la tutela dell'ambiente.

Chiedo che il Governo venga al più presto

a rispondere a questa interrogazione, in quanto nella zona si stanno svolgendo manifestazioni che potrebbero dar luogo a disordini, non auspicabili soprattutto in periodo elettorale.

ADRIANA POLI BORTONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADRIANA POLI BORTONE. Signor Presidente, intervengo per la terza volta per sollecitare la risposta del Governo ad una interrogazione che ho presentato il 27 luglio scorso sulla situazione della FIAT-Geotec di Lecce. Voglio sottolineare che, oltre agli operai, sono stati posti in cassa integrazione anche i dipendenti inseriti tra i quadri, mentre l'azienda si rifiuta di rendere chiarimenti in merito al proprio futuro. Vorremmo quindi sapere dal Governo se sia intervenuta una trattativa e, in caso affermativo, in quali termini essa sia stata condotta.

MAURO DUTTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO DUTTO. Signor Presidente, vorrei sollecitare il Governo a rispondere in quest'aula ad una interrogazione che ho presentato la scorsa settimana in merito ad un problema del quale stanno parlando tutti i giornali e che ha terrorizzato gli automobilisti italiani. Vorrei sapere cioè quale soluzione il Governo intenda adottare in relazione al problema delle marmitte catalitiche.

Corre voce che le marmitte catalitiche (obbligatorie per le automobili di nuova produzione) non potranno essere applicate alle autovetture che hanno più di sei anni. Questa notizia ha già provocato un abbattimento dei prezzi nell'ambito del mercato dell'usato e il valore delle automobili nel nostro paese è letteralmente crollato. Se fossimo in borsa, si dovrebbe parlare di aggio! È opportuno quindi che il Governo chiarisca quale comportamento intende assumere e in particolare i provvedimenti che ha intenzione di adottare in merito a questo problema.

FILIPPO FIANDROTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPO FIANDROTTI. Signor Presidente, dal momento che siamo ormai giunti al termine della legislatura, la richiesta che mi appresto ad avanzare ha forse solo un valore emblematico. Voglio sottolineare che circa tre anni fa è stata presentata una mozione sull'insegnamento della lingua latina, sottoscritta da me e da oltre cento parlamentari. Tale mozione non è stata ancora discussa e credo che questo sia un atteggiamento un po' sopraffattorio rispetto alla volontà della nostra Assemblea.

Vorrei altresì evidenziare che il ministro della pubblica istruzione di allora, l'onorevole Bianco, si era dichiarato ampiamente disponibile a discutere la mozione e che non è intervenuto alcun altro tipo di opposizione. Mi sembra francamente incredibile che non sia stato possibile, nell'arco di tre anni, dedicare neppure una seduta alla trattazione di un argomento così importante. Ciò dimostra che la Presidenza (o qualcun altro; vorrei che questo punto venisse chiarito) ha ritenuto che tale mozione non fosse degna di essere discussa: mi sembra che si tratti di un eccesso di potere nei confronti di quanti l'hanno sottoscritta.

PRESIDENTE. La Presidenza interesserà il Governo perché risponda alle interrogazioni il cui svolgimento è stato sollecitato.

Per quanto riguarda la discussione della mozione cui ha fatto riferimento l'onorevole Fiandrotti, la questione sarà affrontata nella riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo che si terrà domani mattina.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Mercoledì 29 gennaio 1992, alle 9,30:

1. — *Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.*

2. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

S. 1935. — *Autonomia delle università e degli enti di ricerca (Approvato dal Senato) (5460).*

ANDREOLI ed altri — *Nuove norme concernenti il bilancio delle università, la loro autonomia finanziaria e la programmazione del diritto allo studio (1120).*

— *Relatore: Buonocore.*
(Relazione orale).

3. — *Seguito della discussione del progetto di legge:*

S. 492-799-823-831-1018-1947-2102. — *Senatori BERLINGUER ed altri; CUTRERA ed altri; BAUSI ed altri; MALAGODI ed altri; MANCINO ed altri; DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; Senatore BOATO: Norme in materia di regime giuridico dei suoli e di espropriazione per pubblica utilità (Approvato, in un testo unificato, dal Senato) (5036).*

— *Relatore: D'Angelo.*

4. — *Discussione del progetto di legge:*

S. 2375. — *STERPA; RUSSO FRANCO ed altri; ZANGHERI ed altri; DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (Approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato) (1058-1107-3593-4227-B).*

— *Relatore: Volponi.*
(Relazione orale).

La seduta termina alle 19,10.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA
DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MARIO CORSO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia alle 21,50.*

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 28 gennaio 1992.**

Astori, Augello, Borruso, Breda, Cafarelli, Cristofori, d'Aquino, de Luca, De Michelis, D'Onofrio, Fausti, Fornasari, Garavaglia, Martinazzoli, Mongiello, Rebullà, Ricciuti, Rossi, Emilio Rubbi, Sacconi, Santonastaso, Scovacricchi, Seppia.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).

Piero Angelini, Artioli, Astori, Augello, Babbini, Bodrato, Borruso, Breda, Brocca, Buffoni, Cafarelli, Cristofori, d'Aquino, de Luca, De Michelis, Demitry, D'Onofrio, Fausti, Fornasari, Garavaglia, Gorìa, Grippo, Lattanzio, Martinazzoli, Melillo, Mongiello, Rebullà, Ricciuti, Rognoni, Rossi, Emilio Rubbi, Sacconi, Santonastaso, Scovacricchi, Senaldi, Seppia, Spini, Susi.

Annunzio di proposte di legge.

In data 23 gennaio 1992 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dal deputato:

RAVAGLIA: «Statizzazione dell'Accademia di belle arti di Ravenna» (6340).

In data 24 gennaio 1991 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

FRANCHI e PARIGI: «Istituzione della provincia di Feltre» (6341);

GRILLO SALVATORE: «Abrogazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e

interventi per riequilibrare la presenza dello Stato sul territorio nazionale» (6/343);

PIRO: «Nuove norme contro il reato di usura» (6344);

MAGRI ed altri: «Istituzione di un reddito per favorire l'inserimento dei disoccupati nella vita attiva e costituzione del Servizio civile nazionale» (6345).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissioni dal Senato.

In data 24 gennaio 1992 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

S. 2203-bis. — BALESTRACCI: «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile» (già approvata, con modificazioni, dalla Camera e modificata dal Senato, in seguito al nuovo esame chiesto alle Camere dal Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione) (395-F);

S. 2317-bis. — Senatori FAVILLA ed altri: «Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo ed elevazione del periodo di pratica professionale per i ragionieri e periti commerciali» (approvata, con modificazioni, dal Senato, in seguito al nuovo esame chiesto alle Camere dal Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione) (5774-B).

S. 2969. — «Norme per integrare e modificare la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive integrazioni e modificazioni, relative al Fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 otto-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

bre 1968, n. 1089» (approvato dalla X Commissione permanente della Camera e modificato dalla VII Commissione permanente del Senato) (4439-B);

S. 3039. — Senatori MANZINI ed altri: «Modifiche all'organizzazione degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, del Centro europeo dell'educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica» (approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (6342).

In data 27 gennaio 1992 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza le seguenti proposte di legge:

S. 1102. — Senatori COVI ed altri: «Norme in materia di abusiva riproduzione di opere librarie e abrogazione del contributo sulle opere di pubblico dominio di cui agli articoli 177, 178, 179 e ultimo comma dell'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633» (approvata dal Senato) (6346);

S. 3001. — Senatori SPITELLA ed altri: «Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi e sulle biblioteche pubbliche statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici» (approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (6347).

Saranno stampati e distribuiti.

Annunzio di una proposta di regolamento parlamentare per la verifica dei poteri.

In data 22 gennaio 1992 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di regolamento parlamentare per la verifica dei poteri:

TRANTINO ed altri: «Regolamento parlamentare per la verifica dei poteri» (doc. II-bis, n. 3).

Questa proposta sarà stampata, distribuita e deferita alla Giunta per il regolamento.

Approvazioni in Commissione.

Nella riunione di oggi delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla II Commissione (Giustizia):

S. 2921. — CURCI e MASTRANTUONO; GARGANI ed altri: «Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nocera Inferiore» (approvata in un testo unificato dalla Camera dei deputati e modificata dalla II Commissione del Senato) (4108-5189/B);

S. 2919. — RUSSO Raffaele ed altri; MENSORIO; PICCIRILLO; NAPPI ed altri: «Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nola» (approvata in un testo unificato dalla II Commissione Giustizia della Camera e modificata dalla II Commissione Giustizia del Senato) (2140/4517/4669/4944-B);

S. 2920. — MASTRANTUONO ed altri: «Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Torre Annunziata» (approvata dalla II Commissione Giustizia della Camera dei deputati e modificata dalla II Commissione Giustizia del Senato) (3618-B);

S. 860. — «Istituzione della Corte di Assise presso i tribunali di Busto Arsizio, Monza e Varese» (approvato dalla II Commissione Giustizia del Senato) (4540);

dalla III Commissione (Esteri):

FOSCHI ed altri: «Norme per la collaborazione dell'Italia con i Paesi dell'Europa centrale e orientale» (5906); «Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale» (5965) in un testo unificato con il titolo: «Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale» (5906-5965);

S. 2947. — «Concessione di un contributo straordinario all'Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente (ISMEO)» (approvato dalla III Commissione del Senato), con modificazioni (6102);

S. 3138. — «Partecipazione dell'Italia alle

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale» (approvato dalla III Commissione del Senato) (6289);

dalla VII Commissione (Cultura):

S. 3106. — Sen. MANIERI ed altri: «Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari» (approvato dalla VII Commissione del Senato) (6268);

S. 3109. — «Interpretazione autentica dell'articolo 4, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 122, in materia di procedure per le espropriazioni delle aree destinate alla seconda Università di Roma» (approvato dalla VII Commissione del Senato) (6269);

«Disposizioni per la rinnovazione parziale della prova scritta del concorso a preside di scuola media indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1990» (5948);

dalla XI Commissione (Lavoro):

S. 2552. — «Interventi urgenti a favore del personale della Direzione generale dell'aviazione civile» (approvato dalla VIII Commissione del Senato) con modifiche (5663);

S. 365/B. — Sen. ANGELONI ed altri: «Nuove norme per la concessione della "Stella al merito"» (approvata dalla XI Commissione Lavoro del Senato e modificata dalla XI Commissione Lavoro della Camera e nuovamente modificata dalla XI Commissione Lavoro del Senato) (4712-B);

dalla XIII Commissione (Agricoltura):

S. 2341. — «Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale» (approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (6315).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali)

PIREDDA: «Nuove norme sull'elezione per la Camera dei deputati» (3044);

RUSSO Ferdinando ed altri: «Provvedimenti urgenti per la docenza universitaria» (4329) (con parere della V, della VII e della XI Commissione);

MICHELINI ed altri: «Modifica all'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali» (6084);

ROSSI DI MONTELERA ed altri: «Disciplina dei partiti politici» (6185) (con parere della II e della VI Commissione);

ANIASI ed altri: «Integrazioni e modifiche alla legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale, 7 marzo 1986, n. 65» (6231) (con parere della II, della V e della XI Commissione);

alla II Commissione (Giustizia):

BARGONE ed altri: «Modifica dell'articolo 644 del codice penale, relativo all'usura» (6250) (con parere della I e della VI Commissione);

FINOCCHIARO FIDELBO ed altri: «Nuove norme in materia di competenza per alcuni delitti di criminalità organizzata» (6251) (con parere della I, della IV, della V e della XI Commissione);

alla III Commissione (Esteri):

S. 2464. — «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche per l'istituzione e l'attività di un Istituto italiano di cultura nella città di Mosca ed un centro culturale-informativo dell'URSS nella città di Roma, fatto a Roma il 30 novembre 1989» (approvato dal Senato) (6217) (con parere della I, della V, della VII e della XI Commissione);

S. 2745. — «Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione scientifica, tecnica ed economica tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste della Repubblica italiana ed il Ministero federale dell'agricoltura e

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

dell'alimentazione della Repubblica socialista cecoslovacca, fatto a Praga il 30 gennaio 1988» (approvato dal Senato) (6243) (con parere della I, della V, della VII, della X e della XIII Commissione);

alla IV Commissione (Difesa):

PIREDDA: «Norme di riforma dell'Esercito» (5457) (con parere della I, della V e della XI Commissione);

alla V Commissione (Bilancio):

«Modifica dei criteri di riparto del fondo assegnato alle comunità montane per l'anno 1991» (6210) (con parere della I, della VI e della XIII Commissione);

alla VI Commissione (Finanze):

SANNA e AULETA: «Autorizzazione al Ministro delle finanze a vendere al comune di Mores il compendio costituito dagli ex capannoni siti in Mores, via Piave e via Garibaldi» (6233) (con parere della I, della II, della IV e della V Commissione);

S. 2048. — «Revisione della legislazione sul credito agrario» (approvato dal Senato) (6326) (con parere della I, della II, della V, della X e della XI Commissione, nonché della XIII Commissione ex articolo 73, comma 1 bis, del regolamento);

alla VII Commissione (Cultura):

MAZZUCONI ed altri: «Istituzione degli uffici scolastici territoriali» (6127) (con parere della I, della V e della XI Commissione);

BONFATTI PAINI ed altri: «Istituzione degli albi professionali di storico dell'arte, archeologo, archivista, bibliotecario» (6149) (con parere della I, della V e della XI Commissione, nonché della II Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);

alla VIII Commissione (Ambiente):

PIREDDA e SERRA GIUSEPPE: «Trasformazione in autostrade delle principali strade della Sardegna» (6094) (con parere della I, della V, della IX e della X Commissione);

alla X Commissione (Attività produttive):

Sen. 2911-1278-2186-2656. — Disegno di legge e proposte di legge di iniziativa dei Senatori GALEOTTI ed altri; FOSCHI ed altri; CARDINALE ed altri: «Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato, modifiche e integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217» (approvati, in un testo unificato, dalla X Commissione del Senato) (6338) (con parere della I, della II, della III, della V, della VI, della VII, della VIII, della IX, della XI Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie);

alla XI Commissione (Lavoro):

RUSSO FERDINANDO ed altri: «Proroga della validità delle graduatorie relative ai concorsi ordinari per titoli ed esami e per soli titoli del personale direttivo, docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado» (6126) (con parere della I, della V e della VII Commissione);

«Disciplina degli uffici e del relativo personale del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica» (6230) (con parere della I, della IV e della V Commissione);

alla XII Commissione (Affari sociali):

ANDREANI ed altri: «Nuovi criteri per l'accertamento dell'invalidità» (6055) (con parere della I, della V, della IX e della XI Commissione);

FIORI: «Norme per l'introduzione della medicina preventiva nel Servizio sanitario nazionale e per lo sviluppo e l'integrazione dell'educazione alla salute nelle scuole e nei luoghi di lavoro» (6064) (con parere della I, della V, della VII e della XI Commissione);

alla XIII Commissione (Agricoltura):

PIREDDA: «Norme per l'assunzione a carico dello Stato e delle Regioni della restituzione dei mutui contratti da operatori agricoli a seguito di eventi calamitosi» (5857)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

(con parere della I, della V, della VI e della VIII Commissione);

SCOVACRICCHI e BERTOLI: «Norme per l'istituzione della denominazione d'origine del dolce tipico "Gubana" delle Valli del Natisone» (6170) (con parere della I, della II, della V, della X e della XII Commissione).

alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali):

DIAZ ed altri: «Disciplina delle tecniche di fecondazione umana» (5035) (con parere della I e della V Commissione).

Trasmissione di una relazione di una Commissione parlamentare d'inchiesta.

Il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, con lettera in data 23 gennaio 1992, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1988, n. 94, una relazione — approvata dalla Commissione stessa nella seduta del 15 gennaio 1992 — sulle risultanze dell'attività del gruppo di lavoro della Commissione incaricato di svolgere accertamenti sullo stato della lotta alla criminalità organizzata in Basilicata (doc. XXIII, n. 46).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Assegnazione a Commissioni di atti e di progetti di atti normativi comunitari.

Nelle Gazzette Ufficiali delle Comunità europee del mese di dicembre 1991 (dal n. L 334 al n. L 363 e dal n. C 312 al n. 337) sono stati pubblicati i seguenti atti e progetti di atti normativi comunitari.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 127 del regolamento, i suddetti documenti sono deferiti per l'esame alle sottoindicate Commissioni permanenti, con il parere della Commissione speciale per le politiche comunitarie:

alla II Commissione Giustizia

COM (91) 363 - Proposta modificata di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/91/CEE relativa alle garanzie richieste per quanto riguarda la costituzione della società per azioni nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (20 novembre 1991);

COM (91) 372 - Terza modifica alla proposta di quinta direttiva del Consiglio ai sensi dell'articolo 54 del trattato CEE sulla struttura delle società per azioni e sui poteri e obblighi dei loro organi sociali (20 novembre 1991);

alla III Commissione Affari costituzionali

COM (91) 380 - Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 in vista dell'estensione dell'aiuto economico ad altri paesi dell'Europa centrale e orientale (18 novembre 1991);

COM (91) 395 - Modifica della proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo allo strumento «EC-Investment Partners» destinato ai paesi d'Asia, d'America latina e del Mediterraneo (20 novembre 1991);

COM (91) 510 - Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante modifica, per quanto attiene all'applicazione della politica agraria comune, del regolamento (CEE) n. 1911/91 relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie (11 dicembre 1991);

COM (91) 464 - Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 69/169/CEE prorogando e modificando la deroga accordata alla Danimarca ed all'Irlanda per quanto concerne le norme attinenti alle franchigie dei viaggiatori sulle importazioni (21 novembre 1991);

COM (91) 480 - Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che completa e modifica i regolamenti (CEE) n..../91 e (CEE) n..../91 del Consiglio, che prorogano nel 1992 l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3831/90, (CEE) n. 3833/90, (CEE) n.

3834/90 e (CEE) n. 3835/90 del Consiglio recanti applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti originari di paesi in via di sviluppo (3 dicembre 1991);

alla VI Commissione Finanze

Direttiva 91/633/CEE - Direttiva del Consiglio, del 3 dicembre 1991, che porta applicazione della direttiva 89/299/CEE concernente i fondi propri degli enti creditizi;

COM (91) 301 - Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla libertà di gestione e di investimento dei fondi detenuti da enti di previdenza (21 ottobre 1991);

COM (91) 395 - Modifica della proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo allo strumento «EC-Investment Partners» destinato ai paesi d'Asia, d'America latina e del Mediterraneo (20 novembre 1991);

COM (91) 491 - Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi (2 dicembre 1991);

COM (91) 464 - Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 69/169/CEE prorogando e modificando la deroga accordata alla Danimarca ed all'Irlanda per quanto concerne le norme attinenti alle franchigie dei viaggiatori sulle importazioni (21 novembre 1991);

alla VIII Commissione Ambiente

Direttiva 91/632/CEE - Direttiva della Commissione, del 28 ottobre 1991, recante quindicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;

Direttiva 91/628/CEE - Direttiva del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE;

Direttiva 91/629/CEE - Direttiva del Con-

siglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;

Direttiva 91/630/CEE - Direttiva del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;

COM (91) 431 - Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3528/86 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico (12 novembre 1991);

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi (12 novembre 1991);

COM (91) 136 - Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento (25 novembre 1991);

COM (91) 358 - Proposta di direttiva del Consiglio che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio (7 ottobre 1991);

COM (91) 469 - Modifica della proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla valutazione ed al controllo dei rischi ambientali connessi con le sostanze chimiche esistenti (5 dicembre 1991);

COM (91) 347 - Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 90/531/CEE relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (27 settembre 1991);

alla IX Commissione Trasporti

COM (91) 417 - Modifica della proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di alcuni veicoli stradali (20 novembre 1991);

COM (91) 377 - Proposta di regolamento

(CEE) del Consiglio che stabilisce il regime definitivo per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti interni di merci su strada negli Stati membri (21 ottobre 1991);

COM (91) 530 - Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa all'adozione di standard per l'emissione via satellite di segnali televisivi (6 dicembre 1991);

COM (91) 520 - Modifica della proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo (5 dicembre 1991);

COM (91) 466 - Proposta di direttiva del Consiglio riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i lavoratori a bordo delle navi da pesca (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (3 dicembre 1991);

alla X Commissione Attività produttive

Direttiva 91/632/CEE - Direttiva della Commissione, del 28 ottobre 1991, recante quindicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;

Direttiva 91/659/CEE - Direttiva della Commissione, del 3 dicembre 1991, che adegua al progresso tecnico l'allegato 1 della direttiva 79/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (amianto);

COM (91) 417 - Modifica della proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di alcuni veicoli stradali (20 novembre 1991);

COM (91) 358 - Proposta di direttiva del Consiglio che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio (7 ottobre 1991);

COM (91) 480 - Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che completa e modifica i regolamenti (CEE) n..../91 e (CEE) n..../91 del Consiglio, che prorogano nel 1992 l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3831/90, (CEE) n. 3833/90, (CEE) n. 3834/90 e (CEE) n. 3835/90 del Consiglio recanti applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti originari di paesi in via di sviluppo (3 dicembre 1991);

COM (91) 469 - Modifica della proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla valutazione ed al controllo dei rischi ambientali connessi con le sostanze chimiche esistenti (5 dicembre 1991);

COM (91) 520 - Modifica della proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo (5 dicembre 1991);

COM (91) 438 - Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1360/78 concernente le associazioni di produttori e le relative unioni (19 novembre 1991);

alla XI Commissione Lavoro

COM (91) 301 - Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla libertà di gestione e di investimento dei fondi detenuti da enti di previdenza (21 ottobre 1991);

COM (91) 345 - Proposta modificata di direttiva del Consiglio sulla creazione di comitati aziendali europei nelle imprese o gruppi di imprese di dimensione comunitaria a fini di informazione e consultazione dei lavoratori (20 settembre 1991);

COM (91) 466 - Proposta di direttiva del Consiglio riguardante le prescrizioni minime

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

di sicurezza e di salute per i lavoratori a bordo delle navi da pesca (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (3 dicembre 1991);

alla XII Commissione Affari sociali

Direttiva 91/620/CEE - Direttiva della Commissione, 22 novembre 1991, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali;

Direttiva 91/632/CEE - Direttiva della Commissione, del 28 ottobre 1991, recante quindicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;

Direttiva 91/659/CEE - Direttiva della Commissione, del 3 dicembre 1991, che adegua al progresso tecnico l'allegato 1 della direttiva 79/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (amianto);

Direttiva 91/660/CEE - Direttiva della Commissione, del 6 dicembre 1991, recante modifica della direttiva 88/272/CEE che modifica taluni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Direttiva 91/661/CEE - Direttiva della Commissione, del 6 dicembre 1991, recante modifica della direttiva 86/547/CEE che modifica l'allegato III B della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Rettifica alla modifica della proposta di

regolamento (CEE) del Consiglio che stabilisce norme sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche di pollame;

COM (91) 435 - Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (19 novembre 1991);

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi per quanto si riferisce alla peste equina (19 novembre 1991);

COM (91) 469 - Modifica della proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla valutazione ed al controllo dei rischi ambientali connessi con le sostanze chimiche esistenti (5 dicembre 1991);

alla XIII Commissione Agricoltura

Direttiva 91/620/CEE - Direttiva della Commissione, 22 novembre 1991, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali;

Direttiva 91/628/CEE - Direttiva del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE;

Direttiva 91/629/CEE - Direttiva del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;

Direttiva 91/630/CEE - Direttiva del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;

Direttiva 91/660/CEE - Direttiva della Commissione, del 6 dicembre 1991, recante modifica della direttiva 88/272/CEE che modifica taluni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Direttiva 91/661/CEE - Direttiva della

Commissione, del 6 dicembre 1991, recante modifica della direttiva 86/547/CEE che modifica l'allegato III B della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Rettifica alla modifica della proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che stabilisce norme sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche di pollame;

COM (91) 435 - Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (19 novembre 1991);

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi per quanto si riferisce alla peste equina (19 novembre 1991);

COM (91) 136 - Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento (25 novembre 1991);

COM (91) 456 - Modifica della proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1799/87 relativo al regime particolare d'importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il periodo 1987-1990 (18 novembre 1991);

COM (91) 454 - Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1411/71 che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte destinato al consumo umano (27 novembre 1991);

COM (91) 510 - Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante modifica, per quanto attiene all'applicazione della politica agraria comune, del regolamento (CEE) n. 1911/91 relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie (11 dicembre 1991);

COM (91) 438 - Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1360/78 concernente le associazioni di produttori e le relative unioni (19 novembre 1991);

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro dei trasporti ha trasmesso ai sensi del comma 7 dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 385 la richiesta di parere parlamentare concernente la modifica, adottata dall'Ente Ferrovie dello Stato con la deliberazione n. AS/1082 del 22 gennaio 1992, al Piano di ristrutturazione per il risanamento e lo sviluppo F.S. approvato con il decreto ministeriale 30 aprile 1990, n. 48/T.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla IX Commissione permanente (Trasporti) che dovrà esprimere il proprio parere entro il 27 febbraio 1992.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il ministro dell'interno, con lettere in data 7 gennaio 1992, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di San Prisco (Caserta); Olgiate Comasco (Como); Torremaggiore (Foggia); Copertino (Lecce); Dorgali (Nuoro); Porto Ceresio (Varese).

Queste comunicazioni sono depositate negli uffici del Segretario Generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 23 gennaio 1992, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5,

della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia di una ordinanza in data 15 gennaio 1992, nonché copia dell'ordinanza di rettifica del 16 gennaio 1992, emesse dal Ministro per la funzione pubblica.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera in data 20 gennaio 1992, ha trasmesso copia del verbale della riunione dell'11 novembre 1991 del Comitato per l'attuazione della legge 18 agosto 1978, n. 497, concernente l'acquisizione da parte del Ministero della difesa di immobili da destinare ad alloggi di servizio per le forze armate.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Annunzio di risoluzioni, di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza risoluzioni, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE
PROCEDIMENTO ELETTRONICO

F = voto favorevole (in votazione palese)
C = voto contrario (in votazione palese)
V = partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = astensione
M = deputato in missione
P = Presidente di turno

Le votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale sono riportate senza alcun simbolo.

Ogni singolo elenco contiene fino a 34 votazioni.

Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

■ ■ ■ E L E N C O N. 1 (D A P A G. 94540 A P A G. 94551) ■ ■ ■

Votazione		O G G E T T O	Risultato				Esito
Num.	Tipo		Ast.	Fav.	Contr	Magg.	
1	Nom.	6.2	3	14	262	139	Resp.
2		Votazione annullata					
3	Nom.	art.6	2	263	14	139	Appr.
4	Nom.	7.9	82	12	176	95	Resp.
5	Nom.	7.10	85	14	174	95	Resp.
6	Nom.	7.1	5	95	173	135	Resp.
7	Nom.	7.11	1	15	254	135	Resp.
8	Nom.	7.12	Mancanza numero legale				
9	Nom.	5497-b voto finale	1	313	7	161	Appr.
10	Nom.	4863 voto finale	4	314		158	Appr.
11	Nom.	4971 voto finale	3	311	3	158	Appr.
12	Nom.	5804 voto finale	5	305		153	Appr.
13	Nom.	5822 voto finale	3	303	1	153	Appr.
14	Nom.	5823 voto finale	5	305	2	154	Appr.
15	Nom.	5824 voto finale	4	303		152	Appr.
16	Nom.	5826 voto finale	4	304		153	Appr.
17	Nom.	5827 voto finale	3	305		153	Appr.

* * *

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 17 ■																
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
INTINI UGO													F	F	F		
IOSSA FELICE	C	F	C	C	C			F	F	F	F	F	F	F	F	F	
LABRIOLA SILVANO		F	C		C			F	F	F	F	C	F	F	F	F	
LAMORTE PASQUALE	C	F	C	C	C	C		F	F	F	F	F	F	F	F	F	
LANZINGER GIANNI		F	F	F		F									F		
LA PENNA GIROLAMO	C	F	C		C	C		F	F	F	F	F	F	F	F	F	
LATTANZIO VITO	M	M	M	M	M	M		M	M	M	M	M	M	M	M	M	
LAURICELLA ANGELO	C	F	A	A	F			F	F	F	F						
LA VALLE RANIERO		F	A		F	C		F	F	F	F	F	F	F	F	F	
LOBIANCO ARCANGELO	C	F	C	C	C	C		F				F	F	F	F		
LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA	C	F	A	A	F	C		F	F	F	F	F	F	F	F	F	
LOIERO AGAZIO	C	F	C	C	C	C		F	F	F	F	F	F	F	F	F	
LOMBARDO ANTONINO	C				C			F	F		F	F		F			
LUCCHESI GIUSEPPE								F	F	F	F	F	F	F	A	F	
LUCCENTI GIUSEPPE	C	F	A	A	F	C		F	F	F	F	F					
LUSETTI RENZO	C	F	C	C	C	C		F	F	F	F	F	F	F	F	F	
MACCHERONI GIACOMO								F	F	F	F	F	F	F	F	F	
MACCIOTTA GIORGIO	C	F	A	A	F	C		F	F	F	F	F	F	F	F	F	
MACERATINI GIULIO	F	C				F		F	F	F					F		
MADAUDO DINO								F									
MAGRI LUCIO	C																
MAINARDI PAVA ANNA	C	F	A	A	F	C		F	F	F	F	F	F	F	F	F	
MALVESTIO PIERGIOVANNI	C	F	C	C	C	C		F	F	F	F	F	F	F	F	F	
MAMMI' OSCAR								F	F	C	F	F	F	F	F	F	
MAMMONE NATIA	C	F	A	A	F	C		F	F	F							
MANCINI GIACOMO								F	F	F							
MANCINI VINCENZO	C	F	C	C	C	C		F	F	F	F	F	F	F	F	F	
MANGIAPANE GIUSEPPE	C	F						F	F	F	F	F	F	F	F	F	
MANNINO ANTONINO	C	F						F	F	F	F	F	F	F	F	F	
MANZOLINI GIOVANNI								F	F	F	F	F					
MARTINAT UGO	F	C	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	
MARTINAZZOLI FERMO MINO	M	M	M	M	M	M		M	M	M	M	M	M	M	M	M	
MARTINI MARIA ELETTA								F	F		F						
MARTINO GUIDO	C	F	C	C	C	C		F	F	F	F	F	F	F	F	F	
MARTUSCELLI PAOLO	C	F						F	F	F	F	F	F	F	F	F	
MASINA ETTORE	C	F						F	F	F							
MASTROGIACOMO ANTONIO	C	F	C	C	C	C		F	F	F	F	F	F	F	F	F	
MATTEOLI ALTERO								F	F	F	F	F	F				

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 17 ■															
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
SANTUZ GIORGIO		F	C	C	C	C		F	F	F	F	F	F	F	F	F
SANZA ANGELO MARIA	C	F	C	C	C	C		F	F	F	F	F	F	F	F	F
SAPIENZA ORAZIO	C	F	C	C	C	C		F	F	F	F	F	F	F	F	F
SAPIO FRANCESCO	C	F	A	A	F	C		F	F	F	F	F	F	F	F	F
SARETTA GIUSEPPE	C		C			C		F	F	F	F	F	F	F	F	F
SAVINO NICOLA	C	F	C	C	C	C		F	F	F	F	F	F	F	F	F
SAVIO GASTONE	C	F	C		C	C		F	F	F	F	F	F	F	F	F
SCALFARO OSCAR LUIGI		F	C	C	C	C		F	F	F	F	F	F	F	F	F
SCALIA MASSIMO		F		F	F			F	F	F	F	F	F	F	F	F
SCHETTINI GIACOMO ANTONIO	C	F	A	A	F	C		F	F	F	F	F				
SCOVACRICCHI MARTINO	M	M	M	M	M	M		M	M	M	M	M	M	M	M	M
SENALDI CARLO	M	M	M	M	M	M		F	F	F	F	F	F	F	F	F
SEPPIA MAURO	M	M	M	M	M	M		M	M	M	M	M	M	M	M	M
SERAFINI MASSIMO	C	A	F	A	F	C		F	F	F	F	F	F	F	F	F
SERRA GIANNA	C	F	A	A	F	C		F	F	F	F	F	F	F	F	F
SERRENTINO PIETRO	C	F	C	C	C	C		F	F	F	F	F	F	F	F	F
SERVELLO FRANCESCO	F	C	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F
SILVESTRI GIULIANO	C	F	C	C	C	C		F	F	F	F	F	F	F	F	F
SINATRA ALBERTO								F	F	F	F	F	F	F	F	F
SOAVE SERGIO	C	F	A	A	F	C		F	F	F	F	F	F	F	F	F
SODDU PIETRO	C	F	C	C	C	C		F	F	F	F	F	F	F	F	F
SOLAROLI BRUNO	C	F	A	A	F	C		F	F	F	F	F	F	F	F	F
SORICE VINCENZO				C	C	C										
SPINA FRANCESCO								F	F	F	F	F	F	F	F	F
SPINI VALDO	M	M	M	M	M	M		M	M	M	M	M	M	M	M	M
STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE	F	C		A	A	F										
STEGAGNINI BRUNO	C	F	C	C	C	C		F	F	F	F	F	C	F	F	F
STERPA EGIDIO	C	F	C	C	C	C		F	F	F	F	F	F	F	F	F
STRADA RENATO	C	F	A	A	F	C		F	F	F	F	F	F	F	F	F
STRUMENTO LUCIO	C	F	A	A	F	C		F	F	F	F	F	F	F	F	F
SUSI DOMENICO	C			C	C	C										
TADDEI MARIA	C	F	A	A	F	C		F	F	F	F	F	F	F	F	F
TAGLIABUE GIANFRANCO	C															
TANCREDI ANTONIO	C	F	C	C	C	C		F	F	F	F	F	F	F	F	F
TARABINI EUGENIO	C	F	C	C	C	C		F	F	F	F	F	F	F	F	F
TASSI CARLO				F				F	F	F	F	F	F	F	F	F
TASSONE MARIO	C	F	C	C	C	C		F	F	F	F	F	F	F	F	F
TATARELLA GIUSEPPE								F	F				F			

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 17																
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
TEALDI GIOVANNA MARIA				C	C	C		F	F	F	F	F	F	F	F	F	
TESINI GIANCARLO	C	F	C	C	C	C								F	F		
TESSARI ALESSANDRO		C				F		C		A	A						
TESTA EMRICO								F	F	F	F	F	F	F	F	F	
TIRABOSCHI ANGELO	C	F	C	C	C	C		F	F								
TOGNOLI CARLO	C	F	C	C	C	C		F	F	F	F	F	F	F	F	F	
TORCHIO GIUSEPPE								F	F	F	F	F	F	F	F	F	
TORELLI GIUSEPPE	C	F		A	F	C		F	F	F	F	F	F	F	F	F	
TRABACCHINI QUARTO	C	F	A	A	F	C		F	F	F	F	F	F	F	F	F	
TRAVAGLINI GIOVANNI		F	C	C	C	C		F	F	F	F	F	F	F	F	F	
TREMAGLIA MIRKO		C						F	F					F			
UMIDI SALA MEIDE MARIA	C	F	A	A	F	C		F	F	F	F	F	F	F	F	F	
URSO SALVATORE	C	F	C	C	C	C		F	F	F	F	F	F	F	F	F	
VAIRO GAETANO								F	F	F	F	F	F	F	F	F	
VALENSISE RAFFAELE								F	F	F	F	F	F	F	F	F	
VAZZOLER SERGIO	C																
VECCHIARELLI BRUNO	C	F	C	C	C	C		F	F	F		F	F				
VIOLANTE LUCIANO		F	A														
VISCARDI MICHELE	C	F	C	C	C	C		F	F	F	F	F	F	F	F	F	
VISCO VINCENZO	C	F						F	F	F	F	F	F	F	F	F	
VITI VINCENZO	C	F	C	C	C	C		F	F	F	F	F	F	F	F	F	
VIVIANI AMBROGIO			F	F	F			F	F	F		A	A				
VOLPONI ALBERTO				C	C	C		F	F	F	F	F	F	F	F	F	
WILLEIT FERDINAND		F	C	C	C	C			F	F	F	F	F	F	F	F	
ZAMBERLETTI GIUSEPPE	C	F				C		F	F	F	F	F	F	F	F	F	
ZAMBON BRUNO	C	F	C	C	C	C		F	F	F	F	F	F	F	F	F	
ZAMPIERI AMEDEO	C	F	C	C	C	C		F	F	F	F	F	F	F	F	F	
ZANGHERI RENATO						C		F	F	F				F	F		
ZANIBONI ANTONINO	C	F	C	C	C	C		F	F	F	F	F	F	F	F	F	
ZARRO GIOVANNI			C		C	C		F	F	F	F	F	F	F	F	F	
ZAVETTIERI SAVERIO	C	F	C	C				F									
ZOPPI PIETRO	C	F	C	C	C	C		F	F			F	F	F	F	F	
ZOSO GIULIANO	C	F	C	C	C	C		F	F	F	F	F	F	F	F	F	
ZUCCH GIUSEPPE	C	F	C	C	C	C		F	F	F	F	F	F	F	F	F	

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1992

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 Roma